

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2024, n. 2

PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 14 febbraio 2024 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 2

concernente:

**“PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE
DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori
del Consiglio regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 17 giugno 1985, n. 94 di istituzione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;

VISTO l'articolo 3 della l.r. 94/1985 con il quale viene affidata la gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile a un consorzio costituito tra i comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri e la comunità montana del Reatino V zona;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2005, n. 884 con la quale è stato stabilito di procedere allo scioglimento degli organi del Consorzio di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e alla conseguente nomina di un Commissario straordinario con pieni poteri;

VISTO l'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nel quale si stabiliscono le procedure e i termini per l'approvazione del Piano dell'area naturale protetta;

PRESO ATTO che il Commissario straordinario dell'Ente di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, ha rispettato le procedure previste dall'articolo 26 della l.r. 29/1997;

CONSIDERATO che con deliberazione commissariale del 25 novembre 2014, n. 23 il Commissario straordinario dell'Ente di gestione della Riserva, ha adottato il Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2023, n. 745 avente ad oggetto la proposta di deliberazione consiliare concernente: "Piano della Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche", composta dai seguenti elaborati:

- A Relazione
- B Norme tecniche di attuazione;
- C Unità di paesaggio;
- D Schede progetto;

- E Regolamento della pesca;
- F Regolamento area protetta;
- Tav. n 1 Perimetrazione originaria;
- Tav. n 2 Perimetro SIC e ZPS;
- Tav. n 3 Vincoli PTPR Tav A;
- Tav. n 4 Vincoli PTPR Tav B;
- Tav. n 5 Vincolo Idrogeologico;
- Tav. n. 6 Carta P.A.I.;
- Tav. n. 7 Carta Geologica;
- Tav. n. 8 Carta Geomorfologica;
- Tav. n. 9 Carta Idrologica;
- Tav. n. 10 Carta della microzonazione sismica;
- Tav. n. 11 Carta Idrogeologica;
- Tav. n. 12 Strumenti Urbanistici Comunali;
- Tav. n. 13 Viabilità;
- Tav. n. 14 Uso del suolo;
- Tav. n. 15 Carta della vegetazione;
- Tav. n. 16 Carta della vegetazione - habitat;
- Tav. n. 17 Carta delle valenze faunistiche;
- Tav. n. 18 Carta delle aree di interesse faunistico;
- Tav. n. 19 Idoneità e criticità del settore agricolo;
- Tav. n. 20 Carta dei servizi e strutture di fruizione;
- Tav. n. 21 Un paesaggio d'acqua;
- Tav. n. 22 I paesaggi: tipologie e elementi percettivi;
- Tav. n. 23 Le Unità di paesaggio;
- Tav. n. 24 Valore delle unità di paesaggio;
- Tav. n. 25 Aree ed elementi lineari di connessione;
- Tav. n. 26 Patrimonio architettonico;
- Tav. n. 27 Patrimonio archeologico;
- Tav. n. 28 Aree a Trasformabilità limitata;
- Tav. n. 29 Proprietà pubbliche;
- Tav. n. 30 Zonizzazione;
- Tav. n. 31 Perimetrazione definitiva e area contigua;
- Tav. n. 32 Progetti: Percorso delle acque;
- Tav. n. 33 Progetti: percorso dimore storiche e campi;
- Tav. n. 34 Carta allegata al Regolamento della Pesca;
- G Rapporto Ambientale VAS (allegato 1 - Valutazione di Incidenza Laghi Lungo e Ripasottile - allegato 2 - Sintesi non tecnica);

VISTO l'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, in merito alle procedure per consentire a chiunque di prendere visione del suddetto Piano al fine di presentare eventuali osservazioni scritte all'Ente di gestione;

PRESO ATTO della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, dell'avviso di adozione del Piano su un quotidiano a diffusione nazionale "Corriere della Sera" (edizione nazionale) del 15 dicembre 2014 e del deposito dello stesso;

CONSIDERATO che, conformemente alla disciplina dettata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, il Piano della Riserva è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che in base all'articolo 14 del Codice dell'ambiente è previsto che l'autorità procedente pubblichi un avviso con l'indicazione delle sedi nelle quali può essere presa visione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, e che nei termini previsti dal medesimo articolo 14 chiunque possa presentare osservazioni in merito, nonché fornire elementi valutativi o conoscitivi ulteriori;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 dicembre 2014, n. 96, e al deposito presso le sedi degli enti locali interessati e che i documenti sono stati pubblicati sui siti *web* degli stessi enti locali;

CONSIDERATO che entro i termini previsti per la presentazione delle osservazioni alla proposta di Piano adottato sono pervenute presso la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile n. 21 (ventuno) osservazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, da parte di cittadini, associazioni, uffici della Riserva stessa ed enti pubblici e privati interessati allo strumento di pianificazione, e n. 4 (quattro) osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che oltre i termini sono state presentate n. 5 (cinque) osservazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, da parte degli uffici della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, del Comune di Colli sul Velino e del Comune di Morro Reatino;

VISTA la deliberazione commissariale del 19 febbraio 2015, n. 04, di cui all'Allegato B alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con la quale si è proceduto all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997;

VISTA la nota del 14 marzo 2016, n. 136702, di cui all'Allegato C alla predetta deliberazione della Giunta regionale con la quale la direzione Ambiente e Sistemi naturali - Area Sistemi naturali ha trasmesso la pronuncia di Valutazione di Incidenza alla Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, acquisita al protocollo dell'Ente di gestione in data 14 marzo 2016, n. 711, nonché all'autorità competente;

PRESO ATTO del parere motivato di VAS, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, trasmesso con nota del 10 ottobre 2017, n. 0508117, acquisita al prot. dell'Ente in data 11 ottobre 2017, n. 3285, espresso con determinazione del Direttore della direzione regionale Valutazioni ambientali e Bonifiche del 9 ottobre 2017, n. G13690, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 19 ottobre 2017, n. 84, di cui all'Allegato D alla predetta deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATA la deliberazione commissariale del 22 marzo 2022, n. 8, di cui all'Allegato E alla predetta deliberazione della Giunta regionale, riguardante l'approvazione della

Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 che esplicita il recepimento delle considerazioni ambientali e del parere motivato pervenuti nell'ambito della procedura di VAS del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 concernente l'approvazione del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 2021, n. 56 - s.o. n. 2;

VISTO l'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche che detta le disposizioni per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione territoriale;

TENUTO CONTO che in fase di istruttoria tecnico-amministrativa è stata assicurata la conformazione del Piano della Riserva con il PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5/2021, ai sensi del citato articolo 145 del d.lgs. 42/2004;

VISTA la determinazione del 28 luglio 2023, G10461 del Direttore della direzione regionale Ambiente, di cui all'Allegato F alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con la quale si prende atto delle risultanze della Relazione tecnica-istruttoria redatta dagli uffici e si formulano proposte di modifica e integrazione e si approva la graficizzazione delle suddette proposte di modifica e integrazione istruttoria;

RITENUTO di dare atto che gli elaborati di cui all'Allegato G alla predetta deliberazione della Giunta regionale sono da considerarsi esclusivamente elaborati descrittivi facenti parte del processo di formazione del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e della procedura di VAS, disciplinata dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, e che, ad alcuni di essi, di seguito riportati, sono state apportate correzioni di mera natura formale:

- Allegato E.a - Tav. n 2 Perimetro ZSC e ZPS;
- Allegato E.b - Tav. n 3 PTPR Tav A;
- Allegato E.c - Tav. n 4 PTPR Tav B;
- Allegato E.d - Tav. n 5 Vincolo Idrogeologico;
- Allegato E.e - Tav. n 6 Carta P.A.I.;
- Allegato E.f - Tav. n 7 Carta Geologica;
- Allegato E.g - Tav. n 8 Carta Geomorfologica;
- Allegato E.h - Tav. n 9 Carta Idrologica;
- Allegato E.i - Tav. n 10 Microzonazione sismica;
- Allegato E.l - Tav. n 11 Carta Idrogeologica;
- Allegato E.m - Tav. n 12 Strumenti Urbanistici Comunali;
- Allegato E.n - Tav. n 13 Viabilità;
- Allegato E.o - Tav. n 14 Uso del suolo;
- Allegato E.p - Tav. n 15 Carta della vegetazione;
- Allegato E.q - Tav. n 16 Carta della vegetazione habitat;
- Allegato E.r - Tav. n 17 Carta delle valenze faunistiche;
- Allegato E.s - Tav. n 18 Carta delle aree di interesse faunistico;
- Allegato E.t - Tav. n 19 Idoneità e criticità del settore agricolo;
- Allegato E.u - Tav. n 21 Un paesaggio d'acqua;

- Allegato E.v - Tav. n 22 I paesaggi: tipologie e elementi percettivi;
- Allegato E.z - Tav. n 23 Le Unità di Paesaggio;
- Allegato E.a.a - Tav. n 24 Valore delle unità di paesaggio;
- Allegato E.b.b - Tav. n 25 Aree ed elementi lineari di connessione ecologica;
- Allegato E.c.c - Tav. n 26 Patrimonio architettonico;
- Allegato E.d.d - Tav. n 27 Patrimonio storico archeologico;
- Allegato E.e.e - Tav. n 28 Aree a Trasformabilità limitata;
- Allegato E.f.f - Tav. n 29 Proprietà pubbliche;
- Allegato E.g.g - Tav. n 29bis Proprietà pubbliche area lago di Ventina;
- Allegato E.h.h - Tav. n 30 Connessioni territoriali;

CONSIDERATO che l'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 stabilisce che "(...) *La Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione (...)*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2023, n. 745 avente ad oggetto la proposta di deliberazione consiliare concernente: "Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche" e i relativi allegati citati, con la quale la Giunta regionale si è pronunciata favorevolmente sulle osservazioni pervenute e ha sottoposto al Consiglio regionale l'approvazione del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, approvando contestualmente le proprie modifiche ed integrazioni allo stesso;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:

- Allegato 1.a - Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato 1.b - Schede Progetto;
- Allegato 1.c - Disciplinare della pesca;
- Allegato 1.d - Tav. n. 31 Perimetrazione Definitiva e area contigua;
- Allegato 1.e - Tav. n. 32 Zonizzazione;
- Allegato 1.f - Tav. n. 20 Carta dei servizi e delle strutture per la fruizione turistica e localizzazione degli interventi previsti nell'elaborato Allegato 1.b - Schede Progetto;
- Allegato 1.g - Tav. n. 33 Progetti: Percorso delle acque;
- Allegato 1.h - Tav. n. 34 Progetti: percorso dimore storiche e campi;
- Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della Disciplina della pesca;

DELIBERA

le premesse sono parti integranti del presente atto,

- di approvare il Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati prescrittivi:
 - Allegato 1.a - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Allegato 1.b - Schede Progetto;
 - Allegato 1.c - Disciplinare della pesca;
 - Allegato 1.d - Tav. n. 31 Perimetrazione Definitiva e area contigua;
 - Allegato 1.e - Tav. n. 32 Zonizzazione;
 - Allegato 1.f - Tav. n. 20 Carta dei servizi e delle strutture per la fruizione turistica e localizzazione degli interventi previsti nell'elaborato Allegato 1.b - Schede Progetto;
 - Allegato 1.g - Tav. n. 33 Progetti: Percorso delle acque;
 - Allegato 1.h - Tav. n. 34 Progetti: percorso dimore storiche e campi;
 - Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della Disciplina della pesca.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE DELL'AULA

VICE PRESIDENTE

(Giuseppe Emanuele Cangemi)

F.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 7 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

(Ing. Vincenzo Ialongo)

F.to digitalmente Vincenzo Ialongo

AT

 <p data-bbox="312 369 1211 414">Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile</p>
 <p data-bbox="395 1122 1150 1272">PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE</p>
<p data-bbox="320 1406 1161 1451">Allegato 1.a- Norme Tecniche di Attuazione</p>

SOMMARIO**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I ELABORATI DEL PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE E AMBITO DI RIFERIMENTO**

- Art. 1 Finalità del Piano e articolazione della normativa**
- Art. 2 Natura ed effetti del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile**
- Art. 3 Risoluzione di eventuali antinomie**
- Art. 4 Monitoraggio ambientale e valutazioni**
- Art. 5 Perimetrazione definitiva**
- Art. 6 Ambito di applicazione del Piano**
- Art. 7 Aree contigue**
- Art. 8 Disciplina delle aree contigue**
- Art. 9 Elaborati del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile**

CAPO II PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA

- Art. 10 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**
- Art. 11 Valutazione di Incidenza (VI)**
- Art. 12 Nulla osta e verifica di ammissibilità**
- Art. 13 Piani di utilizzazione aziendale (PUA)**

TITOLO II LE RISORSE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE

- Art. 14 Tutela e disciplina delle acque**
- Art. 15 Tutela dei bacini lacustri e delle lame**
- Art. 16 Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche**
- Art. 17 Tutela del reticolo idrografico minore**
- Art. 18 Canalizzazioni superficiali di drenaggio**
- Art. 19 Tutela delle sorgenti e pozzi ad uso idropotabile**
- Art. 20 Tutela e valorizzazione dei fontanili**

TITOLO III TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE E DELLA FAUNA SELVATICA

- Art. 21 Paesaggio naturale e fauna selvatica**
- Art. 22 Formazioni ripariali, reticolo ecologico, prati e prati pascoli, aree boscate**
- Art. 23 *Habitat* della direttiva europea**
- Art. 24 Fauna selvatica**
- Art. 25 Attività di prelievo faunistico**

TITOLO IV TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO ANTROPICO

- Art. 26 Paesaggio antropico**

- Art. 27 I paesaggi agrari e i paesaggi insediativi
- Art. 28 Promozione dell'agricoltura biologica e sociale
- Art. 29 Uso dei prodotti fitosanitari
- Art. 30 Risparmio idrico
- Art. 31 Aree e/o beni di interesse storico-archeologico
- Art. 32 Manufatti isolati di interesse estetico, tradizionale e paesaggistico
- Art. 33 Disciplina degli usi civici e delle terre collettive
- Art. 34 Patrimonio edilizio esistente e costruendo

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI PERCETTIVI DEL PAESAGGIO

- Art. 35 Elementi percettivi del paesaggio
- Art. 36 Tutela delle visuali
- Art. 37 Attività estrattive, discariche e centri di raccolta
- Art. 38 Reti aeree
- Art. 39 Impianti per la produzione di energia solare ed eolica
- Art. 40 Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione
- Art. 41 Integrazione paesistica dei nuovi manufatti
- Art. 42 Attività e interventi di recupero e riqualificazione ambientale

TITOLO VI ZONIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 43 Zonizzazione
- Art. 44 Zona A di Riserva integrale
- Art. 45 SOTTOZONA A1: specchi d'acqua
- Art. 46 SOTTOZONA A2: corsi d'acqua e fasce tampone
- Art. 47 SOTTOZONA A3: vegetazione ripariale e aree *Habitat* Natura 2000
- Art. 48 Zona B di Riserva generale
- Art. 49 SOTTOZONA B1: aree di espansione della vegetazione ripariale e degli *Habitat* Natura 2000
- Art. 50 SOTTOZONA B2: aree esondabili
- Art. 51 SOTTOZONA B3: aree boscate residue, cespuglieti
- Art. 52 Zona C di protezione
- Art. 53 SOTTOZONA C1: paesaggio agrario con prevalenza di elementi naturali
- Art. 54 SOTTOZONA C2: paesaggio agrario tradizionale di valore ambientale
- Art. 55 SOTTOZONA C3: paesaggio dell'agricoltura di transizione
- Art. 56 SOTTOZONA C4: paesaggio dei seminativi irrigui
- Art. 57 SOTTOZONA C5: paesaggio dei rilievi interni e pendici acclivi
- Art. 58 SOTTOZONA C6: paesaggio delle pendici agricole di valore paesaggistico ambientale
- Art. 59 SOTTOZONA C7: paesaggio dell'agricoltura intensiva

- Art. 60** Zona D di sviluppo e promozione economica e sociale
- Art. 61** SOTTOZONA D1: nuclei abitati e centri rurali isolati
- Art. 62** SOTTOZONA D2: nuclei di interesse architettonico/tipologico e monumenti isolati
- Art. 63** SOTTOZONA D3: servizi pubblici e privati
- Art. 64** SOTTOZONA D4: verde pubblico/impianti sportivi
- Art. 65** SOTTOZONA D5: aree per attività produttive
- Art. 66** SOTTOZONA D6: aree urbanizzate e grandi infrastrutture
- Art. 67** SOTTOZONA D7: aree di riqualificazione urbanistico-edilizia

TITOLO VII FRUIZIONE

- Art. 68** Infrastrutture e servizi della Riserva
- Art. 69** Porte della Riserva
- Art. 70** Musei-Centri visita
- Art. 71** Aree didattiche e aree attrezzate
- Art. 72** Viabilità, sentieri natura e sentieri escursionistici
- Art. 73** Superamento delle barriere architettoniche
- Art. 74** Localizzazione delle Porte della Riserva

TITOLO VIII PROGETTI

- Art. 75** Progetti

TITOLO IX RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE ZSC/ZPS PRESENTI NELLA RISERVA

- Art. 76** Tutela della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6020011 “Laghi Lungo e Ripasottile”

TITOLO X QUADRO DI RIFERIMENTO GIURIDICO ISTITUZIONALE

- Art. 77** Rapporti con il Piano di bacino
- Art. 78** Rapporti con la pianificazione paesistica
- Art. 79** Regolamento di attuazione e Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile
- Art. 80** Programma pluriennale di promozione economica e sociale
- Art. 81** Disciplina della pesca
- Art. 82** Poteri di deroga
- Art. 83** Disposizioni transitorie
- Art. 84** Disciplina transitoria degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua
- Art. 85** Sistema informativo territoriale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ELABORATI DEL PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE E AMBITO DI RIFERIMENTO

Art. 1

Finalità del Piano e articolazione della normativa

1. Il Piano ha la finalità di garantire la tutela del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e di tutti i beni paesaggistici, naturali, storici e culturali in essa contenuti, e di garantirne il corretto uso e la fruizione, attraverso le normative, gli interventi e le azioni ritenuti necessari. Ha inoltre la finalità di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali. Stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, e prevede l'organizzazione del territorio e la sua classificazione in zone e sottozone a seconda del regime di tutela necessario. Individua le aree contigue utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta e dei beni in essa contenuti, nonché la corretta fruizione degli stessi.
2. Promuove le attività agro-silvo-pastorali. Per attività agro-silvo-pastorali si intendono le attività agricole tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, comprese quelle di cui al medesimo articolo 2, comma 1 bis, lettere c), d) ed e).
3. Integrano il Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, le misure di conservazione, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 161/2016 e 256/2017, per gli *habitat* e le specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva *Habitat* e della direttiva Uccelli tenendo conto di quanto previsto nel Piano di gestione dei siti natura 2000 ricompresi nella Riserva naturale e nella deliberazione della Giunta regionale 612/2011;
4. La disciplina del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è regolata dal complesso così articolate:
 - TITOLO I: Disposizione generali
 - TITOLO II: Le risorse idriche e idrogeologiche
 - TITOLO III: Tutela e valorizzazione del paesaggio naturale
 - TITOLO IV: Tutela e valorizzazione del paesaggio antropico
 - TITOLO V: Disciplina degli elementi percettivi del paesaggio
 - TITOLO VI: Zonizzazione e Norme particolari
 - TITOLO VII: Fruizione
 - TITOLO VIII: Progetti
 - TITOLO IX: Recepimento delle Misure di Conservazione ZSC/ZPS presente nella Riserva naturale
 - TITOLO X: Quadro di riferimento giuridico istituzionale.

Art. 2

Natura ed effetti del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile

1. Il Piano ha la finalità di assicurare la tutela della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, prevedendo le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni e disciplinando l'uso ed il godimento delle sue risorse ambientali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani urbanistici di qualsiasi livello. Il Piano ha effetto dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse per gli interventi in esso previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
4. Il Piano viene aggiornato almeno ogni dieci anni dalla sua approvazione. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla l.r. 29/1997 e successive modifiche.
5. Il Piano è attuato mediante:
 - a) il rispetto dei divieti prescritti dalle presenti norme e della disciplina stabilita per le Zone di cui al Titolo VI delle presenti Norme;
 - b) per la realizzazione e l'attuazione dei progetti e degli interventi di cui al Titolo VII delle presenti Norme, l'Ente di gestione può avvalersi delle indicazioni contenute nelle Schede Progetto, gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute nello strumento di tutela paesaggistica vigente;
 - c) il coinvolgimento delle comunità locali nel perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità;
 - d) il Piano si attua altresì con gli strumenti previsti all'articolo 1, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.

Art. 3

Risoluzione di eventuali antinomie

1. La cartografia del Piano in scala 1:10.000 o 1: 5.000 è redatta su base aerofotogrammetrica e ha valore prescrittivo della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano.
2. In caso di contrasto fra Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevalgono le prime.

Art. 4

Monitoraggio ambientale e valutazioni

1. L'Ente di gestione anche in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 497/2007 (Attivazioni e disposizioni per l'organizzazione della Rete Regionale per il monitoraggio dello Stato di Conservazione degli *habitat* e delle specie della flora e della fauna-Direttiva 92/43/CEE), definisce, regola, controlla, valuta e mette in atto le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per aumentare il bagaglio di conoscenze nell'area naturale protetta e nelle aree contermini, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio previste dalla direttiva *Habitat* e dalla direttiva Uccelli, al fine di favorire una gestione basata sulla consapevolezza e su un'approfondita conoscenza del territorio.

Art. 5

Perimetrazione definitiva

1. La perimetrazione definitiva della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è riportata nella cartografia allegata al Piano in scala 1:10.000, Allegato 1.d - Tav. n. 31 Perimetrazione definitiva e area contigua.

Art. 6**Ambito di applicazione del Piano**

1. Il Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile ha effetto all'interno della perimetrazione definitiva della Riserva stessa, così come definita nella cartografia: Allegato 1.d - Tav. n. 31 Perimetrazione definitiva e area contigua.

Art. 7**Aree contigue**

1. Ai sensi della l.r. 29/1997, e successive modifiche, vengono individuate nella cartografia del Piano, Allegato 1.d - Tav. n. 31 Perimetrazione definitiva e area contigua, le aree esterne alla Riserva, che con essa hanno rapporti di continuità paesaggistica o funzionale, sotto il profilo ecologico e che rappresentano il collegamento con la rete ecologica locale e regionale, utili alla salvaguardia delle risorse naturali proprie della Riserva.
2. Le aree contigue, definite con provvedimento regionale, sono sottoposte a vincolo paesistico, come altresì disposto dall'articolo 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche; l'esercizio venatorio nelle aree contigue è regolamentato dall'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. Oltre alle aree identificate come sopra descritto, il Piano individua le ulteriori aree utili alla costruzione della rete ecologica regionale per le quali, pur non potendo dare indicazioni vincolanti, il Piano auspica un successivo intervento o l'adozione da parte degli enti locali di criteri di gestione territoriale utili a sottolineare il loro valore di continuità o possibile connessione funzionale con la Riserva.

Art. 8**Disciplina delle aree contigue**

1. Nelle aree contigue individuate dalle cartografie del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, la disciplina d'uso del territorio dovrà essere improntata alla salvaguardia delle residue aree naturali presenti, del paesaggio nei suoi elementi principali, nonché all'esercizio dell'agricoltura con metodi di conduzione compatibili con la conservazione delle risorse naturali e della qualità delle risorse idriche: è auspicabile pertanto che siano regolamentati l'utilizzo di diserbanti, pesticidi o altri composti chimici dannosi per la qualità delle acque, per le idrofite, per la fauna ittica, anfibia o in genere per la biodiversità.

Art. 9**Elaborati del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile**

1. Il Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è costituito dai seguenti elaborati:
 - ELABORATI PRESCRITTIVI
 - Allegato 1.a - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Allegato 1.b - Schede Progetto;
 - Allegato 1.c - Disciplinare della pesca;
 - Allegato 1.d - Tav. n. 31 Perimetrazione definitiva e area contigua;
 - Allegato 1.e - Tav. n. 32 Zonizzazione;

- Allegato 1.f - Tav. n. 20 Carta dei servizi e delle strutture per la fruizione turistica e localizzazione degli interventi previsti nell'elaborato: Allegato 1.b- Schede Progetto;
 - Allegato 1.g - Tav. n. 33 Progetti: Percorso delle acque;
 - Allegato 1.h - Tav. n. 34 Progetti: percorso dimore storiche e campi;
 - Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della disciplina della pesca;
- ELABORATI DESCRITTIVI
- A1 - Relazione: quadro conoscitivo;
 - A2 - Relazione: criteri e contenuti;
 - C - Repertorio delle unità di paesaggio;
 - Tav. n. 1 Perimetrazione originaria;
 - Tav. n. 2 Perimetro ZSC e ZPS;
 - Tav. n. 3 PTPR Tav A;
 - Tav. n. 4 PTPR Tav B;
 - Tav. n. 5 Vincolo Idrogeologico;
 - Tav. n. 6 Carta P.A.I.;
 - Tav. n. 7 Carta Geologica;
 - Tav. n. 8 Carta Geomorfologica;
 - Tav. n. 9 Carta Idrologica;
 - Tav. n. 10 Carta della microzonazione sismica;
 - Tav. n. 11 Carta Idrogeologica;
 - Tav. n. 12 Strumenti Urbanistici Comunali;
 - Tav. n. 13 Viabilità;
 - Tav. n. 14 Uso del suolo;
 - Tav. n. 15 Carta della vegetazione;
 - Tav. n. 16 Carta della vegetazione *habitat*;
 - Tav. n. 17 Carta delle valenze faunistiche;
 - Tav. n. 18 Carta delle aree di interesse faunistico;
 - Tav. n. 19 Idoneità e criticità del settore agricolo;
 - Tav. n. 21 La forma del territorio: un paesaggio d'acqua;
 - Tav. n. 22 I paesaggi: tipologie e elementi percettivi;
 - Tav. n. 23 Le Unità di Paesaggio;
 - Tav. n. 24 Valore delle unità di paesaggio;
 - Tav. n. 25 Aree ed elementi lineari di connessione della rete ecologica;
 - Tav. n. 26 Patrimonio architettonico;
 - Tav. n. 27 Patrimonio archeologico;
 - Tav. n. 28 Aree a Trasformabilità limitata;
 - Tav. n. 29 Proprietà pubbliche;
 - Tav. n. 29bis Proprietà pubbliche area lago di Ventina;
 - Tav. n. 30 Connessioni territoriali;
- ELABORATI REDATTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
- Rapporto Ambientale VAS (allegato 1- Sintesi non tecnica VAS e allegato 2 - Valutazione di Incidenza Laghi Lungo e Ripasottile);
 - Dichiarazione di Sintesi.

CAPO II

PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA

Art. 10 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di VIA, viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di VIA.
2. I progetti di opere e impianti compresi negli allegati A e B al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) sono sottoposti a procedura di VIA.
3. La normativa regionale di settore, inerente alle opere e gli interventi sottoposti a procedura di VIA, è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 884/2022 concernente le disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di VIA.

Art. 11 Valutazione di Incidenza (VI)

1. I piani, i progetti e le attività, previsti nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile che ricadono all'interno delle ZSC/ZPS e/o che anche se esterni, possono avere incidenza significativa sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, sono oggetto della procedura di VI.
2. La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano/progetto/attività, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione degli *Habitat* e delle specie (Fauna e Flora) presenti nel sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani/progetti/attività. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G) al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):
 - a) dimensioni, entità, superficie occupata;
 - b) settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
 - c) cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
 - d) fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
 - e) emissioni e rifiuti;
 - f) esigenze di trasporto;
 - g) durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
 - h) periodo di attuazione del piano e/o progetto;
 - i) caratteristiche salienti del sito;
 - j) impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
 - k) altro.
3. Per i progetti assoggettati a procedura di VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che interessano Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, la VI è ricompresa nell'ambito della già menzionata procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli *habitat* e sulle specie per i

quali detti siti e zone sono stati individuati.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del d.p.r. 357/1997, qualora nei siti ricadano tipi di *habitat* naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 12

Nulla osta e verifica di ammissibilità

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
2. Il nulla osta è pertanto atto endo-procedimentale del rilascio delle suddette concessioni o autorizzazioni ed ha il compito di verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano dell'area naturale protetta.
3. Il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, nei casi previsti dalla normativa vigente, è subordinato alla preventiva acquisizione della Pronuncia di VI, della quale recepisce contenuti e prescrizioni, fatte salve misure e modalità più restrittive e coerentemente dettagliate in conformità con la disciplina normativa del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile. Il soggetto competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni trasmette previa verifica della titolarità della istanza la richiesta di nulla osta all'Ente di gestione della Riserva.
4. Qualora l'autorizzazione riguardi opere, non rientranti tra gli obblighi previsti dall'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, dovrà essere comunque inviata semplice comunicazione. Non sono soggetti a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991, gli interventi di cui all'articolo 28, comma 4 *ter*, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
5. Sono fatti salvi gli interventi nulla ostanti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 29/1997, prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano.
6. Sono fatti salvi gli interventi previsti da piani forestali approvati prima della pubblicazione sul BUR del presente Piano, previo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997.

Art. 13

Piani di utilizzazione aziendale (PUA)

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis, lettera b), della l.r. 29/1997, nelle aree agricole classificate come zone B, C e D è consentita l'attuazione di Piani di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 delle norme del PTPR, anche approvati prima della data di pubblicazione del Piano sul BUR. L'approvazione dei PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione.

TITOLO II

LE RISORSE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE

Art. 14

Tutela e disciplina delle acque

1. Il Piano tutela le risorse idriche e idrogeologiche, in quanto patrimonio della collettività e principale fattore del carattere e dell'impronta idro-geomorfologica del paesaggio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e delle attività antropiche tradizionali qui insediate sin dai tempi remoti.
2. I bacini lacustri e il reticolo idrografico superficiale sono inoltre disciplinati dalla normativa particolare delle Sottozone A1 "Acque interne di elevato valore" e A2, "Corsi d'acqua e fasce di rispetto".
3. Sono oggetto di tutela ai sensi delle presenti norme:
 - i bacini lacustri
 - il reticolo idrografico superficiale costituito da:
 - acque pubbliche;
 - reticolo idrografico;
 - canalizzazioni superficiali;
 - sorgenti e pozzi ad uso idropotabile;
 - fontanili.

Art. 15

Tutela dei bacini lacustri e delle lame

1. I bacini lacustri e le lame comprendono gli interi specchi d'acqua e la fascia ripariale dei Laghi Lungo Ripasottile, Fogliano, Ventina, Vottone, Pozzo o Laghetto e le lame di Fausti, Fredda, Casa Rossa, Valle Tribolata, Vergara, Montisola.
2. Ai fini della tutela della loro integrità delle funzioni ecologiche e idrogeologiche in tutto il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile si applicheranno i seguenti divieti e prescrizioni:
 - a) tutti gli specchi d'acqua e le relative fasce di rispetto pari a mt 100 a partire dalla sponda devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative e le strutture esistenti, e le normali attività di conduzione dei terreni agricoli;
 - b) nella fascia di cui al comma 1 è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione naturale esistente; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi;
 - c) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza;
 - d) sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile;
 - e) è vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati;
 - f) è vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutte le sponde;
 - g) sono consentiti, previa autorizzazione della Riserva naturale e degli uffici regionali competenti in materia di Valutazione di Incidenza dei siti Natura 2000, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione ripariale a fini

- conservazionistici e alla realizzazione di percorsi di visita e attraversamento;
- h) l'attività agricola e zootecnica è consentita, a partire da una fascia di rispetto di mt 10,00 lineari dal culmine della scarpata arginale, "interna", nei modi e nelle forme di cui agli articoli 27 e 53 delle presenti Norme.
3. Al fine di tutelare la componente vegetazionale sia natante che ripariale dei corpi fluvio-lacustri sono vietate le seguenti attività:
- operazioni di taglio e sfalcio incontrollato a carico delle comunità riparie sommerse e semi-sommerse;
 - la coltivazione intensiva con uso di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti, anche nell'ambito di orti e serre, e la presenza di allevamenti animali nelle zone limitrofe (vedi lettera h) comma 2) i corpi d'acqua lentici e lotici;
 - la lavorazione del terreno a meno di 2 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni artificiali (lame, forme, canali e etc.) agricole permanenti;
 - l'accumulo e la dispersione aerea di concimi organici e lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami non depurati;
 - pascolo e stazzo permanente del bestiame.
4. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è volta alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), e alla conservazione ed alla riqualificazione degli *habitat* e delle comunità acquatiche.
5. L'attività della pesca è regolamentata da quanto previsto nello specifico elaborato Allegato 1.c- Disciplinare della pesca e nell'Allegato 1.i - Tav n. 35 Carta della disciplina della pesca.

Art. 16

Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile si applicheranno i seguenti divieti e prescrizioni:
- a) secondo quanto previsto dall'articolo 35 del PTPR e dall'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e successive modifiche, e le relative fasce di rispetto pari a mt. 150 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integri e ineditati, fatte salve le vigenti disposizioni normative;
 - b) nella fascia di cui al comma 1 è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione esistente; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi;
 - c) nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua e a tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi. Potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, nei corsi d'acqua di secondaria importanza, per tratti inferiori a 20 mt. e non ripetibili per distanze inferiori a 300 m. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare

- autorizzazione alla data di pubblicazione del presente Piano sul BUR;
- d) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza e attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate, previo nulla osta dell'Ente di gestione;
 - e) sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile;
 - f) è vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati;
 - g) è vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutti gli argini dei corpi idrici fluviali;
 - h) sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Sono altresì consentite le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere necessarie per il mantenimento di eventuali utilizzi produttivi delle acque già in essere. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'Ente di gestione l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree;
 - i) sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione riparia a fini conservazionistici, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla rimozione di rifiuti solidi e/o ostacoli di ogni tipo che limitino la circolazione idrica nel letto fluviale), e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
 - j) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e rete sotterranea, comprese le condotte interrato, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua in conformità con quanto previsto dalla disciplina paesaggistica vigente. Le opere o i tracciati dovranno mantenere integro il corso d'acqua, e la vegetazione esistente, ovvero, nei casi in cui non sia possibile, prevedere una idonea azione di sistemazione paesistica finalizzata in via prioritaria a favorire la ricostituzione spontanea della copertura vegetale, o la propagazione e ricostituzione con utilizzo di talee e postime prelevate in loco. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica, nonché da quella di VIA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - k) la gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è volta alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), e alla conservazione ed alla riqualificazione degli *habitat* e delle comunità acquatiche. L'attività della pesca è regolamentata da quanto previsto nello specifico elaborato Allegato 1.c - Disciplinare della pesca e nell'Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della disciplina della pesca;
 - l) L'Ente di gestione dell'area naturale protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale

protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, ai sensi dell'articolo 164 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

- m) entro la fascia di rispetto di dieci metri come disciplinato nell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 (che individua una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde, sottoposta a interesse paesaggistico) e nella fascia di due metri di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

Art. 17

Tutela del reticolo idrografico minore

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo minore e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile si applicheranno i seguenti divieti e prescrizioni:
 - tutti i corsi d'acqua di secondaria importanza, non iscritti negli elenchi di acque pubbliche di cui al Testo Unico approvato con r.d. 1775/1933 e successive modifiche, e le relative fasce di rispetto pari a mt 10 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integri e ineditati, fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di tutela paesaggistica;
 - si applicano, altresì, i divieti e le prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere da b) ad l).
2. Entro la fascia di rispetto di dieci metri come disciplinato nell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 (che individua una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde, sottoposta a interesse paesaggistico) e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

Art. 18

Canalizzazioni superficiali di drenaggio

1. Le pratiche agricole all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile devono comunque assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di drenaggio superficiale nei terreni agricoli, evitando colmamenti, spianamenti e livellamenti del terreno; laddove la funzionalità delle canalizzazioni risulti essere stata alterata per manomissione è fatto obbligo ai proprietari dei fondi di provvedere al ripristino delle stesse.

2. È vietata l'interruzione e/o l'impedimento del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, mediante la costruzione di rilevati o altro, a meno che non venga previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.
3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 5 metri da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente mantenute dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti, con l'obbligo di asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque e con il divieto assoluto di risagomatura delle sponde e taglio della vegetazione se non autorizzata dall'Ente di gestione della Riserva.

Art. 19

Tutela delle sorgenti e pozzi ad uso idropotabile

1. Le sorgenti e i pozzi comprendono tutte le sorgenti naturali e i pozzi, utilizzati o meno per l'approvvigionamento idrico.
2. Ai fini della tutela, nelle zone A, B e C della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile si applicherà la seguente prescrizione:
 - intorno alle sorgenti naturali e ai pozzi è istituita una fascia concentrica di salvaguardia. Un'area di tutela assoluta, che avrà un raggio di 10 metri lineari dal punto d'acqua, e dovrà essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio.

Art. 20

Tutela e valorizzazione dei fontanili

1. Sono oggetto di tutela tutti i fontanili presenti nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile. È fatto obbligo di provvedere alla loro conservazione, mantenimento in esercizio, restauro previo nulla osta dell'ente di gestione. Per quanto attiene i fontanili di interesse per la conservazione della piccola fauna, si applicheranno inoltre le Norme di cui all'articolo 24 "Fauna selvatica".

TITOLO III

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE E DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 21

Paesaggio naturale e fauna selvatica

1. Il paesaggio è elemento fondamentale ai fini della tutela del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e pertanto ne dovrà essere garantita l'integrità, evitando qualsiasi intervento che possa compromettere la continuità e i caratteri peculiari dello stesso. La tutela del paesaggio naturale si esplicherà attraverso la tutela della forma del suolo e attraverso la tutela del paesaggio vegetale e degli *habitat*.
2. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela da parte della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

Art. 22**Formazioni ripariali, reticolo ecologico, prati e prati pascoli, aree boscate**

1. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione ripariale, dei residui boschi e delle altre associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo o dove necessario incentivare l'estensione delle formazioni naturali e semi-naturali, migliorando le caratteristiche qualitative dei diversi tipi di ecosistemi.
2. Obiettivi particolari sono i seguenti:
 - preservare i residui lembi di vegetazione (suddivisa divisa nei tre strati: arboreo, arbustivo ed erbaceo) di tipo igrofila, sub-igrofila, idro-igrofila flottante, dell'intero sistema fluvio-lacustre;
 - conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli *habitat* della direttiva comunitaria;
 - conservare e incentivare l'espansione dell'attuale sviluppo delle tessere naturali minori, per la connettività territoriale della rete ecologica nelle aree a sfruttamento agricolo intensivo;
 - proteggere le residue formazioni forestali di pregio naturalistico ambientale o caratteristiche degli ambienti umidi ripariali, favorendo la loro espansione con il restauro ecologico nell'intorno dei siti di accantonamento;
 - avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura e dei dinamismi naturali dei tipi di vegetazione, per monitorare lo stato di salute dell'ecosistema fluvio- lacustre.
3. Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio forestale della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione della Riserva.
4. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), gli interventi selvicolturali all'interno della Riserva naturale devono essere conformi a quanto di seguito indicato, al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici dei boschi:
 - non è consentito abbattere gli alberi monumentali, di pregio paesaggistico, naturalistico, storico o culturale, anche morti, senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione. Dovranno essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di grandi dimensioni (pioppi, salici, ontani) sulle rive dei corsi d'acqua.
5. La vegetazione naturale spontanea è altresì tutelata dalla disciplina particolare dettata dalle Norme delle Sottozone articoli 47, 49, 50, 51.

Art. 23**Habitat della direttiva europea**

1. Gli *Habitat* di interesse comunitario presenti nella Riserva (Tav. n. 16 Carta della vegetazione-*Habitat*), sono stati inseriti e integrati nell'elaborato analitico del Piano. Inoltre, facendo riferimento alle "Misure di Conservazione delle ZSC/ZPS" presenti nel Piano di Gestione, gli *Habitat* identificati sono stati espressamente tutelati dalle specifiche prescrizioni indicate dal Piano di Gestione del ZSC/ZPS. All'interno di tali ambiti di tutela e conservazione dovranno essere rispettate le prescrizioni e obblighi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale 612/2011, nella deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 161 e nella deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2017, n. 256, riguardanti la designazione delle Misure di Conservazione e nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, per il mantenimento di uno stato di

conservazione soddisfacente degli *habitat* delle specie vegetali e faunistiche, e per la tutela ed il mantenimento delle numerose specie di Uccelli di interesse comunitario (ai sensi Direttiva Uccelli 2009/147/CE) presenti nella ZPS.

2. Agli *Habitat* e specie faunistiche presenti negli allegati alle direttive nella Scheda del sito Natura 2000, ivi comprese le altre forme di rilievo di vegetazione, si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

Art. 24 **Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività regionale, nazionale ed internazionale, e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela da parte della Riserva naturale. Per tale motivo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie faunistiche presenti, anche i loro *habitat* naturali e seminaturali, nonché tutti gli elementi territoriali di connessione fra gli stessi.
2. L'Ente di gestione promuove in modo prioritario la conservazione attiva e la tutela degli *habitat* faunistici e delle specie animali con particolare riferimento a quelle d'interesse comunitario e di interesse conservazionistico, alle quali si applicano le norme e le specifiche misure di conservazione contenute nella deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 161 e nella deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2017, n. 256.
3. L'Ente di gestione promuove e realizza azioni di informazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie animali presenti nella Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.
4. L'Ente di gestione promuove gli interventi di gestione faunistica quali le reintroduzioni ed i ripopolamenti; tuttavia, per il recupero delle specie localmente estinte o in decremento numerico, viene data priorità agli interventi di conservazione in situ, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle specie.
5. L'Ente di gestione promuove le più opportune attività di gestione e di ricerca al fine di assicurare un monitoraggio costante sulla distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario e di particolare interesse conservazionistico presenti all'interno della Riserva, mappando la localizzazione dei siti riproduttivi e/o delle aree rilevanti per lo svolgimento del loro ciclo vitale, definendo le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la natura dei dati di interesse, la cadenza dei rilevamenti e prevedendo la realizzazione di specifici progetti.
6. L'Ente di gestione promuove una corretta gestione delle comunità acquatiche, in senso conservativo; in particolare la gestione delle comunità ittiche all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è volta alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), e alla conservazione ed alla riqualificazione degli *habitat* e delle comunità acquatiche.
7. L'Ente di gestione nella pianificazione e programmazione territoriale tiene conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione predisponendo le necessarie valutazioni ambientali (VIA e VI) previste dalla normativa vigente per i piani, gli interventi, le attività che possono interferire con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli *habitat* di specie di interesse comunitario presenti nella Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

8. Nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è vietata l'introduzione di specie e popolazioni alloctone. L'Ente di gestione promuove la realizzazione di specifici studi di fattibilità indirizzati al contenimento o all'eradicazione programmata ed efficace delle specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive, secondo modalità e norme specificate nel regolamento.
9. L'Ente di gestione prevede la realizzazione di un efficace piano di sorveglianza (con particolare riferimento ai fenomeni di bracconaggio), con sezioni speciali dedicate a periodi e ad aree di particolare vulnerabilità.
10. L'Ente di gestione promuove e cura, anche favorendo e, se del caso, incentivando, l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati, per la realizzazione di progetti di ricerca.
11. Qualsiasi attività di ricerca scientifica, studio e didattica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ente.
12. I prelievi di individui e campioni della fauna devono essere limitati a quanto strettamente necessario. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione alla raccolta. In particolare, è tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro motivo. I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle norme vigenti.
13. Nei campionamenti faunistici devono venire utilizzati metodi tali da non compromettere la vitalità degli individui catturati e si dovrà provvedere con massima cautela e rapidità alla loro reimmissione in natura dopo l'effettuazione dei rilevamenti; deroghe particolari possono essere previste per la ricerca sugli invertebrati.
14. Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata da quanto specificatamente previsto nelle "Misure di Conservazione della ZSC/ZPS" e per quanto concerne l'attività della pesca, questa è regolamentata da quanto previsto nello specifico elaborato Allegato 1.c - Disciplinare della pesca e dall'Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della disciplina della pesca".

Art. 25

Attività di prelievo faunistico

1. Le attività di prelievo faunistico sono disciplinate dall'articolo 27 della l.r. 29/1997 e dalla l. 394/1991 e successive modifiche.
2. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è volta alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), e alla conservazione ed alla riqualificazione degli *habitat* e delle comunità acquatiche. Le modalità di pesca nei corpi idrici della Riserva, laddove consentite, rispettano tale indirizzo e non possono entrare in conflitto con le esigenze di tutela di altre entità faunistiche o floristiche di interesse comunitario e conservazionistico.
3. L'attività della pesca è regolamentata da quanto previsto nello specifico elaborato Allegato 1.c - Disciplinare della pesca e nell'Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della disciplina della pesca.

TITOLO IV TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO ANTROPICO

Art. 26 Paesaggio antropico

1. Il paesaggio è elemento fondamentale ai fini della tutela del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e pertanto ne dovrà essere garantita l'integrità, evitando qualsiasi intervento che possa compromettere la continuità e i caratteri peculiari dello stesso. La tutela del paesaggio, oltre che attraverso la tutela della forma del suolo e attraverso la tutela del paesaggio vegetale e degli *habitat*, si esplicherà anche attraverso la tutela ed il controllo delle attività agricole e del paesaggio agrario, del paesaggio insediativo, del paesaggio storico e dei beni storico culturali.

Art. 27 I paesaggi agrari e i paesaggi insediativi

1. Il Piano garantisce la conservazione e/o la riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi agrari e dei paesaggi insediativi storici, in quanto componenti fondamentali del paesaggio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.
2. In tutto il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile deve essere garantita l'integrità e la conservazione del paesaggio rurale e del paesaggio insediativo tradizionale, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari.
3. Per quanto attiene gli aspetti culturali, deve essere favorita la conservazione del tipico paesaggio della bonifica, con tutti gli elementi ad esso connessi, sia di tipo agricolo culturale, che di tipo insediativo, favorendo se necessario il ritorno a pratiche agricole compatibili tradizionali, e al recupero di colture di tipo storico tradizionali.
4. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti Norme, la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile potrà concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli, con colture tipiche e tecniche tradizionali, o per il recupero di strutture a fini agrituristici e di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento della Riserva naturale stessa.
5. La Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile potrà attivare interventi e iniziative di gestione concordata con i proprietari dei fondi al fine di promuovere forme di conduzione compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e sociale che l'agricoltura rappresenta nel territorio della Riserva naturale, in particolare in rapporto alle esigenze di salvaguardia della qualità delle acque e della vegetazione e fauna acquatica.
6. Oltre che dalle norme contenute nel presente capo, i diversi tipi di paesaggio antropici e rurali sono così distinti e disciplinati:
 - a) paesaggi agrari con presenza di elementi di valore naturalistico, ovvero le aree dove all'interno del tipico paesaggio agrario della bonifica si registra la presenza diffusa di residui elementi di tipo naturalistico, quali risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, etc. In queste aree, l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e

- Ripasottile è prevalentemente quello di preservare la varietà e l'integrazione fra elementi naturali e paesaggio agrario;
- b) paesaggi agrari tradizionali di valore ambientale, ovvero le aree agricole nelle quali le modalità di conduzione e utilizzo dei terreni hanno creato e conservano un paesaggio di tipo storico tradizionale, con presenza di elementi tipici della tradizione, quali siepi vive, filari, bordure, orti, alberi isolati, frutteti, canalizzazioni di drenaggio e irrigazione. In queste aree, l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di preservare la caratteristica tessitura dei terreni e la conservazione di tutti gli elementi della tradizione che contribuiscono alla formazione dell'immagine ricca e variegata delle aree stesse;
 - c) paesaggi dell'agricoltura di transizione, ovvero le aree dove il tipico paesaggio agricolo della piana si fonde e si integra con residui elementi di agricoltura familiare e tradizionale. In queste aree, l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di preservare questa alternanza, e favorire la conservazione di tutti gli elementi della tradizione che contribuiscono alla formazione dell'immagine composita delle aree stesse;
 - d) paesaggi dell'agricoltura produttiva, ovvero le aree dove l'agricoltura della piana assume i caratteri tipici dell'agricoltura produttiva estensiva. In queste aree l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di garantire la sopravvivenza e la produttività delle attività agricole, favorendone al contempo la riconversione verso modelli di coltivazione compatibili con la conservazione del patrimonio naturale della Riserva;
 - e) paesaggi delle pendici acclivi e dei rilievi interni, ovvero le aree caratterizzate dalla presenza di rilievi e pendici acclivi, che costituiscono nel paesaggio della piana un elemento distintivo e caratteristico. In queste aree, l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di conservare l'integrità dell'immagine percettiva dei rilievi;
 - f) paesaggio delle pendici agricole di valore paesaggistico ambientale, ovvero quelle aree acclivi che si elevano dalla piana e sono caratterizzate da pregevoli caratteri estetici paesaggistici, e qualità panoramiche. In queste aree, l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di conservare la qualità complessiva del paesaggio collinare;
 - g) paesaggio degli insediamenti diffusi, ovvero le aree caratterizzate dalla presenza più diffusa di insediamenti residenziali o produttivi, tali da configurarsi come nuclei organizzati. In queste aree l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di garantire la conservazione dei caratteri attuali, il miglioramento e la riorganizzazione dei caratteri insediativi e della qualità e fruibilità degli stessi;
 - h) paesaggio degli insediamenti rurali localizzati, ovvero le aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti residenziali o produttivi isolati. In queste aree l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di garantire la conservazione dei caratteri attuali, il miglioramento e la riorganizzazione dei caratteri insediativi e della qualità e fruibilità degli stessi;
 - i) paesaggio dei complessi di rilevanza architettonica tipologica, ovvero le aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti residenziali o produttivi di grande interesse tipologico, storico o architettonico, o comunque di strutture e complessi particolarmente rappresentativi dell'architettura della piana. In queste aree l'obiettivo del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è prevalentemente quello di garantire la conservazione dei caratteri storici dei complessi, il miglioramento e la riorganizzazione dei caratteri insediativi e della qualità e fruibilità degli stessi.

Art. 28**Promozione dell'agricoltura biologica e sociale**

1. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi euro unitari, nazionali e regionali.
2. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, socioassistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente.

Art. 29**Uso dei prodotti fitosanitari**

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari.
2. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle fasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N).

Art. 30**Risparmio idrico**

1. In considerazione delle accertate condizioni di carenza e riduzione delle riserve idriche, l'Ente di gestione favorisce l'adozione di misure finalizzate a razionalizzare il consumo di acqua potabile erogata dal civico acquedotto del Comune territorialmente competente, privilegiando l'uso domestico, agricolo e zootecnico e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile e non consentendo l'impiego di acqua potabile per usi diversi dal consumo umano (alimentare, igienico e pulizia personale).
2. L'Ente di gestione favorisce l'approvvigionamento da fonti indipendenti, acquedotti irrigui e/o ad esempio il recupero dell'acqua piovana, nonché da autobotti con acqua non potabile per le irrigazioni di giardini ornamentali e per il riempimento e ricambio di acqua di qualsiasi tipo di piscina, il lavaggio di piazzali e cortili, il lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi) o altri oggetti, per gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, etc., qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua), e in generale per qualsiasi attività non indispensabile.
3. L'Ente di gestione favorisce la realizzazione di cisterne private per la raccolta dell'acqua piovana a scopo non potabile.

Art. 31**Aree e/o beni di interesse storico-archeologico**

1. In tutto il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile dovrà essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico, paleontologico e storico-artistico, ai sensi della normativa vigente: sono tali le aree nelle quali i reperti, i giacimenti e i siti archeologici, paleontologici e storico-artistici anche non emergenti, costituiscono parte integrante del territorio e lo connotano come meritevole di tutela e di valorizzazione. Si tratta di:
 - a) aree già indagate con reperti storico-archeologici e monumentali conosciuti;
 - b) aree archeologiche composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
 - c) aree archeologiche o zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
 - d) aree e reperti di interesse storico archeologico individuati successivamente all'approvazione del presente Piano.
2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza. Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori. In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.
3. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico, ai sensi della vigente normativa, sono consentite e agevolate dall'Ente di gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le prospezioni archeologiche le azioni di tutela e conservazione dei beni storici ed archeologici secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di eventuali valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta.
4. Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di gestione dovrà essere tempestivamente informato di tale attività e solo successivamente, in caso di opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997.
5. Le aree archeologiche di cui al comma 1 del presente articolo ricadenti in zone agricole devono mantenere la stessa destinazione culturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.
6. Le Norme di cui al presente articolo si applicano in tutti i siti localizzati nonché alle aree di rispetto individuate dagli strumenti di tutela paesistica.

Art. 32**Manufatti isolati di interesse estetico, tradizionale e paesaggistico**

1. In tutto il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile dovranno essere conservati tutti i manufatti tipici dell'ambiente rurale o ad esso collegati, o che rappresentino

beni culturali tipici, o che abbiano caratteri architettonici meritevoli di conservazione, come archi e portali di ingresso, muri di recinzione, fontane e pozzi, decorazioni, edicole, colonne o altri elementi architettonici isolati. Di tutti questi manufatti sarà impedita la demolizione o modifica degli elementi costruttivi originali, e saranno consentiti i soli interventi di restauro conservativo, manutenzione e consolidamento, nonché le opere interne necessarie a garantire la fruibilità degli immobili e i raggiungimenti dei necessari requisiti funzionali, igienici e dimensionali.

Art. 33

Disciplina degli usi civici e delle terre collettive

1. Le aree gravate da usi civici sono comunque sottoposte a vincolo paesistico, come disposto dall'articolo 142, comma 1, lettera h) del d.lgs. 42/2004. Tale vincolo non si applica alle zone individuate negli strumenti urbanistici come zone A e B al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616).
2. I beni collettivi sono definiti all'articolo 3, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Art. 34

Patrimonio edilizio esistente e costruendo

1. Le nuove edificazioni o gli ampliamenti sono subordinati al recupero architettonico e funzionale dei manufatti eventualmente presenti in condizione di abbandono, fatiscenza o degrado, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente. Sono in ogni caso consentite le opere di adeguamento sismico, igienico - sanitario o di riqualificazione energetica o superamento delle barriere architettoniche.
2. È altresì consentita, ad esclusione dei manufatti di rilevanza architettonica tipologica di cui all'articolo 62 delle presenti Norme, la demolizione e ricostruzione di immobili e strutture fatiscenti, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, per giustificati motivi statici o di pubblica incolumità, previa presentazione di adeguata documentazione illustrativa della tipologia originale (fotografie, relazioni, documentazione storica, etc.), redatta da un tecnico abilitato. Sono in ogni caso consentiti cambi di destinazione d'uso a fini sociali, culturali, di servizio, di ricettività e di fruizione, di agriturismo, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
3. Nelle aree in cui siano consentite nuove edificazioni i volumi esistenti debbono essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie complessive consentite, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente. Qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, questi debbono essere realizzati in continuità o in adiacenza di quanto esistente. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico - sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio

mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.

4. Al fine di limitare il consumo di territorio e di tutelare l'integrità del paesaggio, qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di nuove edificazioni, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, si prescrive di prevedere quanto possibile ubicazioni in adiacenza o in continuità con i manufatti già esistenti.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

TITOLO V

DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI PERCETTIVI DEL PAESAGGIO

Art. 35

Elementi percettivi del paesaggio

1. Al pari delle risorse naturali, storiche e culturali, il paesaggio è elemento fondamentale ai fini della tutela del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e pertanto ne dovrà essere garantita l'integrità, evitando qualsiasi intervento che possa compromettere la continuità e i caratteri peculiari dello stesso.
2. La tutela del paesaggio, oltre che attraverso la tutela della forma del suolo e attraverso la tutela del paesaggio vegetale e degli *habitat*, il controllo delle attività agricole e la tutela del paesaggio agrario, del paesaggio insediativo, del paesaggio storico e dei beni storico culturali, si esplica anche attraverso la tutela degli elementi percettivi del paesaggio.

Art. 36

Tutela delle visuali

1. Ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è vietata ogni attività di modifica dello stato dei luoghi che impedisca la visuale. La messa in opera di cartellonistica stradale pubblicitaria sarà consentita nelle sole Zone C e D, previa acquisizione di Nulla osta preventivo della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, fatti salvi i cartelli posti a cura delle autorità competenti indispensabili a garantire la sicurezza e la funzionalità della circolazione stradale e quelli predisposti dalla Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile per la conoscenza e fruizione del patrimonio naturale e ambientale.

Art. 37

Attività estrattive, discariche e centri di raccolta

1. In conformità a quanto previsto dalla l.r. 29/1997 nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è vietata l'apertura di nuove cave o miniere, e ogni attività di ricerca o estrazione di materiale litoide.
2. È, altresì, vietata l'apertura di centri di stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti o sostanze pericolose o nocive, sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione o rottamazione di autoveicoli, impianti di trattamento dei rifiuti nocivi o pericolosi.

Art. 38 **Reti aeree**

1. Nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, ad eccezione delle Zone D, sarà di norma impedita la messa in opera di nuove reti aeree.
2. Qualora le reti aeree esistenti dovessero essere oggetto di lavori di manutenzione, modifica o integrazione, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità di un loro interrimento.

Art. 39 **Impianti per la produzione di energia solare ed eolica**

1. Ai fini sia di tutela del paesaggio che di promozione dell'utilizzo di energie alternative nel territorio della Riserva naturale saranno consentiti, previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente e previa verifica di coerenza con gli strumenti di salvaguardia e gestione previsti dalle normative vigenti, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con le seguenti limitazioni:
 - a) gli impianti posizionati sulle coperture dei fabbricati legittimamente esistenti saranno consentiti con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale identificati nella cartografia di Piano Tav. n. 26 Patrimonio Architettonico;
 - b) nelle zone D, si favorisce l'installazione di micro-generatori eolici per le abitazioni e le aziende;
 - c) nella zona B e nella zona C e nella zona D la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente a servizio di attività agricole e/o zootecniche. Sono consentiti gli impianti di piccole dimensioni qualora integrati agli edifici legittimamente esistenti a servizio delle abitazioni;
 - d) nella zona A è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di piccole dimensioni qualora integrati agli edifici legittimamente esistenti e nei limiti in cui sia strettamente necessaria e funzionale allo svolgimento delle attività ammesse in base alle presenti Norme;
 - e) in ogni caso non è mai consentita in nessuna zona di piano la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra né la realizzazione di nuovi impianti eolici con esclusione di micro-generatori eolici strettamente funzionali alle esigenze delle abitazioni o delle aziende, previa verifica delle rotte delle specie migranti che sostano nell'area naturale protetta, e dell'agro voltaico a condizione che l'impianto non sia superiore al 30% della proprietà agricola;
 - f) gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui ai punti precedenti, devono rispettare le disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 40 **Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione**

1. Tutte le opere attuate da comuni, enti pubblici e privati, singoli utenti, che prevedono manutenzione della viabilità, attività edilizia pubblica e privata, progettazione e attuazione di interventi pubblici, restauri e recupero di beni storici, aree pubbliche, reti tecnologiche di impianti e servizi, gestione e manutenzione del patrimonio esistente saranno soggetti alle seguenti cautele:
 - a) tutte le richieste di autorizzazione relative ad opere da realizzare all'interno di Zone A e B dovranno prevedere un dettagliato studio e indicazione delle aree di cantiere, modalità di

- approvvigionamento dei materiali, aree di stoccaggio, sgombero dei materiali di risulta;
- b) qualsiasi intervento da realizzare in queste zone, dovrà essere effettuato al di fuori dei periodi riproduttivi della fauna, per evitare eccessi di disturbo dovuti al rumore e alla presenza umana costante;
 - c) opere di manutenzione della viabilità e delle reti a terra, gli interventi dovranno essere eseguiti con mezzi idonei a seconda delle caratteristiche delle reti o delle sezioni stradali interessate, in modo da evitare interventi di modifica di scarpate e pendii laterali dovute all'utilizzo di mezzi di dimensioni eccessive. Per il ricarico e la risagomatura dei fondi stradali dovranno essere utilizzati materiali lapidei locali, evitando il ricarico dei fondi con altri tipi di inerti, quali silice, o pezzame di scarto lapideo misto, o altri materiali di recupero. In ogni caso non dovranno essere abbandonati rifiuti, resti di scavo o altre lavorazioni;
 - d) opere di manutenzione delle strutture esistenti, negli interventi di manutenzione, rivolti alla conservazione e rinnovo dei manufatti esistenti all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, dovranno essere adottate cautele rivolte sia alla salvaguardia dei caratteri originari delle strutture, sia alle modalità di esecuzione, approvvigionamento di materiali e installazione dei cantieri. Negli interventi effettuati su manufatti situati all'interno delle Zone A e B dovranno essere adottate idonee cautele nelle modalità di trasporto e accesso con mezzi meccanici, come anche nell'esecuzione di malte, getti in calcestruzzo o altre lavorazioni, evitando la dispersione di residui di liquidi e l'abbandono di materiali di scarto.
2. Negli interventi sulle infrastrutture viarie pubbliche esistenti, ove consentiti, riguardanti manutenzione, ammodernamento e messa a norma delle stesse, dovrà essere predisposta una fascia di rispetto concordata con l'Ente di gestione in base alla classificazione della viabilità come da nuovo Codice della Strada. Tali opere dovranno essere definite da un progetto integrato, con elaborati grafici in opportuna scala di dettaglio, al fine di assicurare il contestuale perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e di corretto inserimento paesaggistico e di miglioramento delle visuali percepite dagli utenti della strada, nonché di aumento della sicurezza della circolazione carrabile pedonale e ciclabile;
 3. verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.

Art. 41

Integrazione paesistica dei nuovi manufatti

1. I nuovi fabbricati, se consentiti dagli strumenti di tutela paesaggistica, o le trasformazioni, ristrutturazioni e modifiche di fabbricati esistenti, fatte salve le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, dovranno prevedere idonei accorgimenti atti a mitigare il loro impatto sul paesaggio e a favorire la loro integrazione nel contesto paesistico, quali alberature, filari, siepi, schermature verdi, con utilizzo di specie autoctone o ornamentali purché tipiche della tradizione locale.
2. Gli interventi di piantumazione a scopo ornamentale in ambiente agricolo e periurbano nelle Zone C e D, sono volti alla protezione, alla riqualificazione, alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive. Per essi si prescrive l'uso di essenze facenti parte dei seguenti aggruppamenti antropici:
 - a) essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari e urbani, quali querce spoglianti e sempreverdi, olmi, bagolari, faggi, tigli, platani, pioppi, salici, ontani;
 - b) essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari, quali olivi, noci, castagni, ciliegi, peri, meli;

- c) essenze introdotte in epoca assai remota acclimatate e naturalizzate con il paesaggio agrario e perturbano, quali cipressi e pini domestici, di cui è consentita la messa a dimora di individui isolati. Per essi deve essere in ogni caso evitata la messa a dimora di:
- *Prunus laurocerasus*;
 - *Ligustrum lucidum*;
 - *cultivar ornamentali di Cytisus scoparius e Tamarix africana*;
 - *Acer platanoides*;
 - *Pseudoplatanus cfr. forma atropurpurea e rubra*;
 - *Cedrus libani, deodara e atlantica*;
 - *Pinus halepensis, nigra e pinaster*;
 - *Chamaecyparis sp. Pl.*;
 - *Cupressus lambertiana*;
 - *Thuja sp.pl.*;
 - *Abies alba*;
 - *Picea abies*.
3. In caso di giardini attigui ad aree boscate va evitata accuratamente la messa a dimora di *Laurus nobilis*, e *Ilex aquifolium* (anche in forme variegate).

Art. 42

Attività e interventi di recupero e riqualificazione ambientale

1. All'interno del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile potranno essere attivati interventi di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza di aree degradate, quali scarpate stradali, pendii soggetti ad erosione, zone soggette a dilavamento per lo scorrimento delle acque, zone degradate per attività antropiche o realizzazione di strutture, pendici denudate per tagli o attività colturali eccessive.
2. In ogni caso gli interventi proposti dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, e i progetti dovranno contenere elementi sufficienti per la valutazione degli effetti immediati e futuri delle opere proposte, e dovranno garantire il mantenimento o il recupero delle caratteristiche naturali dei siti, con esclusione di inserimenti di elementi estranei agli equilibri e all'ambiente naturale.

TITOLO VI

ZONIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 43

Zonizzazione

1. Il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile è diviso in zone, secondo le seguenti classificazioni:
 - a) Zona A di RISERVA INTEGRALE
 - b) Zona B di RISERVA GENERALE

- c) Zona C di PROTEZIONE.
 - d) Zona D di SVILUPPO E PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.
2. All'interno delle suddette Zone, sono poi individuate Sottozone per la migliore definizione, salvaguardia, valorizzazione, promozione o sviluppo dei valori e delle attività presenti.
 3. Sono infine individuate aree contigue ai sensi della l.r. 29/1997, disciplinate dall'articolo 7 delle presenti Norme.
 4. Nelle zone B – Riserva Generale, nelle zone C – Protezione e nelle zone D – Promozione Economica e sociale sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del d.p.r. 380/2001 del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle singole Zone e Sotto zone di cui ai successivi articoli. Le eventuali prescrizioni del nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 dovranno garantire le finalità di tutela della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991. Sono fatti salvi i manufatti di interesse storico tipologico.
 5. È consentita la realizzazione nelle zone B, C, D del piano, di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergo-tende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'Ente di gestione per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche

Art. 44

Zona A di Riserva integrale

1. La Zona A comprende tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico o documentario, quali i laghi, i corsi d'acqua, le formazioni ripariali, il reticolo ecologico, le fasce ripariali di rilevante valore naturalistico. Le Zone A sono pertanto destinate alla integrale conservazione delle risorse naturali, del paesaggio, degli equilibri ecologici, della biodiversità.
2. All'interno delle zone A dovrà, di norma, essere impedita qualsiasi attività di modificazione, alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica, incompatibile con l'ambiente naturale e il paesaggio.
3. Inoltre, poiché rappresentano il più importante polo di attrazione dei visitatori all'interno della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente, all'interno delle Zone A saranno consentite limitate attività di corretta fruizione turistica naturalistica, di studio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi successivi.
4. Nelle Zone A sarà consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli

ambienti originari, e con l'esclusione delle Zone A destinate a Tutela Speciale di Protezione Assoluta, nelle quali sarà interdetta ogni attività.

5. Saranno inoltre consentite attività di riqualificazione e ripristino dell'ambiente naturale condotte e attuate direttamente dall'Ente di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, e attività finalizzate alla conservazione degli importanti e peculiari caratteri della presenza dell'uomo in questo ambiente, laddove questa si integri con i caratteri naturali dei luoghi per formare un ambiente seminaturale di grande interesse estetico e paesaggistico.
6. Le attività di ricerca scientifica saranno consentite, previa autorizzazione da parte della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e valutazione dell'impatto delle attività sull'ambiente naturale.
7. All'interno della Zona A potranno essere individuate, alla luce delle ricerche svolte o delle necessità di ricerca scientifica, ulteriori limitate aree da destinare a Tutela Speciale di Protezione Assoluta, per il controllo dello sviluppo degli ecosistemi naturali, e in queste aree potrà essere interdetto l'accesso. Tali aree dovranno essere tabellate e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale e nella fruizione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati, e allestendo adeguati supporti per la migliore conoscenza e comprensione della stessa, e per il suo inserimento nei programmi o circuiti di fruizione turistica e didattica della Riserva stessa.
8. Nelle Zone A sarà consentita la manutenzione e il miglioramento delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni, la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli *standards* di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, per l'osservazione della fauna e per la didattica, informazione e interpretazione dell'ambiente, attrezzature per la sosta, con l'esclusione delle zone A destinate a protezione assoluta.
9. Saranno altresì possibili interventi mirati alla "rinaturalizzazione" di quelle parti del territorio manomesso o trasformato dall'attività umana o degrado anche per fattori naturali, e sempre che la "rinaturalizzazione" sia consigliabile nella dinamica complessiva di gestione delle risorse e di migliore protezione e fruizione del territorio, ed in ogni caso privilegiando i fenomeni di ricomposizione spontanea.
10. Nelle Zone A sono prescritti i seguenti divieti:
 - a) è vietato il transito del bestiame domestico, nonché di cani o altri animali anche al guinzaglio;
 - b) è vietata la costruzione di recinzioni con modalità che non consentano lo spostamento della fauna;
 - c) è vietata la coltivazione;
 - d) è vietato ogni intervento di piantumazione a scopo ornamentale;
 - e) è vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, di qualsiasi tipo e con qualunque modalità;
 - f) è vietata l'apertura di nuove strade; la viabilità esistente e i sentieri saranno mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche;
 - g) è vietato utilizzare sostanze chimiche per attività erbicida, fitosanitaria e di fertilizzazione;
 - h) secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997, in queste zone non sarà consentita l'edificazione.
11. Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano sul BUR, saranno consentiti i soli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)

del d.p.r. 380/2001.

12. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 45

SOTTOZONA A1: specchi d'acqua

1. Sono i bacini di acque aperte nei quali si registra la più alta concentrazione di risorse naturali e/o faunistiche, o quelle antistanti le fasce ripariali di più alto interesse naturalistico. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
 - è vietata la balneazione e la navigazione;
 - è vietata la realizzazione di attracchi per natanti o altre strutture, quali piattaforme, moli, etc.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 46

SOTTOZONA A2: corsi d'acqua e fasce tampone

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua di alto valore ambientale naturalistico, comprese idonee fasce tampone di 10 mt su entrambe le sponde, dal culmine del margine attivo. Oltre a quanto previsto dalle presenti Norme, all'articolo 16, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
 - a) la vegetazione ripariale e la vegetazione arborea dovranno essere lasciate alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni, e con la sola eccezione di interventi indispensabili per la sicurezza, o l'officiosità idraulica del corso d'acqua o per la gestione della fauna presente;
 - b) il taglio e la rimozione di vegetazione arborea, qualora necessario, dovrà seguire le prescrizioni contenute nel presente Piano dell'area naturale protetta, e nel caso gli interventi ricadano nei siti Natura 2000, deve essere sottoposto a specifica procedura di VI.
2. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
 - è vietata la balneazione e la navigazione a motore, ad eccezione del fiume Velino in cui la navigazione a motore è consentita;
 - l'attività di pesca sia professionale sia sportiva è consentita nei limiti indicati nell'elaborato Allegato 1.c - Disciplinare della pesca e nell' Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della disciplina della pesca.
3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 47

SOTTOZONA A3: vegetazione ripariale e aree *Habitat* Natura 2000

1. Sono le aree nelle quali si registra la presenza di formazioni ripariali di più alto valore ambientale,

naturalistico documentario, di *Habitat* della Direttiva, di componenti vegetali lineari o isolate di primaria importanza per la rete ecologica.

2. Nella sottozona in presenza di formazioni ripariali e *habitat* Natura 2000, si applicheranno le seguenti, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti Norme:
 - le diverse forme di vegetazione appartenenti a questo tipo devono essere rilasciate all'evoluzione naturale;
 - le formazioni caratterizzate da vegetazione ripariale dovranno essere lasciate alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni, e con la sola eccezione di interventi indispensabili per la sopravvivenza della fauna presente;
 - sono vietate le operazioni di asportazione, taglio e sfalcio a carico delle comunità riparie e acquatiche, galleggianti e radicanti, a meno che non siano giustificate da evidenti ragioni legate alla sicurezza o motivazioni igienico-sanitarie;
 - il taglio, qualora autorizzabile, nel caso gli interventi ricadano nei siti Natura 2000, deve essere sottoposto a specifica procedura di Valutazione di Incidenza.
3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 48

Zona B di Riserva generale

1. Sono aree nelle quali gli elementi naturali ed i valori geomorfologici, paesaggistici e ambientali conservano caratteri tali da costituire ambienti di rilevante interesse, importanti come testimonianze della originaria copertura vegetale, o come *habitat* per la fauna, o come componenti del valore paesaggistico complessivo dell'area, o come aree di collegamento fra le Zone A ed il resto del territorio, e che per questo svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio attuale del paesaggio, e delle risorse naturali contenute nelle zone A, delle quali sono il complemento.
2. La Zona B comprende le seguenti sottozone:
 - B1, aree di potenziale espansione della vegetazione ripariale e degli *Habitat* Natura 2000;
 - B2, aree di possibile esondazione dei bacini lacustri;
 - B3, residue aree boscate o coperte da vegetazione a macchia o cespuglieti.
3. L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali e dei siti nel loro aspetto attuale come *habitat*, e come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.
4. In queste zone si osserveranno le seguenti prescrizioni:
 - dovrà essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica;
 - i terreni dovranno essere mantenuti a colture erbacee o arboree secondo il loro utilizzo attuale, e gestiti secondo principi di ecosostenibilità;
 - dovranno essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti;
 - i boschi esistenti dovranno essere lasciati al loro attuale sviluppo. L'eventuale taglio anche a fini colturali o di miglioramento ecologico di boschi dovrà essere preceduto da una campagna di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza/sensibilità/vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario

- rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni;
- è vietato il pascolo brado e la presenza di cani privi di guinzaglio;
 - è vietato ogni intervento di piantumazione a scopo ornamentale;
 - le siepi vive e le recinzioni naturali dovranno essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni o delimitazioni dovranno essere realizzate esclusivamente con "siepe viva" e con l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone, o con paleria in legno;
 - è vietata la costruzione di recinzioni con modalità che non consentano lo spostamento della fauna;
 - la viabilità esistente ed i sentieri saranno mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche. Potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali esistenti;
 - in ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti;
 - è vietato utilizzare sostanze chimiche per attività erbicida, fitosanitaria e di fertilizzazione.
5. Nelle Zone B saranno inoltre consentiti la realizzazione di opere pubbliche e interventi pubblici di miglioramento e recupero ambientale e tutela idrogeologica, gli impianti di adduzione idrica, illuminazione pubblica interrata, reti pubbliche di telecomunicazione con esclusione di antenne ripetitrici, opere igieniche sanitarie, opere necessarie all'eliminazione di reti esterne aeree.
6. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 49

SOTTOZONA B1: aree di espansione della vegetazione ripariale e degli *Habitat* Natura 2000

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
- nelle fasce costiere sarà vietata ogni trasformazione dello stato dei luoghi, installazione fissa o realizzazione di manufatti in una fascia di 10 metri dalla linea di battigia, fatti salvi eventuali percorsi pedonali in terreno naturale o sopraelevati in materiali lignei, senza attrezzature;
 - è vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, di qualsiasi tipo e con qualunque modalità;
 - sono vietate le operazioni di asportazione, taglio e sfalcio a carico delle comunità riparie e acquatiche, galleggianti e radicate, a meno che non siano giustificate da evidenti ragioni legate alla sicurezza o motivazioni igienico-sanitarie. Il taglio, qualora autorizzabile, nel caso gli interventi ricadano nei siti Natura 2000, deve essere sottoposto a specifica procedura di VI.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 50

SOTTOZONA B2: aree esondabili

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti Norme:

- sarà vietata ogni trasformazione dello stato dei luoghi, installazione fissa o realizzazione di manufatti, fatti salvi eventuali percorsi pedonali in terreno naturale o sopraelevati in materiale lignei, senza attrezzature;
 - è vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, di qualsiasi tipo e con qualunque modalità;
 - sono vietate le operazioni di asportazione, taglio e sfalcio a carico delle comunità riparie e acquatiche, galleggianti eradicanti, a meno che non siano giustificate da evidenti ragioni legate alla sicurezza o motivazioni igienico-sanitarie. Il taglio, qualora autorizzabile, nel caso gli interventi ricadano nei siti Natura 2000, deve essere sottoposto a specifica procedura di VI.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 51

SOTTOZONA B3: aree boscate residue, cespuglieti

1. I boschi, le boscaglie ed i cespuglieti esistenti dovranno essere lasciati al loro attuale sviluppo o sottoposti a eventuali interventi migliorativi o colturali. L'eventuale taglio anche a fini colturali o di miglioramento ecologico di boschi dovrà essere preceduto da una campagna di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza/sensibilità/vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 52

Zona C di protezione

1. Sono quelle parti del territorio dove pur non registrandosi la presenza di rilevanti valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri e aspetti di elevato valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale agricolo pregevole nel suo complesso o testimonianza del paesaggio della bonifica della piana, e dove l'interesse prevalente è quello di coniugare sviluppo compatibile e conservazione del paesaggio, attraverso il mantenimento e la valorizzazione di questo equilibrio e dei segni delle attività tradizionali dell'uomo, e della salvaguardia del rapporto armonico che queste parti del territorio hanno con le zone a prevalente interesse naturalistico, che con esse si integrano.
2. La Zona C comprende pertanto le aree disciplinate dalle seguenti Sottozone:
- C1, Paesaggio agrario con prevalenza di elementi naturali;
 - C2, Paesaggio agrario tradizionale di valore ambientale;
 - C3, Paesaggio dell'agricoltura di transizione;
 - C4, Paesaggio dei seminativi irrigui;
 - C5, Paesaggio dei rilievi interni e pendici acclivi;
 - C6, Paesaggio delle pendici agricole di valore paesaggistico e ambientale;
 - C7, Paesaggio dell'agricoltura intensiva.

3. Nelle Zone C compatibilmente con gli obiettivi di conservazione del paesaggio e degli equilibri naturali dello stesso, saranno consentite ed incentivate le attività tradizionali in atto e favorito lo sviluppo di nuove attività compatibili. Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica;
 - dovranno essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o comunque specie autoctone o della tradizione locale;
 - le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo;
 - i terreni agricoli abbandonati devono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al loro originario utilizzo agricolo;
 - le siepi vive e le recinzioni naturali dovranno essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni o delimitazioni dovranno essere realizzate esclusivamente con "siepe viva" e con l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone, o con paleria in legno;
 - i manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali;
 - è consentita la realizzazione di opere pubbliche e interventi pubblici di miglioramento e recupero ambientale e tutela idrogeologica, gli impianti di adduzione idrica, illuminazione pubblica interrata, reti di telecomunicazione interrate, opere igieniche sanitarie, le opere necessarie all'eliminazione di reti esterne aeree;
 - non è consentita la modifica della sagoma e delle sezioni delle strade esistenti, o l'apertura di nuove strade. Le strade carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale con possibile modifica dello stesso e messa in opera di pavimentazioni in asfalto, previo parere della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali esistenti.
 - è vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e altre modifiche del suolo che comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno tali da costituire danno per il paesaggio, ovvero interruzione e modifica dell'unità funzionale e visiva del paesaggio agrario e della tipologia culturale;
 - per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti norme, la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile potrà concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;
4. Nelle Zone C con presenza di *habitat* comunitari, come individuati nella Tav n. 16 Carta della Vegetazione-*Habitat*, dovrà essere rilasciata una fascia di rispetto di almeno 5 m interdetta dalle attività agricole.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva
6. Per quanto attiene specificatamente alle attività produttive agricole e alla conduzione dei fondi ricompresi nelle Zone C, si elencano a seguire le principali prescrizioni di buona pratica agricola

per il mantenimento, miglioramento e valorizzazione dell'*habitat* naturale (con particolare riferimento alle risorse idriche ed al sistema delle acque profonde e superficiali dell'area), del paesaggio rurale e del tessuto agricolo, oltre che per la valorizzazione delle attività economico-produttive agricole. In tal senso, per la gestione del sistema agricolo della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile si è definito un sistema di:

- obiettivi che indicano in termini concreti i risultati attesi sia in direzione della salvaguardia del territorio, che del potenziamento del settore agricolo;
- sub-obiettivi, che specificano più dettagliatamente i risultati attesi, e per i quali può essere individuato un primo sistema di indicatori di efficacia per gli interventi attuati;
- azioni, traducibili in un sistema complesso di prescrizioni e vincoli tecnici da applicarsi sul territorio da parte degli operatori locali (manuale di buona pratica agricola ad uso del singolo operatore), oltre che di indirizzo ed orientamento dello sviluppo rurale locale, riferibile a tutte le attività del comparto agroforestale e che rispondono a criticità operative individuate nel Piano; si articolano in vincoli ed indirizzi che rappresentano il complesso di norme, prescrizioni ed orientamenti di sviluppo e le linee-guida per l'evoluzione dell'intero sistema agricolo.

7. Per la Zona C e la sua articolazione in Sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, quindi, il sistema individuato di obiettivi, sub-obiettivi e relative azioni, è così articolato:

OBIETTIVO A	evitare inquinamento, contaminazione chimica da prodotti fitosanitari e fertilizzanti, e depauperamento dell'ambiente, della falda acquifera e delle risorse idriche profonde e superficiali
Sub obiettivo A.1	diffondere le tecniche di produzione agricola ecocompatibili (integrata e biologica)
<i>azioni</i>	<i>A.1.1 - riduzione dell'utilizzo di input agricoli inquinanti e applicazione pratiche agricole e di gestione dei terreni agricoli integrate</i>
	<i>A.1.2 - sostegno all'ingresso delle aziende di produzione al sistema di certificazione biologico</i>
Sub obiettivo A.2	contenere l'uso di fitofarmaci di sintesi di tutte le classi
<i>azioni</i>	<i>A.2.1 - istituzione di un sistema di verifica del Registro aziendale - Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari</i>
Sub obiettivo A.3	contenere l'uso di fertilizzanti di sintesi
<i>azioni</i>	<i>A.3.1 - istituzione un sistema di verifica del Registro aziendale - Registro dei trattamenti con fertilizzanti</i>
	<i>A.3.2 - contenimento degli effetti dello spargimento delle deiezioni di animali allevati</i>
Sub obiettivo A.4	contenere l'utilizzo di acqua di falda per scopi agricoli
<i>azioni</i>	<i>A.4.1 - monitoraggio dei prelievi da pozzi esistenti</i>
	<i>A.4.2 - controllo dell'apertura di nuovi pozzi</i>
OBIETTIVO B	favorire la rinaturalizzazione dell'area e la conservazione degli spazi o elementi naturali e seminaturali caratteristici dei paesaggi agrari
Sub obiettivo B.1	creare un ambiente adatto allo sviluppo della fauna selvatica

<i>azioni</i>	<i>B.1.1 - ampliamento degli spazi disponibili per il rifugio, la riproduzione e l'alimentazione della fauna selvatica, anche con valenza di corridoi ecologici</i>
Sub obiettivo B.2	Creare un ambiente adatto allo sviluppo della flora selvatica
<i>azioni</i>	<i>B.2.1 - ampliamento degli spazi disponibili per la riproduzione delle specie floristiche a ciclo annuale</i>
	<i>B.2.2 - ampliamento degli spazi disponibili per la riproduzione delle specie floristiche a ciclo poliennale</i>
Sub obiettivo B.3	tutelare le biodiversità agrarie vegetali e zootecniche
<i>azioni</i>	<i>B.3.1 - tutela delle biodiversità agrarie vegetali</i>
	<i>B.3.2 - tutela delle biodiversità agrarie zootecniche</i>

OBIETTIVO C	conservare gli <i>habitat</i> naturali e mantenere gli ecosistemi agricoli
Sub obiettivo C.1	ridurre il rischio di incendi nelle aree agro-forestali
<i>azioni</i>	<i>C.1.1 - prevenzione dell'innescò di incendi spontanei</i>
	<i>C.1.2 - controllo della diffusione degli incendi sul territorio</i>

OBIETTIVO D	potenziare e valorizzare il sistema agricolo locale
Sub obiettivo D.1	incentivare le produzioni di qualità certificata
<i>azioni</i>	<i>D.1.1 - promozione delle produzioni di qualità</i>
	<i>D.1.2 - incentivazione delle produzioni di qualità</i>
Sub obiettivo D.2	incentivare la multifunzionalità
<i>azioni</i>	<i>D.2.1 - sostegno alla diversificazione verso attività non agricole</i>
Sub obiettivo D.3	incentivare l'agriturismo ed il turismo rurale
<i>azioni</i>	<i>D.3.1 - miglioramento delle infrastrutture ricreative e di accesso alla Riserva</i>
	<i>D.3.2 - miglioramento dei servizi di piccola ricettività</i>
Sub obiettivo D.4	attuare interventi di sistema anche ai fini della salvaguardia del rischio di erosioni superficiali e frane
<i>azioni</i>	<i>D.4.1 - miglioramento e cura della viabilità rurale</i>
	<i>D.4.2 - miglioramento e cura del sistema delle dotazioni idriche rurali e delle opere idrauliche superficiali</i>
	<i>D.4.3 - controllo e regimazione delle acque di scorrimento superficiali anche ai fini della salvaguardia del rischio di erosioni superficiali e frane</i>

8. Le prescrizioni derivanti dagli obiettivi ed azioni sopra elencati, vengono dettagliate nelle norme delle singole Sottozone.

Art. 53**SOTTOZONA C1: paesaggio agrario con prevalenza di elementi naturali**

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme dovranno essere mantenuti tutti i residui elementi di tipo naturalistico, quali risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei.
2. Per quanto attiene alla gestione delle superfici agricole e con riferimento al sistema obiettivi/sotto-obiettivi/azioni di cui al precedente art. 46, nella sottozona C1 si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) Obiettivo A:
 - obbligo di adozione delle prescrizioni riportate nella direttiva CE 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva adozione statale e regionale, nel regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è direttamente applicabile, nel decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque), nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e nel decreto del Ministro della Politiche agricole e alimentari e forestali 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 - adozione obbligatoria di una strategia di difesa fitosanitaria integrata o adesione al metodo di produzione biologica entro 24 mesi dall'adozione delle presenti Norme;
 - obbligo di adozione del quaderno di campagna, sottoscritto da un tecnico abilitato e verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.
 - obbligo di sottoporre a controllo funzionale annuale le macchine irroratrici in possesso del titolare dell'azienda agricola o di contoterzisti utilizzate sul territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, presso centri prova riconosciuti ed autorizzati dalla Regione che ne certifichino la rispondenza, con esclusione delle macchine portate a spalla, con attivazione manuale o a motore; la certificazione deve essere verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
 - divieto di mono successione nelle precessioni colturali ad esclusione degli orti tradizionali, e contestuale obbligo di inserire e completare nella rotazione produttiva agricola un ciclo di foraggiere autunno-vernine ogni tre anni;
 - divieto assoluto nell'utilizzo di erbicidi di qualsiasi composizione e formulazione.
 - b) Obiettivo B:
 - obbligo di cura e manutenzione di elementi di tipo naturalistico quali risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi e altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti;
 - divieto di procedere a lavorazioni del terreno o altre operazioni colturali per una

fascia di 5 metri lineari da risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti, nel periodo dal 1° marzo al 1° giugno di ogni anno per favorire la riproduzione della fauna selvatica;

- incentivare la piantumazione e cura di specie arboree e arbustive di bordo e camporili tipiche dell'area a fini agricoli (ad es. salice da vimini per la legatura di viti e ortaggi, ecc.).

c) Obiettivo C:

- rimozione tempestiva delle paglie di cereale e dei fieni annuali entro il 30 luglio di ogni anno, con successiva trinciatura ed interrimento superficiale delle paglie e dei residui colturali per favorire la formazione di sostanza organica per appezzamenti superiori ai 5.000 metri quadrati;
- obbligo di realizzazione di una fascia parafuoco con lavorazione superficiale del terreno su residui di colture a ciclo autunno vernino per appezzamenti inferiori a 5.000 metri quadrati;

d) Obiettivo D:

- obbligo di cura e manutenzione ordinaria della viabilità podereale ed interpodereale per favorire l'accesso ai fondi, escluso il rifacimento di superfici pavimentate impermeabili;
- obbligo di cura e manutenzione ordinaria del sistema di regimazione delle acque superficiali per favorire il deflusso idrico, esclusa la rimozione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea spontanea.

3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 54

SOTTOZONA C2: paesaggio agrario tradizionale di valore ambientale

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
 - dovranno essere mantenuti tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario della tradizione, quali siepi, filari, bordure, alberature isolate, punti d'acqua, pozzi, fontanili e altri elementi architettonici isolati.
2. Per quanto attiene alla gestione delle superfici agricole e con riferimento al sistema obiettivi/sotto-obiettivi/azioni sopra riportato, nella sottozona C2 si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) Obiettivo A:
 - obbligo di adozione delle prescrizioni riportate nella direttiva CE 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva adozione statale e regionale, nel regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è direttamente applicabile, nel decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive

82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque), nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e nel decreto del Ministro delle Politiche agricole e alimentari e forestali 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

- adozione obbligatoria di una strategia di difesa fitosanitaria integrata o adesione al metodo di produzione biologica entro 24 mesi dall'adozione delle presenti Norme;
- obbligo di adozione del quaderno di campagna, sottoscritto da un tecnico abilitato e verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
- obbligo di sottoporre a controllo funzionale annuale le macchine irroratrici in possesso del titolare dell'azienda agricola o di contoterzisti utilizzate sul territorio della Riserva, presso centri prova riconosciuti ed autorizzati dalla Regione che ne certifichino la rispondenza, con esclusione delle macchine portate a spalla, con attivazione manuale o a motore; la certificazione deve essere verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
- divieto di mono successione nelle precessioni colturali ad esclusione degli orti tradizionali, e contestuale obbligo di inserire e completare nella rotazione produttiva agricola un ciclo di foraggiere autunno-vernine ogni tre anni;
- divieto assoluto nell'utilizzo di erbicidi di qualsiasi composizione e formulazione.

b) Obiettivo B:

- obbligo di cura e manutenzione di elementi di tipo naturalistico quali risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti;
- divieto di procedere a lavorazioni del terreno o altre operazioni colturali per una fascia di 5 metri lineari da risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti, nel periodo dal 1° marzo al 1° giugno di ogni anno per favorire la riproduzione della fauna selvatica;
- incentivare la piantumazione e cura di specie arboree e arbustive di bordo e camporili tipiche dell'area a fini agricoli (ad es. salice da vimini per la legatura di viti e ortaggi, ecc.).

c) Obiettivo C:

- rimozione tempestiva delle paglie di cereale e dei fieni annuali entro il 30 luglio di ogni anno, con successiva trinciatura ed interrimento superficiale delle paglie e dei residui colturali per favorire la formazione di sostanza organica per appezzamenti superiori ai 5.000 metri quadrati;
- obbligo di realizzazione di una fascia parafuoco con lavorazione superficiale del terreno su residui di colture a ciclo autunno vernino per appezzamenti inferiori a 5.000 metri quadrati.

- d) Obiettivo D:
- obbligo di cura e manutenzione ordinaria della viabilità podereale ed interpodereale per favorire l'accesso ai fondi, escluso il rifacimento di superfici pavimentate impermeabili;
 - obbligo di cura e manutenzione ordinaria del sistema di regimazione delle acque superficiali per favorire il deflusso idrico, esclusa la rimozione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea spontanea.
3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 55

SOTTOZONA C3: paesaggio dell'agricoltura di transizione

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
- dovranno essere mantenuti tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario della tradizione, quali appezzamenti a colture ortive, siepi, filari, bordure, alberature isolate, punti d'acqua, pozzi, fontanili e altri elementi architettonici isolati.
2. Per quanto attiene alla gestione delle superfici agricole e con riferimento al sistema obiettivi/sotto- obiettivi/azioni sopra riportato, nella sottozona C3 si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) Obiettivo A:
- obbligo di adozione delle prescrizioni riportate nella direttiva CE 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva adozione statale e regionale, nel regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è direttamente applicabile, nel decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque), nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e nel decreto del Ministro delle Politiche agricole e alimentari e forestali 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 - adozione volontaria di una strategia di difesa fitosanitaria integrata o adesione al metodo di produzione biologica, con adozione del quaderno di campagna sottoscritto da un tecnico abilitato e verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
 - obbligo di sottoporre a controllo funzionale le macchine irroratrici in possesso del titolare dell'azienda agricola o di contoterzisti utilizzate sul territorio della Riserva, presso centri prova riconosciuti ed autorizzati dalla Regione che ne certifichino la rispondenza, con esclusione delle macchine portate a spalla, con attivazione manuale o a motore; la certificazione deve essere verificabile a richiesta anche dal personale

della Riserva;

- divieto di mono successione nelle precessioni colturali ad esclusione degli orti tradizionali;
- divieto assoluto nell'utilizzo di erbicidi di qualsiasi composizione e formulazione se in alternativa al controllo meccanico con lavorazioni superficiali del terreno o sfalcio/trinciatura. Consentito l'utilizzo di erbicidi selettivi per le colture erbacee di pieno campo ed esclusivamente dopo la semina (pre-emergenza e post-emergenza).

b) Obiettivo B:

- obbligo di cura e manutenzione di elementi di tipo naturalistico quali cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti;
- divieto di procedere a lavorazioni del terreno o altre operazioni colturali per una fascia di 5 metri lineari da cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti, nel periodo dal 1° marzo al 1° giugno di ogni anno per favorire la riproduzione della fauna selvatica;
- incentivare la piantumazione e cura di specie arboree e arbustive di bordo e camporili tipiche dell'area a fini agricoli (ad es. salice da vimini per la legatura di viti e ortaggi, ecc.).

c) Obiettivo C:

- rimozione tempestiva delle paglie di cereale e dei fieni annuali entro il 30 luglio di ogni anno, con successiva trinciatura ed interrimento superficiale delle paglie e dei residui colturali per favorire la formazione di sostanza organica per appezzamenti superiori ai 5.000 metri quadrati;
- obbligo di realizzazione di una fascia parafuoco con lavorazione superficiale del terreno su residui di colture a ciclo autunno vernino per appezzamenti inferiori a 5.000 metri quadrati;

d) Obiettivo D:

- obbligo di cura e manutenzione ordinaria della viabilità podereale ed interpodereale per favorire l'accesso ai fondi, escluso il rifacimento di superfici pavimentate impermeabili;
- obbligo di cura e manutenzione ordinaria del sistema di regimazione delle acque superficiali per favorire il deflusso idrico, esclusa la rimozione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea spontanea.

3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 56

SOTTOZONA C4: paesaggio dei seminativi irrigui

1. Nella sottozona C4 si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:

a) Obiettivo A:

- obbligo di adozione delle prescrizioni riportate nella direttiva CE 60/2000 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva adozione statale e regionale, nel regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è direttamente applicabile, nel decreto-legge 219 del 10/12/2009, nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e nel decreto del Ministro della Politiche agricole e alimentari e forestali 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

- adozione obbligatoria di una strategia di difesa fitosanitaria integrata o adesione al metodo di produzione biologica entro 24 mesi dall'adozione delle presenti Norme;
- obbligo di adozione del quaderno di campagna, sottoscritto da un tecnico abilitato e verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
- obbligo di sottoporre a controllo funzionale annuale le macchine irroratrici in possesso del titolare dell'azienda agricola o di contoterzisti utilizzate sul territorio della Riserva, presso centri prova riconosciuti ed autorizzati dalla Regione che ne certifichino la rispondenza, con esclusione delle macchine portate a spalla, con attivazione manuale o a motore; la certificazione deve essere verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
- divieto di mono successione nelle precessioni colturali ad esclusione degli orti tradizionali, e contestuale obbligo di inserire e completare nella rotazione produttiva agricola un ciclo di foraggiere autunno-vernine ogni tre anni;
- divieto assoluto nell'utilizzo di erbicidi di qualsiasi composizione e formulazione se in alternativa al controllo meccanico con lavorazioni superficiali del terreno o sfalcio/trinciatura. Consentito l'utilizzo di erbicidi selettivi per le colture erbacee di pieno campo ed esclusivamente dopo la semina (pre-emergenza e post-emergenza).

b) Obiettivo B:

- obbligo di cura e manutenzione di elementi di tipo naturalistico quali risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti;
- divieto di procedere a lavorazioni del terreno o altre operazioni colturali per una fascia di 5 metri lineari da risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti, nel periodo dal 1° marzo al 1° giugno di ogni anno per favorire la riproduzione della fauna selvatica;
- incentivare la piantumazione e cura di specie arboree e arbustive di bordo e camporili tipiche dell'area a fini agricoli (ad es. salice da vimini per la legatura di viti e ortaggi, ecc.).

c) Obiettivo C:

- rimozione tempestiva delle paglie di cereale e dei fieni annuali entro il 30 luglio di ogni anno, con successiva trinciatura ed interrimento superficiale delle paglie e dei residui colturali per favorire la formazione di sostanza organica per appezzamenti superiori ai 5.000 metri quadrati;
- obbligo di realizzazione di una fascia parafuoco con lavorazione superficiale del terreno su residui di colture a ciclo autunno vernino per appezzamenti inferiori a

5.000 metri quadrati;

d) Obiettivo D:

- obbligo di cura e manutenzione ordinaria della viabilità podereale ed interpodereale per favorire l'accesso ai fondi, escluso il rifacimento di superfici pavimentate impermeabili;
- obbligo di cura e manutenzione ordinaria del sistema di regimazione delle acque superficiali per favorire il deflusso idrico, esclusa la rimozione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea spontanea.

2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 57

SOTTOZONA C5: paesaggio dei rilievi interni e pendici acclivi

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
- le pendici acclivi dovranno essere mantenute alla loro configurazione attuale, evitando l'apertura di nuove strade, percorsi o altre modificazioni dei suoli che possano compromettere l'immagine complessiva dei siti;
 - la vegetazione naturale esistente dovrà essere mantenuta;
2. Per quanto attiene alla gestione delle superfici agricole e con riferimento al sistema obiettivi/sotto-obiettivi/azioni sopra riportato, nella sottozona C5 si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) Obiettivo A:
- obbligo di adozione delle prescrizioni riportate nella direttiva CE 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva adozione statale e regionale, nel regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è direttamente applicabile, nel decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque), nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e nel decreto del Ministro della Politiche agricole e alimentari e forestali 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 - adozione volontaria di una strategia di difesa fitosanitaria integrata o adesione al metodo di produzione biologica, con adozione del quaderno di campagna sottoscritto da un tecnico abilitato e verificabile su richiesta anche dal personale della Riserva;
 - obbligo di sottoporre a controllo funzionale le macchine irroratrici in possesso del titolare dell'azienda agricola o di contoterzisti utilizzate sul territorio della Riserva, presso centri prova riconosciuti ed autorizzati dalla Regione Lazio che ne certifichino

la rispondenza, con esclusione delle macchine portate a spalla, con attivazione manuale o a motore; la certificazione deve essere verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;

- divieto di mono successione nelle precessioni colturali ad esclusione degli orti tradizionali;
- divieto assoluto nell'utilizzo di erbicidi di qualsiasi composizione e formulazione se in alternativa al controllo meccanico con lavorazioni superficiali del terreno o sfalcio/trinciatura. Consentito l'utilizzo di erbicidi selettivi per le colture erbacee di pieno campo ed esclusivamente dopo la semina (pre-emergenza e post-emergenza).

b) Obiettivo B:

- obbligo di cura e manutenzione di elementi di tipo naturalistico quali risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti;
- divieto di procedere a lavorazioni del terreno o altre operazioni colturali per una fascia di 5 metri lineari da risorgive, zone umide, canneti, cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti, nel periodo dal 1° marzo al 1° giugno di ogni anno per favorire la riproduzione della fauna selvatica;
- incentivare la piantumazione e cura di specie arboree e arbustive di bordo e camporili tipiche dell'area a fini agricoli (ad es. salice da vimini per la legatura di viti e ortaggi, ecc.).

c) Obiettivo C:

- rimozione tempestiva delle paglie di cereale e dei fieni annuali entro il 30 luglio di ogni anno, con successiva trinciatura ed interrimento superficiale delle paglie e dei residui colturali per favorire la formazione di sostanza organica per appezzamenti superiori ai 5.000 metri quadrati;
- obbligo di realizzazione di una fascia parafuoco con lavorazione superficiale del terreno su residui di colture a ciclo autunno vernino per appezzamenti inferiori a 5.000 metri quadrati;

d) Obiettivo D:

- obbligo di cura e manutenzione ordinaria della viabilità podereale ed interpodereale per favorire l'accesso ai fondi, escluso il rifacimento di superfici pavimentate impermeabili, anche in funzione di prevenzione delle erosioni superficiali e degli eventi franosi;
- obbligo di cura e manutenzione ordinaria del sistema di regimazione delle acque superficiali per favorire il deflusso idrico, esclusa la rimozione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea spontanea, anche in funzione di prevenzione delle erosioni superficiali e degli eventi franosi.

3. le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 58

SOTTOZONA C6: paesaggio delle pendici agricole di valore paesaggistico ambientale

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa

applicabile, contenuta nelle presenti norme:

- i terreni dovranno essere mantenuti alla loro configurazione attuale, evitando l'apertura di nuove strade, percorsi o altre modificazioni dei suoli che possano compromettere l'immagine complessiva dei siti.
2. Per quanto attiene alla gestione delle superfici agricole e con riferimento al sistema obiettivi/sotto-obiettivi/azioni sopra riportato, nella sottozona C6 si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) Obiettivo A:
- obbligo di adozione delle prescrizioni riportate nella direttiva CE 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva adozione statale e regionale, nel regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è direttamente applicabile, nel decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque), nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e nel decreto del Ministro della Politiche agricole e alimentari e forestali 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 - adozione volontaria di una strategia di difesa fitosanitaria integrata o adesione al metodo di produzione biologica, con adozione del quaderno di campagna sottoscritto da un tecnico abilitato e verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
 - obbligo di sottoporre a controllo funzionale le macchine irroratrici in possesso del titolare dell'azienda agricola o di contoterzisti utilizzate sul territorio della Riserva, presso centri prova riconosciuti ed autorizzati dalla Regione Lazio che ne certifichino la rispondenza, con esclusione delle macchine portate a spalla, con attivazione manuale o a motore; la certificazione deve essere verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
 - divieto di mono successione nelle precessioni colturali ad esclusione degli orti tradizionali;
 - divieto assoluto nell'utilizzo di erbicidi di qualsiasi composizione e formulazione se in alternativa al controllo meccanico con lavorazioni superficiali del terreno o sfalcio/trinciatura. Consentito l'utilizzo di erbicidi selettivi per le colture erbacee di pieno campo ed esclusivamente dopo la semina (pre-emergenza e post-emergenza).
- b) Obiettivo B:
- obbligo di cura e manutenzione di elementi di tipo naturalistico quali cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti;
 - divieto di procedere a lavorazioni del terreno o altre operazioni colturali per una fascia di 5 metri lineari da cespuglieti, alberature isolate o nuclei arborei, nonché di siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine

di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti, nel periodo dal 1° marzo al 1° giugno di ogni anno per favorire la riproduzione della fauna selvatica;

- incentivare la piantumazione e cura di specie arboree e arbustive di bordo e camporili tipiche dell'area a fini agricoli (ad es. salice da vimini per la legatura di viti e ortaggi, ecc.).

c) Obiettivo C:

- rimozione tempestiva delle paglie di cereale e dei fieni annuali entro il 30 luglio di ogni anno, con successiva trinciatura ed interrimento superficiale delle paglie e dei residui colturali per favorire la formazione di sostanza organica per appezzamenti superiori ai 5.000 metri quadrati;
- obbligo di realizzazione di una fascia parafuoco con lavorazione superficiale del terreno su residui di colture a ciclo autunno vernino per appezzamenti inferiori a 5.000 metri quadrati;

d) Obiettivo D:

- obbligo di cura e manutenzione ordinaria della viabilità podereale ed interpodereale per favorire l'accesso ai fondi, escluso il rifacimento di superfici pavimentate impermeabili, anche in funzione di prevenzione delle erosioni superficiali e degli eventi franosi;
- obbligo di cura e manutenzione ordinaria del sistema di regimazione delle acque superficiali per favorire il deflusso idrico, esclusa la rimozione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea spontanea, anche in funzione di prevenzione delle erosioni superficiali e degli eventi franosi.

3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 59

SOTTOZONA C7: paesaggio dell'agricoltura intensiva

1. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme.
2. Per quanto attiene alla gestione delle superfici agricole e con riferimento al sistema obiettivi/sotto-obiettivi/azioni sopra riportato, nella sottozona C7 si applicano le seguenti prescrizioni:

a) Obiettivo A:

- obbligo di adozione delle prescrizioni riportate nella direttiva CE 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successiva adozione statale e regionale, nel regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è direttamente applicabile, nel decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce,

conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque), nel decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e nel decreto del Ministro della Politiche agricole e alimentari e forestali 22 gennaio 2014 concernente l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

- adozione volontaria di una strategia di difesa fitosanitaria integrata o adesione al metodo di produzione biologica;
- obbligo di adozione del quaderno di campagna, sottoscritto da un tecnico abilitato e verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
- obbligo di sottoporre a controllo funzionale le macchine irroratrici in possesso del titolare dell'azienda agricola o di contoterzisti utilizzate sul territorio della Riserva, presso centri prova riconosciuti ed autorizzati dalla Regione che ne certifichino la rispondenza, con esclusione delle macchine portate a spalla, con attivazione manuale o a motore; la certificazione deve essere verificabile a richiesta anche dal personale della Riserva;
- divieto di mono successione nelle precessioni colturali anche per le ortive di pieno campo, e contestuale obbligo di inserire e completare nella rotazione produttiva agricola un ciclo di foraggiere autunno-vernine ogni tre anni;
- divieto assoluto nell'utilizzo di erbicidi di qualsiasi composizione e formulazione se in alternativa al controllo meccanico con lavorazioni superficiali del terreno o sfalcio/trinciatura. Consentito l'utilizzo di erbicidi selettivi per le colture erbacee di pieno campo ed esclusivamente dopo la semina (pre-emergenza e post-emergenza).

b) Obiettivo B:

- obbligo di cura e manutenzione di elementi di tipo naturalistico quali alberature isolate o nuclei arborei, siepi ed altre formazioni vegetali spontanee di bordo su limiti di proprietà, margine di acque superficiali e canalizzazioni e separazione tra fondi o appezzamenti;
- incentivare la piantumazione e cura di specie arboree e arbustive di bordo e camporili tipiche dell'area a fini agricoli (ad es. salice da vimini per la legatura di viti e ortaggi, ecc.).

c) Obiettivo C:

- rimozione tempestiva delle paglie di cereale e dei fieni annuali entro il 30 luglio di ogni anno, con successiva trinciatura ed interrimento superficiale delle paglie e dei residui colturali per favorire la formazione di sostanza organica per appezzamenti superiori ai 5.000 metri quadrati;
- obbligo di realizzazione di una fascia parafuoco con lavorazione superficiale del terreno su residui di colture a ciclo autunno vernino per appezzamenti inferiori a 5.000 metri quadrati.

d) Obiettivo D:

- obbligo di cura e manutenzione ordinaria della viabilità podereale ed interpodereale per favorire l'accesso ai fondi, escluso il rifacimento di superfici pavimentate impermeabili;
- obbligo di cura e manutenzione ordinaria del sistema di regimazione delle acque superficiali per favorire il deflusso idrico, esclusa la rimozione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea spontanea.

3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 60

Zone D di sviluppo e promozione economica e sociale

1. Le zone D sono quelle parti del territorio già in parte o diffusamente trasformate dall'attività umana, caratterizzate da insediamenti residenziali, o di servizio o produttivi, o sulle quali si registra la tendenza consolidata o la vocazione ad ospitare attività agricole produttive di rilevante interesse economico per le comunità locali, ovvero quelle parti del territorio suscettibili dell'impianto di attività di supporto, promozione e sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni locali, o importanti ai fini di una corretta ed organica gestione del territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile o per la presenza di servizi e attività di fruizione, ricettività, didattica, assistenza e promozione turistica, o ancora utili alla localizzazione di attività di salvaguardia e fruizione del patrimonio della Riserva naturale come musei, centri visite, aree attrezzate, orti e giardini botanici, vivai, o in genere tutte quelle attività per l'attivazione delle quali necessita l'utilizzo di aree tali da consigliarne la previsione e regolamentazione preventiva.
2. Secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997 e successive modifiche in questa Zona è consentita l'attività edificatoria nei limiti e con le modalità consentite dagli strumenti di tutela paesistica e previste dalle diverse Sottozone di appartenenza.
3. Nei casi in cui la disciplina paesaggistica consente nuove edificazioni, i manufatti esistenti di interesse storico tipologico dovranno essere mantenuti e andranno considerati nel calcolo delle volumetrie complessive consentite.
4. Nelle zone D - Promozione Economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 61

SOTTOZONA D1: nuclei abitati e centri rurali isolati

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza più diffusa di insediamenti residenziali o produttivi, tali da configurarsi come nuclei organizzati, o dalla presenza di insediamenti residenziali o produttivi isolati. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti Norme:
 - le eventuali zone destinate all'edilizia residenziale dagli strumenti urbanistici comunali vigenti potranno essere mantenute e/o attuate secondo quanto previsto dai suddetti strumenti urbanistici e consentito dagli strumenti di tutela paesistica. Le nuove costruzioni consentite potranno essere realizzate all'interno delle perimetrazioni della Zona D1. Sarà comunque osservata, qualora non prevista o maggiore, una altezza massima di mt 7,50;
 - in assenza di strumenti urbanistici comunali vigenti, ovvero dove le zone D1 indicate dal presente piano siano classificate dallo strumento urbanistico comunale vigente in Zona omogenea diversa dalle Zone B di Completamento Edilizio o Zone C di Espansione

residenziale, alle suddette Zone D1 indicate dal presente Piano del Riserva naturale si applicheranno ai fini del calcolo delle volumetrie consentite gli indici previsti dallo strumento urbanistico comunale vigente per le Zone B di Completamento Edilizio, con un volume massimo di mc 1000 e un numero massimo di 2 piani fuori terra per le nuove costruzioni eventualmente possibili;

- saranno consentiti gli adeguamenti della viabilità esistente, nonché la realizzazione di nuovi tracciati a servizio dei nuclei o delle attività esistenti, con il rispetto della morfologia del suolo, previa verifica di compatibilità con la disciplina paesaggistica vigente, e di eventuali interventi di mitigazione;
- le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 62

SOTTOZONA D2: nuclei di interesse architettonico/tipologico e monumenti isolati

1. I manufatti di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale, così come individuati nella Tav. 26 nonché i monumenti storici isolati, individuati nell'Allegato 1.e - Tav. n 3 2 Zonizzazione, dovranno essere mantenuti nella loro integrità.
2. Gli interventi sui complessi di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale di cui al comma precedente debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione. Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi. Di conseguenza, poiché detti complessi sono spesso frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico - monumentale da quelle più recenti.
3. Per le parti antiche ancora esistenti, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc., sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali. Il progetto di ristrutturazione dovrà prevedere l'eliminazione di tutte le parti aggiunte, superfetazioni, elementi estranei, aperture incongrue, finiture ed altri particolari estranei ai caratteri originali, così come individuati nello Studio di dettaglio.
4. Eventuali nuove aperture potranno essere consentite a fini di adeguamento igienico e funzionale, nel rispetto dell'impaginato formale e della tessitura delle facciate. I materiali dovranno essere compatibili con la tradizione locale.
5. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente e/o privi di particolare interesse architettonico - tipologico e/o di servizio alle attività agricole come stalle, fienili, etc. è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne. Dovranno in ogni caso essere conservate le volumetrie, i caratteri tipologici, architettonici e gli apparati decorativi.
6. Le nuove volumetrie consentite dagli strumenti di tutela paesistica, potranno essere realizzati

all'interno delle perimetrazioni della Zona D2. Gli eventuali ampliamenti o nuovi volumi consentiti non potranno essere addossati agli edifici esistenti, ma dovranno configurarsi come una addizione successiva, stilisticamente e morfologicamente riconoscibile.

7. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. È consentita la realizzazione di nuove recinzioni.
8. Per quanto attiene i monumenti storici isolati, individuati nell'Allegato 1.h - Tav. n 34 Progetti: percorso dimore storiche e campi, saranno ammessi i soli interventi finalizzati al loro mantenimento, conservazione e restauro, nonché le opere finalizzate alla loro valorizzazione purché non compromettano l'integrità delle strutture storiche.
9. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 63

SOTTOZONA D3: servizi pubblici e privati

1. Sono le aree e i manufatti destinati a funzioni di servizio di interesse collettivo, di iniziativa pubblica o privata. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
2. Le nuove costruzioni, quando, consentite dagli strumenti di tutela paesistica, potranno essere realizzati all'interno delle perimetrazioni della Zona D3.
3. Saranno consentiti gli adeguamenti della viabilità esistente, nonché la realizzazione di nuovi tracciati a servizio dei nuclei o delle attività esistenti, con il rispetto della morfologia del suolo e l'adozione di eventuali interventi di mitigazione.
4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 64

SOTTOZONA D4: verde pubblico/impianti sportivi

1. Sono le aree e i manufatti destinati al verde pubblico o di uso pubblico, o allo sport o ad attività ludiche ricreative. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti Norme:
 - saranno consentite nuove costruzioni nella misura prevista dagli strumenti di tutela paesistica, esclusivamente per finalità legate alla funzione sportiva o ricreativa, o di ristoro;
 - le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 65

SOTTOZONA D5: aree per attività produttive

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di attività di tipo produttivo, artigianale, commerciale o di produzione, allevamento, idrocoltura. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:

- potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività in atto;
 - potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, ristrutturazione degli impianti e delle infrastrutture produttive presenti;
 - nuove costruzioni saranno consentite nei limiti previsti dagli strumenti di tutela paesistica, solamente per scopi legati alla gestione delle infrastrutture presenti, allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività in atto, o per volumi tecnici, accessori, impianti a servizio delle attività.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 66

SOTTOZONA D6: aree urbanizzate e grandi infrastrutture

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di urbanizzazione diffusa, o da parcheggi, depositi, viabilità, e nodi di scambio, grandi infrastrutture di collegamento o servizi a rete, comprese le loro aree di rispetto. Nella sottozona si applicano anche le seguenti prescrizioni, oltre alla disciplina, ad essa applicabile, contenuta nelle presenti norme:
- potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, ristrutturazione degli impianti a rete e delle infrastrutture di collegamento presenti (vedere articolo delle infrastrutture). Nuove costruzioni saranno consentite nei limiti previsti dagli strumenti di tutela paesistica, solamente per scopi legati alla gestione delle infrastrutture presenti, come volumi tecnici, depositi, etc.;
 - le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 67

SOTTOZONA D7: aree di riqualificazione urbanistico-edilizia

1. La Sottozona D7 corrisponde all'area individuata e perimetrata all'interno dell'Allegato 1.e - Tav. n 32 Zonizzazione, nel quadrante nord est della Riserva (in particolare la sottozona D7 ricade nella località Casa Vena, attraversa la località Tostoni ed arriva alla Località Pollecchie fino ad incontrare la strada provinciale 2a Poggio Bustone- Ponte Crispolti) dove si registrano fenomeni di degrado urbanistico e edilizio diffuso, tali da compromettere l'immagine complessiva del sito e da consigliare una azione di recupero. In queste aree si applicheranno le norme di Zona contenute nell'Allegato 1.a - Norme tecniche di Attuazione del presente Piano, in aggiunta a quelle del presente articolo finalizzate alla sola riqualificazione. Oltre a quanto previsto nell'Allegato 1.a - Norme tecniche di Attuazione all'articolo 27 e all'articolo 55, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
- potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla riqualificazione del patrimonio edilizio legittimamente esistente;
 - le costruzioni oggetto di recupero e/o ristrutturazione o completamento dovranno essere uniformate alle caratteristiche formali e tipologiche delle costruzioni preesistenti in modo da assicurare un armonico inserimento nell'ambiente costruito circostante e nel paesaggio;
 - le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

TITOLO VII

FRUIZIONE

Art. 68

Infrastrutture e servizi della Riserva

1. Sono costituite dal sistema della viabilità carrabile, ciclabile e pedonale, dai sentieri e percorsi di visita, e da tutte le strutture di servizio e di fruizione minime o localizzate necessarie alla gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e al suo uso turistico.
2. All'inizio dei tracciati, o dove necessario, dovranno essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.
3. Per i sentieri escursionistici e i sentieri-natura e per tutti gli altri percorsi, i tracciati dovranno essere segnalati con sistemi standardizzati, come anche per le altre attrezzature previste, Aree didattiche e attrezzate, Porte della Riserva, Punti panoramici e Punti di interpretazione del paesaggio, la cui realizzazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, con strutture concordate dalla Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile con le competenti strutture dell'Assessorato all'ambiente della Regione.

Art. 69

Porte della Riserva

1. Si tratta di attrezzature modeste, ricavate in prossimità della viabilità esistente, in aree libere di modesta estensione. Potranno comprendere oltre alle attrezzature didattiche e informative necessarie, realizzate secondo un progetto unitario, una congrua area di sosta per le automobili in modo da non intralciare la circolazione ordinaria, sufficiente per un massimo di 6 autovetture o 1 autobus. Le aree dovranno essere individuate con progetto di dettaglio, che dovrà fissare le modalità di realizzazione delle strutture e l'estensione delle aree, che comunque non dovranno superare le seguenti dimensioni in superficie: S max: 500 mq. S min: 100 mq.
2. Le aree individuate successivamente alla pubblicazione del Piano sul BUR ai fini realizzazione delle Porte della Riserva sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Tali Porte della Riserva non costituiscono variazioni di Piano, ai sensi all'articolo 26, comma 5 *bis*, della l.r. 29/1997.
3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 70

Musei-Centri visita

1. Per queste strutture non si prevedono prescrizioni normative particolari, in quanto dovranno essere realizzate con l'utilizzo di fabbricati esistenti, recuperati o ristrutturati a tale scopo. Saranno comunque permesse, anche se non previste dagli strumenti urbanistici comunali o dalle norme di Zona del presente Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, tutte le opere di adeguamento sismico, igienico, funzionale, necessarie alla nuova destinazione.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 71**Aree didattiche e aree attrezzate**

1. Sono aree destinate ad ospitare attrezzature leggere di sosta, informazione, didattica, intrattenimento, servizio, legate alla fruizione della Riserva naturale. Queste aree pur avendo finalità diverse, vengono regolate dalla stessa normativa, in quanto si tratta di strutture simili per tipo di attrezzature ed estensione.
2. Potranno essere realizzate in tutte le aree idonee, con esclusione delle Zone A e B, privilegiando la connessione con altri progetti generali o localizzati di fruizione. Le aree dovranno essere di limitata estensione, ricavate in radure naturali e luoghi adatti che non richiedono modifiche di nessun tipo né al terreno né alla vegetazione.
3. Oltre alle attrezzature informative e didattiche e a quelle per la sosta, potranno essere previsti, nel caso di aree attrezzate situate in prossimità di viabilità carrabile a libera percorrenza e accessibili senza opere o modifiche, un massimo di quattro posti per parcheggio di automobili, realizzati con pavimentazione in terreno naturale o stabilizzato, erba, ghiaia o traversine in legno. Le aree così localizzate dovranno essere accessibili a portatori di handicaps motori e dotate delle attrezzature necessarie. La localizzazione delle aree sarà stabilita in sede di progettazione esecutiva, e non comporterà variante al presente strumento.
4. Le aree didattiche e attrezzate individuate successivamente alla pubblicazione del Piano sul BUR, di cui ai commi precedenti, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Tali aree didattiche e aree attrezzate non costituiscono variazioni di Piano, ai sensi all'articolo 26, comma 5 *bis*, della l.r. 29/1997.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 72**Viabilità, sentieri natura e sentieri escursionistici**

1. Tutta la rete della viabilità interna potrà essere utilizzata per la visita della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati dei tracciati, con esclusione di modifiche di tracciato o profilo, nonché il ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali con leganti e terra stabilizzata, ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale, sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatto all'ambiente. I tracciati con manto in bitume potranno essere mantenuti o ripavimentati con utilizzo di bitume, come allo stato attuale.
2. Tutta la rete della viabilità interna e i sentieri esistenti potranno essere utilizzati per la visita della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati, nel rispetto della proprietà privata.
3. Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla percorribilità motorizzata della viabilità principale esistente, con esclusione di modifiche di tracciato o profilo, nonché quelle necessarie alla percorribilità dei sentieri quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua, e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili, o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata, ottenuta mescolando ai componenti ordinari un

quantitativo di terreno naturale locale, sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatto all'ambiente.

4. Non saranno comunque ammesse modifiche di nessun tipo ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato originario. Nessun intervento sarà possibile, al di fuori della manutenzione ordinaria, sui tracciati compresi nelle Zone "A".
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 73

Superamento delle barriere architettoniche

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione, come anche nella ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a utilizzi ricettivi, sociali, culturali o di servizi, dovranno essere adottati accorgimenti atti a permettere l'accesso a portatori di handicap motori o non vedenti.
2. Uguali accorgimenti dovranno essere adottati, in tutti i casi nei quali la morfologia dei terreni e la tipologia delle strutture lo rendano possibile, anche per i manufatti finalizzati alla fruizione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

Art. 74

Localizzazione delle Porte della Riserva

1. Per queste strutture, previste dal Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e indicate nella cartografia del Piano con apposita simbologia, non viene fissata l'estensione e l'esatta ubicazione catastale, ma solo la localizzazione indicativa. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto. In queste aree potranno essere realizzate le sole opere necessarie alle finalità di fruizione, secondo quanto previsto al presente Capo.
2. Le Porte della Riserva individuate successivamente alla pubblicazione del Piano sul BUR sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Le Porte della Riserva non costituiscono variazioni di Piano, ai sensi all'articolo 26, comma 5 *bis*, della l.r. 29/1997.
3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

TITOLO VIII

PROGETTI

Art. 75

Progetti

1. Nel territorio della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, oltre a quanto consentito dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 1.a) e dagli strumenti di tutela

paesistica vigenti, saranno consentiti tutti gli interventi e opere necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1.b - Schede Progetto che costituiscono parte integrante delle presenti Norme, secondo i criteri e le modalità in essi contenuti.

2. Articolazione dei Progetti:

- TUTELA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
 - 1.1 AE1 Promozione filiera cerealicola
 - 1.2 AE2 Promozione produzioni orticole
 - 1.3 AE3 Promozione apicoltura
 - 1.4 AE4 Promozione e diffusione di metodi di produzione agricoli e zootecnici biologici
 - 1.5 AE5 Promozione agriturismo e turismo locale
 - 1.6 AE6 Promozione della ricettività diffusa
 - 1.7 AE7 Centro Studi dell'Agricoltura

- ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE
 - 1.8 PF1 Sentieri natura
 - 1.9 PF2 Percorso delle acque
 - 1.10 PF3 Percorso delle dimore storiche e campi
 - 1.11 PF4 Itinerario degli antichi popoli lacustri
 - 1.12 PF5 Itinerario della bonifica
 - 1.13 PF6 Porte della Riserva naturale
 - 1.14 PF7 Museo della bonifica e del paesaggio
 - 1.15 PF8 Comunicazione, marketing e segnaletica della Riserva

- SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E AMBIENTALI
 - 1.16 SN1 Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d'acqua isolati
 - 1.17 SN2 Siepi e alberature del sistema agricolo
 - 1.18 SN3 Studi e individuazione aree a protezione assoluta all'interno delle zone A
 - 1.19 SN4 Realizzazione di un vivaio con ecotipi locali
 - 1.20 SN5 Censimento degli scarichi reflui
 - 1.21 SN6 Rilievo, delimitazione e gestione dei terreni demaniali all'interno del perimetro della riserva naturale
 - 1.22 SN7 Riqualificazione *habitat* lacustri e ripari
 - 1.23 SN8 Studio rivolto all'analisi dei rischi di collisione ed elettrocuzione e valutazione della criticità degli elettrodotti presenti nella riserva naturale
 - 1.24 SN9 Studio di fattibilità per la predisposizione di un programma di contenimento della fauna alloctona
 - 1.25 SN 10 Interventi diretti volti a favorire la presenza di specie di anfibi
 - 1.26 SN 11 Attività di monitoraggio sulla fauna
 - 1.27 SN 12 Riduzione dei fenomeni di criticità indotta dalle attività umane sul patrimonio naturale nel territorio della piana dei Laghi Reatini
 - 1.28 SN 13 Monitoraggio idro chimico e biotico dei sistemi fluvio-lacustri
 - 1.29 SN 14 Monitoraggio delle acque

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI VALORI GEOMORFOLOGICI
 - 1.30 TP 1 Valorizzazione paesistica delle pendici panoramiche e dei crinali
 - 1.31 TP 2 Riqualificazione del paesaggio agrario
 - 1.32 TP 3 Tutela delle visuali

1.33 TP 4 Consolidamento e stabilizzazione pendii e scarpate

1.34 TP 5 Ricalibratura alvei

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO MONUMENTALI

1.35 TA1 Valorizzazione Siti protostorici.

1.36 TA 2 Censimento degli immobili di interesse storico tradizionale: architetture rurali della bonifica

1.37 TA 3 Piano del colore

1.38 TA 4 Centro di archeologia sperimentale delle aree umide

3. Le eventuali precisazioni dei Progetti necessarie alla più esatta definizione degli interventi da realizzare sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Tali precisazioni non costituiscono variazioni di Piano, ai sensi all'articolo 26, comma 5 *bis*, della l.r. 29/1997.
4. Tutti gli interventi previsti dal Piano sono assoggettati, in sede attuativa, alla procedura di VI, così come previsto dalle norme in vigore.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

TITOLO IX

RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE ZSC/ZPS PRESENTI NELLA RISERVA

Art. 76

Tutela della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6020011 "Laghi Lungo e Ripasottile"

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 612/2011, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli *habitat* di specie e le specie di Uccelli di interesse comunitario (ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE) presenti nella ZPS, vigono le norme e le misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 161 e alla deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2017, n. 256.

TITOLO X

QUADRO DI RIFERIMENTO GIURIDICO ISTITUZIONALE

Art. 77

Rapporti con il Piano di bacino

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di bacino distrettuale vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006. In caso di contrasto con le prescrizioni del presente Piano, si applicano le più restrittive. I piani e i progetti per l'attuazione di attività e

interventi previsti nelle zone dell'area naturale protetta, soggette a rischio idrogeologico, sono sottoposti a nulla osta preventivo da parte dell'Ente di gestione e devono essere predisposti e approvati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente strumento di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

2. In attuazione alle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di Gestione provvede, d'intesa con la Regione, a raccogliere e a diffondere ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli *habitat*, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

Art. 78

Rapporti con la pianificazione paesistica

1. I rapporti tra il Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e la pianificazione paesistica sono disciplinati dalla l.r. 24/1998 e dalla l.r. 29/1997, ai sensi e fermo restando quanto disposto dalla l. 394/1991 e dal d.lgs. 42/2004.
2. L'articolo 26, comma 6, della l.r. 29/1997 recita: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse per gli interventi in esso previsti”*.
3. Il presente Piano assume come livelli minimi di tutela le disposizioni più restrittive derivanti dalla disciplina prevista dagli strumenti di pianificazione paesistica vigenti sul suo territorio, ovvero PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul BUR 10 giugno 2021, n. 56, supplemento ordinario n. 2.

Art. 79

Regolamento di attuazione e Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile

1. In aggiunta alle Norme Tecniche di attuazione del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, sul territorio della stessa Riserva si applicheranno le norme e le direttive contenute nel regolamento di attuazione del Parco ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 29/1997.

Art. 80

Programma pluriennale di promozione economica e sociale

1. Con il Programma pluriennale di promozione economica e sociale, disciplinato dall'articolo 30 della l.r. 29/1997, l'Ente di gestione prevede e organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela della Riserva, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali e promuovere il godimento dei beni della stessa Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

Art. 81
Disciplina della pesca

1. L'attività della pesca è regolamentata da quanto previsto nello specifico Allegato 1.c - Disciplinare della Pesca e nell'Allegato 1.i - Tav. n. 35 Carta della disciplina della pesca, che costituiscono parte integrante degli elaborati prescrittivi del Piano della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

Art. 82
Poteri di deroga

1. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza, verificata la conformità con le Norme dettate dalla disciplina paesaggistica vigente e previo parere della commissione consiliare competente, il Presidente della Regione, sentito il parere dell'Ente di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle Norme di cui al presente Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 83
Disposizioni transitorie

1. Sarà consentita anche in deroga alle Norme Tecniche del presente Piano la realizzazione delle opere previste nel progetto "Sentiero escursionistico Ponte Crispolti-Centro visite Ripasottile", POR FERS Lazio 2007-2013, progetto d'Area "Le Vie dell'Acqua", secondo quanto previsto dalle autorizzazioni ottenute nella Conferenza di Servizi del 26 luglio 2011, nonché nel Parere rilasciato dalla Soprintendenza Beni Archeologici in data 5 marzo 2012, prot. 2740, e nel Parere rilasciato per la Valutazione d'Incidenza dalla Regione Lazio, Area conservazione natura e foreste in data 10 novembre 2011, prot. 481620. Prima dell'esecuzione delle opere, dovrà essere presentato alla Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile da parte della ditta esecutrice delle opere un dettagliato progetto di cantierizzazione delle stesse, visto e sottoscritto anche dalla Direzione dei lavori. La Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile potrà richiedere integrazioni o modifiche del progetto di cui sopra o accorgimenti utili a preservare i luoghi e i beni naturali e paesistici.

Art. 84
Disciplina transitoria degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua


1. Per la gestione e conservazione delle risorse vegetali in relazione alle attività di gestione dei sistemi fluviali della Piana (ad es. espurghi, sfalci e tagli di vegetazione, ripristini spondali e di sezione fluviale, collocazione di soglie e briglie, stabilizzazione dei versanti), ad azioni di restauro ambientale e tutte le opere che incidono sulla componente floristico-vegetazionale, l'Ente di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile dovrà rilasciare il Nulla osta e se valutata, a scala di dettaglio, la presenza di *Habitat* Natura 2000 (all'interno dei siti Natura 2000 ZSC o ZPS), dovrà essere effettuata la Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 357/1997.

2. Le “ripuliture” in alveo debbono esser previste per un’estensione verticale che comprenda il volume occupato dal corpo idrico, compreso tra la quota minima della portata media annuale e la portata massima. Per ripulitura si intende l’eliminazione di tutti gli ostacoli naturali che possono impedire il deflusso idrico (rami secchi, tronchi o rami in alveo e zolle di suolo derivanti da fenomeni franosi spondali locali, anche colonizzate da vegetazione a Cannuccia di Palude, Tifa o vegetazione spondale erbacea) e artificiali (materiali solidi di origine antropica). È da escludere dalla “ripulitura” la eradicazione di qualsiasi forma di vegetazione acquatica sommersa o semi-sommersa (per vegetazione acquatica sommersa o semi-sommersa, si intende vegetazione radicata sul fondo del canale, in alveo).
3. Nelle porzioni delle sponde, definite dal limite bagnato della sezione idrologica e la sponda emersa del canale sino al raggiungimento del margine superiore del canale stesso, si potranno effettuare esclusivamente azioni di sramatura, sbrancatura e capitozzatura degli individui di *Salix* sp. e *Populus* sp.pl. e altre specie arboree spondicole con diametro a petto d’uomo superiore ai 50 cm, tali processi di taglio non vanno praticati su tutti gli individui arbustivi.
4. La manutenzione e le opere di gestione delle sponde dovranno esser effettuate a cadenza pluriennale (2-3 anni), in particolare con un sistema di alternanza delle operazioni di manutenzione delle sponde, per porzioni lineari limitate e frammentate.
5. La manutenzione e tutte le operazioni di restauro ambientale che implicino il calpestio di forme di vegetazione naturale, effettuate con macchine operatrici (trattori caricatori, escavatori con benna o a cucchiaio), debbono prevedere percorsi alternativi a minor impatto possibile. Qualora se renda necessario dover attraversare porzioni naturali, sarà necessario prevedere azioni di restauro per favorire il naturale processo di ricostituzione del manto vegetale.
6. Per la gestione delle sponde è assolutamente vietato l’utilizzo di diserbanti chimici.
7. La tempistica di svolgimento delle operazioni di gestione ed esecuzione dei suddetti interventi, dovrà esser necessariamente stabilito dall’Ente di gestione, in relazione a specifiche indicazioni e/o prescrizioni per tutelare la presenza di *Habitat* Natura 2000, specie floristiche di pregio e/o protette, siti di riproduzione di specie ornitiche, anfibi o specie ittiche.
8. È vietato l’utilizzo della motobarca falciante negli specchi lacustri.
9. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 85

Sistema informativo territoriale

1. La Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile dovrà organizzare e mantenere aggiornato un Sistema informativo territoriale sul territorio della Riserva, per la gestione dei dati territoriali-naturalistici e socioeconomici.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 dovrà essere coerente con i formati e gli *standard* previsti dagli uffici della Regione e con le normative di riferimento per la compilazione dei metadati.
3. Il sistema informativo di cui al comma 1 dovrà essere di supporto alle decisioni per le attività di gestione e di monitoraggio.

 <p>UNIONE EUROPEA</p>				 <p>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE</p>
<p>Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile</p>				
				
<p>PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE</p>				
<p>Allegato 1.b – Schede Progetto</p>				

:::Sommario:::

1	INTRODUZIONE: PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO.....	5
1.1	AE1 Promozione filiera cerealicola.....	7
1.2	AE2 Promozione produzioni orticole.....	8
1.3	AE3 Promozione apicoltura.....	9
1.4	AE4 Promozione e diffusione di metodi di produzione agricoli e zootecnici biologici. ...	10
1.5	AE5 Promozione agriturismo e turismo locale.....	11
1.6	AE6 Promozione Albergo diffuso.....	12
1.7	AE7 Centro studi dell'agricoltura.....	13
1.8	PF1 Sentieri natura.....	14
1.9	PF2 Progetti: Percorso delle acque.	15
1.10	PF3 Progetti: Percorso dimore storiche e campi.	16
1.11	PF4 Circuito "Il popolo delle palafitte" alla scoperta dei siti protostorici.....	17
1.12	PF5 Circuito "la bonifica reatina".....	18
1.13	PF6 Porte della Riserva: valorizzazione accessi principali.....	19
1.14	PF7 Museo dei popoli delle palafitte.....	20
1.15	PF8 Comunicazione, marketing e segnaletica della Riserva.	21
1.16	SN1 Tutela e regolamentazione dei fontanili.	22
1.17	SN2 Siepi e alberature del sistema agricolo.....	23
1.18	SN3 Studio e individuazione aree a protezione assoluta all'interno delle Zone "A"	24
1.19	SN4 Realizzazione di un vivaio con ecotipi locali.....	25
1.20	SN5 Censimento degli scarichi e dei reflui.	26
1.21	SN6 Rilievo, delimitazione e gestione dei terreni Demaniali all'interno del perimetro della Riserva Naturale.....	27
1.22	SN7 Riqualficazione habitat palustri e ripari.....	28
1.23	SN8 Studio rivolto all'analisi dei rischi di collisione ed elettrocuzione e valutazione della criticità degli elettrodotti presenti nella Riserva Naturale.....	29
1.24	SN9 Studio di fattibilità per la predisposizione di un programma di contenimento della fauna alloctona.	30
1.25	SN10 Interventi diretti volti a favorire la presenza di specie di Anfibi.....	31
1.26	SN11 Attività di Monitoraggio sulla Fauna.....	32
1.27	SN12 Riduzione dei fenomeni di criticità indotta dalle attività umane sul patrimonio naturale nel territorio della Piana dei Laghi Reatini.	34
1.28	SN13 Monitoraggio idrochimico e biotico dei sistemi fluivo-lacustri.	38
1.29	SN14 Monitoraggio delle acque.....	41
1.30	TP1 Valorizzazione paesistica delle pendici panoramiche e dei crinali.....	42
1.31	TP2 Riqualficazione del paesaggio agrario.....	43
1.32	TP3 Tutela delle visuali.....	44

1.33	TP4 Consolidamento e stabilizzazione pendii e scarpate.....	45
1.34	TP5 Ricalibratura alvei e difese spondali	46
1.35	TA1 Valorizzazione Siti protostorici.....	47
1.36	TA2 Censimento degli immobili di interesse storico tradizionale: architetture rurali della Bonifica. 48	
1.37	TA3 Piano del colore.....	49
1.38	TA4 Centro di archeologia sperimentale delle aree umide.....	50

1 INTRODUZIONE: PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO.

Nella struttura del Piano, le previsioni di assetto territoriale e le Normative sono integrate dai seguenti progetti, redatti sotto forma di schede progetto, ai quali è affidato il compito di contribuire all'obiettivo di valorizzazione del territorio e promozione delle attività economiche compatibili, obiettivo che, assieme alla tutela, è una delle finalità principali del Piano.

I progetti sono suddivisi i settori, secondo il seguente schema.

- TUTELA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
 - 1.1 AE1 Promozione filiera cerealicola.
 - 1.2 AE2 Promozione produzioni orticole.
 - 1.3 AE3 Promozione apicoltura.
 - 1.4 AE4 Promozione e diffusione di metodi di produzione agricoli e zootecnici biologici.
 - 1.5 AE5 Promozione agriturismo e turismo locale.
 - 1.6 AE6 Promozione della ricettività diffusa.
 - 1.7 AE7 Centro Studi dell'Agricoltura.

- ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE
 - 1.8 PF1 Sentieri natura.
 - 1.9 PF2 Percorso delle acque.
 - 1.10 PF3 Percorso delle dimore storiche e dei campi.
 - 1.11 PF4 Itinerario degli antichi popoli lacustri
 - 1.12 PF5 Itinerario della bonifica.
 - 1.13 PF6 Porte della Riserva naturale.
 - 1.14 PF7 Museo della bonifica e del paesaggio.
 - 1.15 PF8 Comunicazione, marketing e segnaletica della Riserva.

- SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E AMBIENTALI
 - 1.16 SN1 Tutela e regolamentazione dei fontanili e dei punti d'acqua isolati.
 - 1.17 SN2 Siepi e alberature del sistema agricolo.
 - 1.18 SN3 Studi e individuazione aree a protezione assoluta all'interno delle zone A.
 - 1.19 SN4 Realizzazione di un vivaio con ecotipi locali.
 - 1.20 SN5 Censimento degli scarichi reflui.
 - 1.21 SN6 Rilievo, delimitazione e gestione dei terreni demaniali all'interno del perimetro della riserva naturale.
 - 1.22 SN7 Riqualificazione habitat lacustri e ripari.
 - 1.23 SN8 Studio rivolto all'analisi dei rischi di collisione ed elettrocuzione valutazione della criticità degli elettrodotti presenti nella riserva naturale
 - 1.24 SN9 Studio di fattibilità per la predisposizione di un programma di contenimento della fauna alloctona.
 - 1.25 SN 10 Interventi diretti volti a favorire la presenza di specie di anfibi.
 - 1.26 SN 11 Attività di monitoraggio sulla fauna.
 - 1.27 SN 12 Riduzione dei fenomeni di criticità indotta dalle attività umane sul patrimonio naturale nel territorio della piana dei Laghi Reatini.
 - 1.28 SN 13 Monitoraggio idro chimico e biotico dei sistemi fluvio-lacustri.
 - 1.29 SN 14 Monitoraggio delle acque.

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI VALORI GEOMORFOLOGICI
 - 1.30 TP 1 Valorizzazione paesistica delle pendici panoramiche e dei crinali.
 - 1.31 TP 2 Riqualificazione del paesaggio agrario
 - 1.32 TP 3 Tutela delle visuali
 - 1.33 TP 4 Consolidamento e stabilizzazione pendii e scarpate.
 - 1.34 TP 5 Ricalibratura alvei.

- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO MONUMENTALI
 - 1.35 TA1 Valorizzazione Siti protostorici.
 - 1.36 TA 2 Censimento degli immobili di interesse storico tradizionale:
architetture rurali della bonifica
 - 1.37 TA 3 Piano del colore.
 - 1.38 TA 4 Centro di archeologia sperimentale delle aree umide.

Gli interventi previsti nelle Schede Progetto si attuano in coerenza con quanto disciplinato all'art. 75-*Progetti* delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano della Riserva Naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile.

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.1 AE1		TITOLO	1.1 AE1 Promozione filiera cerealicola.

Tipologia di intervento	Valorizzazione del territorio rurale e qualificazione delle attività agricole.
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Estensione delle coltivazioni a seminativo di pieno campo nelle aree di rilevanza paesaggistica ed ambientale della Riserva
Descrizione del sito e situazione attuale	Rappresenta il territorio agricolo - irriguo e non - dell'Area Protetta, i cui caratteri peculiari sono quelli della Piana Reatina.

Finalità dell'intervento	<p>Promuovere ed incentivare le produzioni di qualità certificata.</p> <p>Tutelare le biodiversità agrarie vegetali, con particolare riferimento alle graminacee da semente di varietà pregiate locali, antiche, rare, in via di estinzione.</p> <p>Diffondere le tecniche di produzione agricola ecocompatibili (integrata e bio).</p> <p>Concorrere alla gestione del suolo e del sistema idrico superficiale del terreno.</p>
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>Incentivazione partecipazione di singoli o gruppi di produttori ai sistemi di qualità.</p> <p>Attivazione di uno sportello informativo agli operatori per facilitare l'accesso all'assistenza tecnica per agricoltura integrata / bio.</p> <p>Organizzazione di iniziative ed eventi di animazione con produttori, buyer ed operatori specialisti del settore, con particolare attenzione al settore sementiero locale.</p> <p>Promozione della Filiera locale di coltivazione e lavorazione di varietà graminacee pregiate locali, antiche, rare, in via di estinzione.</p> <p>Incentivazione all'adozione di tecniche agronomiche rispettose della salute del suolo, comprese le rotazioni colturali stagionali e l'adozione del sistema disiepi di confine e frangivento.</p> <p>Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.</p>
------------------------------------	---

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.2 AE2		TITOLO	1.2 AE2 Promozione produzioni orticole.

Tipologia di intervento	Valorizzazione del territorio rurale e qualificazione delle attività agricole.
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Estensione delle coltivazioni a seminativo irriguo di pieno campo nelle aree di rilevanza paesaggistica ed ambientale della Riserva.
Descrizione del sito e situazione attuale	Rappresenta il territorio agricolo irriguo dell'Area Protetta, i cui caratteri peculiari sono quelli della Piana Reatina

Finalità dell'intervento	Promuovere ed incentivare le produzioni di qualità certificata. Tutelare le biodiversità agrarie vegetali, con particolare riferimento ai legumi e altre orticole e prodotti agricoli di interesse tradizionale di pieno campo. Diffondere le tecniche di produzione agricola ecocompatibili (integrata e bio). Concorrere alla gestione del suolo e del sistema idrico superficiale del terreno.
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	Incentivazione partecipazione di singoli o gruppi di produttori ai sistemi di qualità. Attivazione di uno sportello informativo agli operatori per facilitare l'accesso all'assistenza tecnica per agricoltura integrata / bio. Organizzazione di iniziative ed eventi di animazione con produttori, buyer ed operatori specialisti del settore. Promozione della Filiera locale di coltivazione e lavorazione di varietà in via di estinzione. Incentivazione all'adozione di tecniche agronomiche rispettose della salute del suolo, comprese le rotazioni colturali stagionali anche a ciclo breve e brevissimo, e l'adozione del sistema di siepi di confine e frangivento. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.
------------------------------------	---

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.3 AE3		TITOLO	1.3 AE3 Promozione apicoltura.

Tipologia di intervento	Valorizzazione del territorio rurale e qualificazione delle attività agricole.
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Intero territorio della Riserva e dei Comuni afferenti e circostanti.
Descrizione del sito e situazione attuale	Piana Reatina ed aree pedemontane circostanti.

Finalità dell'intervento	<p>Promuovere, valorizzare e contribuire allo sviluppo della filiera dell'apicoltura e del settore apistico locali.</p> <p>Sostenere gli apicoltori nella produzione di miele di qualità certificata.</p> <p>Consolidare le capacità professionali e produttive dei produttori implementando l'assistenza tecnica, la formazione, l'informazione, il miglioramento tecnologico, e stimolando l'associazionismo dei produttori.</p> <p>Concorrere alla tutela della qualità dell'ecosistema locale.</p>
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>Attivazione di uno sportello informativo agli operatori per facilitare l'accesso all'assistenza tecnica ed alla formazione sull'apicoltura (prodotti, tecniche di allevamento, politiche di filiera, valorizzazione del prodotto, qualità, salute delle api, commercializzazione, associazionismo, ecc.).</p> <p>Incentivazione partecipazione di singoli o gruppi di produttori ai sistemi di qualità, anche attraverso consulenze specifiche.</p> <p>Promozione di accordi di coltivazione con aziende agricole locali per l'inserimento di specie cerealicole, foraggere ed ortive di pieno campo nelle rotazioni agronomiche, con particolare riferimento a quelle autoctone di interesse per l'apicoltura.</p> <p>Organizzazione di iniziative ed eventi di animazione con produttori, buyer ed operatori specialisti del settore.</p> <p>Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999, inoltre dall'entrata in vigore del Piano è obbligatorio il rispetto delle "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura" – Legge Regionale del Lazio sull'apicoltura 25 ottobre 2022, n. 17.</p>
------------------------------------	--

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.4 AE4		TITOLO	1.4 AE4 Promozione e diffusione di metodi di produzione agricoli e zootecnici biologici.

Tipologia di intervento	Valorizzazione del territorio rurale e qualificazione delle attività agricole.
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Estensione delle coltivazioni a seminativo di pieno campo e pendici governate a prato stabile, comprese nelle aree di rilevanza paesaggistica ed ambientale della Riserva.
--------------------------------	--

Descrizione del sito e situazione attuale	Rappresenta il territorio agricolo dell'Area Protetta, i cui caratteri peculiari sono quelli della Piana Reatina
---	--

Finalità dell'intervento	<p>Promuovere ed incentivare le produzioni di qualità certificata, vegetale e zootecnica per ovini, suini, bovini, equini, avi-cunicoli.</p> <p>Tutelare le biodiversità e peculiarità locali agrarie vegetali e zootecniche, di interesse tradizionale.</p> <p>Diffondere le tecniche di produzione agricola ecocompatibili (integrata e bio).</p> <p>Concorrere alla gestione del suolo e del sistema idrico superficiale del terreno.</p>
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>Incentivazione partecipazione di singoli o gruppi di produttori alla certificazione di qualità bio.</p> <p>Attivazione di uno sportello informativo agli operatori per facilitare l'accesso all'assistenza tecnica per agricoltura bio.</p> <p>Organizzazione di iniziative ed eventi di animazione con produttori, buyer ed operatori specialisti per le filiere di riferimento, vegetale o zootecnica.</p> <p>Promozione delle Filiere locali a certificazione bio di coltivazione, allevamento e lavorazione di varietà e specie zootecniche di interesse locale e tradizionale.</p> <p>Promozione di accordi di coltivazione e allevamento tra aziende agricole locali per l'inserimento di specie cerealicole, foraggere ed ortive di pieno campo nelle rotazioni agronomiche, con particolare riferimento a quelle autoctone di interesse per la zootecnia estensiva e pascoliva.</p> <p>Incentivazione all'adozione di tecniche agronomiche rispettose della salute del suolo e dell'ambiente, con particolare riferimento al sistema di acque superficiali e di falda.</p> <p>Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.</p>
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.5 AE5	TITOLO	1.5 AE5 Promozione agriturismo e turismo locale.

Tipologia di intervento	Promozione Agriturismo e turismo rurale
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Diffusa								
Descrizione del sito e situazione attuale	<p>Nei Comuni interessati dal Parco, operano, attualmente, 11 aziende agrituristiche, con la seguente tipologia d'offerta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero agriturismi</th> <th>Con camere</th> <th>Con appartamenti</th> <th>Con ristorazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>A questo elenco vanno poi aggiunte le aziende agricole che hanno ottenuto l'iscrizione all'elenco delle Province di Rieti e sono, quindi, in grado di richiedere l'autorizzazione comunale.</p>	Numero agriturismi	Con camere	Con appartamenti	Con ristorazione	11	8	3	6
Numero agriturismi	Con camere	Con appartamenti	Con ristorazione						
11	8	3	6						

Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta agrituristiche locale, vista anche la forte richiesta attuale e l'interesse verso la Sabina.
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	<p>Incrementare la qualità dell'ambiente per supportare le attività turistiche e, allo stesso tempo, determinando un vantaggio competitivo delle attività all'interno della Riserva, rispetto a quelle poste all'esterno.</p> <p>Intervenire a favore della concertazione tra operatori locali e gli Enti locali di gestione del territorio, mirata all'attivazione di modalità innovative di promozione dell'offerta turistica;</p> <p>Promuovere la conoscenza da parte dei cittadini della fruibilità dei siti, dei servizi (gamma di attività turistiche, ospitalità, ristorazione, attività ricreative) e delle relative attrezzature, compresi i sistemi di trasporto.</p> <p>Favorire la circolazione delle informazioni e la crescita tecnica degli operatori locali, in linea con quanto già previsto dall'ARP per la promozione dei marchi di qualità Natura in Campo e Natura in Viaggio.</p>
------------------------------------	--

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.6 AE6	TITOLO	1.6 AE6 Promozione Albergo diffuso.

Tipologia di intervento	Promozione ospitalità diffusa
-------------------------	-------------------------------

Localizzazione dell'intervento	Diffusa
--------------------------------	---------

Descrizione del sito e situazione attuale	Nei Comuni interessati dalla Riserva si registrano solo 11 aziende agrituristiche, mentre è da segnalare la presenza di un diffuso patrimonio edilizio rurale, con caratteri tali da poterne prevedere un utilizzo a fini di ospitalità, fuori dei canali consueti dell'Agriturismo.
---	--


Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta di ricettività rurale, promuovere la presenza turistiche al di fuori delle mete locali più frequentate. Promuovere il rinnovo e l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale. Sostenere il reddito delle famiglie.
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>Incrementare la qualità dell'ambiente per supportare le attività turistiche e, allo stesso tempo, determinando un vantaggio competitivo delle attività all'interno della Riserva, rispetto a quelle poste all'esterno.</p> <p>Intervenire a favore della concertazione tra operatori locali e gli Enti locali di gestione del territorio, mirata all'attivazione di modalità innovative di promozione dell'offerta turistica;</p> <p>Promuovere la conoscenza da parte dei cittadini della fruibilità dei siti, dei servizi (gamma di attività turistiche, ospitalità, ristorazione, attività ricreative) e delle relative attrezzature, compresi i sistemi di trasporto.</p> <p>Favorire la circolazione delle informazioni e la crescita tecnica degli operatori locali, in linea con quanto già previsto dall'ARP per la promozione dei marchi di qualità Natura in Campo e Natura in Viaggio.</p> <p>Il progetto potrà prevedere agevolazioni e facilitazioni, assistenza tecnica per l'accesso a finanziamenti e la redazione di progetti, la formazione di un'abbanca dati presso la Riserva e i Comuni, la redazione di guide e materiale promozionale.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>
------------------------------------	--

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.7 AE7	TITOLO	1.7 AE7 Centro studi dell'agricoltura.

Tipologia di intervento	Promozione attività economiche
-------------------------	--------------------------------

Localizzazione dell'intervento	Località Piedifiume (quadrante sud-ovest della Riserva naturale).
--------------------------------	---



Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto prevede l'allestimento di un Centro studi dedicato all'agricoltura reatina, ed in particolare ai cereali e alla storia della coltivazione del grano. È prevista anche la creazione di una banca del seme, per le colture tradizionali sia cerealicole, che cultivar di alberi da frutto e altre specie locali.
---	--

Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica locale, diversificare l'offerta, specializzare l'offerta
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prevedere l'attivazione di joint venture e rapporti di collaborazione con ARSial, Istituti universitari, Centri studi. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.8 PF1	TITOLO	1.8 PF1 Sentieri natura.

Tipologia di intervento	Promozione turismo
-------------------------	--------------------

Localizzazione dell'intervento	Diffusa
--------------------------------	---------

Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto prevede il completamento della rete di sentieri naturalistici, con l'allestimento di sentieri o tratti degli stessi tematici dedicati a specifici aspetti del sistema naturalistico ambientale. Il progetto riguarda l'intero territorio della Riserva naturale, e utilizza la rete viaria e sentieristica esistente. Attualmente non esistono strutture specializzate.
---	---

Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica locale, diversificare l'offerta, specializzare l'offerta
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prevedere il modello di informazione ed i supporti da adottare, la redazione di un logo del circuito, l'individuazione delle principali aree di sosta, l'individuazione dei circuiti e delle diramazioni tematiche collegate con il circuito principale e le località e beni da interessare alla visita, selezionando le mete in modo da offrire una visione di tutte le tipologie di beni e attrattive presenti, sia nel comparto naturalistico, che paesaggistico e storico culturale, la progettazione di un supporto cartaceo di guida alla visita.
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N°1.9 PF2	TITOLO	1.9 PF2 Progetti: Percorso delle acque.

Tipologia di intervento	Promozione turismo
-------------------------	--------------------

Localizzazione dell'intervento	Diffusa
Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto prevede la valorizzazione di tutti i siti caratterizzati dalla presenza dell'acqua, in tutte le sue forme, sorgenti, canali, fiumi, laghi, paludi, fontanili: interessa l'intero territorio della Riserva naturale, e utilizza la rete viaria e sentieristica esistente. Attualmente non esistono strutture specializzate.

Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica locale, diversificare l'offerta, specializzare l'offerta
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prevedere il modello di informazione ed i supporti da adottare, la redazione di un logo del percorso, l'individuazione delle principali aree di sosta, l'individuazione dei circuiti e delle diramazioni tematiche collegate con il circuito principale e le località e beni da interessare alla visita, selezionando le mete in modo da offrire una visione di tutte le tipologie di beni e attrattive presenti, sia nel comparto naturalistico, che paesaggistico e storico culturale, la progettazione di un supporto cartaceo di guida alla visita, in riferimento a quanto riportato nella Tav. n.33-Progetti: Percorso delle acque. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.10 PF3	TITOLO	1.10 PF3 Progetti: Percorso dimore storiche e campi.
Tipologia di intervento	Promozione turismo	
Localizzazione dell'intervento	Diffusa	
Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto prevede la valorizzazione dei siti maggiormente interessati dalla permanenza di elementi del paesaggio storico tradizionale, quali orti, filari, siepi, frutteti, etc. Interessa l'intero territorio della Riserva naturale, e utilizza la rete viaria e sentieristica esistente. Attualmente non esistono strutture specializzate.	
Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica locale, diversificare l'offerta, specializzare l'offerta	
Linee guida e modalità progettuali	<p>Il progetto dovrà prevedere il modello di informazione ed i supporti da adottare, la redazione di un logo del percorso, l'individuazione delle principali aree di sosta, l'individuazione dei circuiti e delle diramazioni tematiche collegate con il circuito principale e le località e beni da interessare alla visita, selezionando le mete in modo da offrire una visione di tutte le tipologie di beni e attrattive presenti, sia nel comparto naturalistico, che paesaggistico e storico culturale, la progettazione di un supporto cartaceo di guida alla visita, in riferimento a quanto riportato nella Tav. n.34-Progetti: Percorso dimore storiche e campi.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>	

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.11 PF4	TITOLO	1.11 PF4 Circuito “Il popolo delle palafitte” alla scoperta dei siti protostorici.
Tipologia di intervento	Promozione turismo	
Localizzazione dell'intervento	Diffusa	
Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto interessa l'intero territorio della Riserva naturale, e utilizza la rete viaria e sentieristica esistente. Attualmente non esistono strutture specializzate.	
Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica locale, diversificare l'offerta, specializzare l'offerta	
Linee guida e modalità progettuali	<p>Il progetto dovrà prevedere il modello di informazione ed i supporti da adottare, la redazione di un logo del circuito, l'individuazione delle principali aree di sosta, l'individuazione dei circuiti e delle diramazioni tematiche collegate con il circuito principale e le località e beni da interessare alla visita, selezionando le mete in modo da offrire una visione di tutte le tipologie di beni e attrattive presenti, sia paesaggistiche che storico culturale, la progettazione di un supporto cartaceo di guida alla visita.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>	

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.12 PF5	TITOLO	1.12 PF5 Circuito “la bonifica reatina”.
Tipologia di intervento	Promozione turismo	
Localizzazione dell'intervento	Diffusa	
Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto interessa l'intero territorio della Riserva naturale, e utilizza la rete viaria e sentieristica esistente. Attualmente non esistono strutture specializzate.	
Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica locale, diversificare l'offerta, specializzare l'offerta	
Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prevedere il modello di informazione ed i supporti da adottare, la redazione di un logo del circuito, l'individuazione delle principali aree di sosta, l'individuazione dei circuiti e delle diramazioni tematiche collegate con il circuito principale e le località e beni da interessare alla visita, selezionando le mete in modo da offrire una visione di tutte le tipologie di beni e attrattive presenti, sia nel comparto naturalistico, che paesaggistico e storico culturale, la progettazione di un supporto cartaceo di guida alla visita. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.	

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.13 PF6		TITOLO	1.13 PF6 Porte della Riserva: valorizzazione accessi principali.
Tipologia di intervento	Intervento di promozione turistica, riqualificazione e valorizzazione ambientale.		
Localizzazione dell'intervento	Principale viabilità di avvicinamento e penetrazione nella Riserva		
Descrizione del sito e situazione attuale	Si tratta di piccole aree situate all'ingresso dell'area protetta lungo le strade di accesso principali.		
Finalità dell'intervento	Aumento fruizione turistica, caratterizzazione della Riserva, riqualificazione viabilità.		
Linee guida e modalità progettuali	<p>Il progetto dovrà prioritariamente individuare la migliore localizzazione delle strutture, in siti tali da non costituire intralcio per la circolazione, da non compromettere l'integrità dell'ambiente o interferire con aree sensibili o paesaggi di pregio. All'interno delle aree individuate dovranno essere localizzate strutture leggere, consistenti in tabelle o capanni informativi, una struttura identificativa caratteristica della Riserva e tale da costituire una immagine ricorrente dello stesso, una area di sosta per un numero di 4/8 autovetture a seconda del sito e della sua importanza.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>		

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.14 PF7	TITOLO	1.14 PF7 Museo dei popoli delle palafitte.

Tipologia di intervento	Promozione turismo
-------------------------	--------------------

Localizzazione dell'intervento	Diffusa
--------------------------------	---------

Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto prevede l'allestimento di un Centro visite-Museo tematico dedicato alle antiche civiltà palafitticole, che possa svolgere anche il ruolo di guida alla visita dei numerosi siti e circuiti dedicati.
---	--

Finalità dell'intervento	Sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica locale, diversificare l'offerta, specializzare l'offerta
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prevedere il modello di informazione ed i supporti da adottare, la redazione di un logo del circuito, l'individuazione delle principali aree di sosta, l'individuazione dei circuiti e delle diramazioni tematiche collegate con il circuito principale e le località e beni da interessare alla visita, selezionando le mete in modo da offrire una visione di tutte le tipologie di beni e attrattive presenti, sia nel comparto naturalistico, che paesaggistico e storico culturale, la progettazione di un supporto cartaceo di guida alla visita. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.15 PF8	TITOLO	1.15 PF8 Comunicazione, marketing e segnaletica della Riserva.
Tipologia di intervento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione, razionalizzazione della Comunicazione Istituzionale del marketing turistico e del web; 2. Studio e progettazione della segnaletica stradale, dei servizi e della rete sentieristica; 	
Localizzazione dell'intervento	Intero territorio della Riserva Naturale	
Descrizione del sito e situazione attuale	La visibilità e conoscenza della R.N sia come localizzazione che, come attività, è molto limitata. C'è una difficile definizione del COSA COME DOVE. Scarsa promozione.	
Finalità dell'intervento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Razionalizzare e uniformare la comunicazione istituzionale; 2. Comunicare più chiaramente il CHI, COME, DOVE PERCHE' ; 3. Completare e rendere più efficace la segnaletica stradale. 	
Linee guida e modalità progettuali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linee guida dell'Agenzia Regionale dei Parchi e di altre aree protette che hanno ricevuto riconoscibilità e qualità; 2. Comunicazione, informazione e segnaletica da concordare e coordinare con gli altri Enti pubblici territoriali; 3. Formazione e manuali di manutenzione per il personale della R.N. 	

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.16 SN1		TITOLO	1.16 SN1 Tutela e regolamentazione dei fontanili.

Tipologia di intervento	Intervento di tutela e valorizzazione ambientale.
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Diffusa
--------------------------------	---------

Descrizione del sito e situazione attuale	Nel territorio della Riserva si registra la presenza di punti d'acqua e fontanili isolati, spesso abbandonati, e potenziali siti riproduttivi di anfibi.
---	--

Finalità dell'intervento	Gestione degli habitat riproduttivi, Creazione di nuovi habitat, salvaguardia degli habitat elettivi, salvaguardia dei nuclei residuali di batracofauna, Incremento locale delle densità numeriche di specie di anfibi d'interesse comunitario e/o regionale, restauro del patrimonio costituito dai fontanili e/o abbeveratoi. Recupero di valori paesaggistici
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>L'intervento dovrà prevedere lo studio propedeutico della qualità chimica delle acque sorgentizie e del reticolo idrografico superficiale, oltre che delle disponibilità idriche (portate) delle numerose sorgenti presenti all'interno della Riserva Naturale.</p> <p>Il restauro dei fontanili e degli abbeveratoi deve essere eseguito in pietra locale, evitando per l'impermeabilizzazione rivestimenti in materiali tossici, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.</p> <p>È anche previsto un sistema di rilascio parziale di acque per creare piccole pozze permanenti adatte a costituire ambiente vitale e di riproduzione per Anfibi o a costituire un punto di abbeveraggio per specie animali di piccole dimensioni.</p> <p>Sono previsti, dove necessario, interventi di bonifica dei fontanili esistenti.</p> <p>La vegetazione acquatica non deve essere rimossa nella fase di ristrutturazione e di pulizia dei fontanili, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare esportazione di uova, larve e adulti della fauna autoctona.</p> <p>Durante tutta la durata del progetto, sarà necessario condurre un'attività di verifica sulle variazioni nella composizione e struttura della vegetazione.</p> <p>Nel periodo successivo alla fine dell'intervento stesso, per almeno due stagioni vegetative (circa 18 mesi), andranno condotte campagne di rilevamento della vegetazione, la cui frequenza sarà strettamente dipendente dalle caratteristiche fenologiche riscontrate al momento di iniziare le verifiche.</p>
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.17 SN2	TITOLO	1.17 SN2 Siepi e alberature del sistema agricolo.

Tipologia di intervento	Intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale.
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Tutto il territorio della Riserva
Descrizione del sito e situazione attuale	L'intervento consiste nel recupero e nella conservazione dell'ambiente agricolo tradizionale, caratterizzato da presenza di colture arboree e arricchito da siepi, filari e vegetazione lineare dei canali di scolo e dei corsi d'acqua.

Finalità dell'intervento	L'obiettivo è il ripristino di un paesaggio agrario composito, caratterizzato da coltivi separati da siepi vive, vasti seminativi, oliveti, nocioleti e frutteti, aree a campi chiusi e orti periurbani, l'aumento della biodiversità, attraverso la diversificazione delle opportunità alimentari e di rifugio per la fauna.
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	<p>Le opere previste potranno prevedere la ripulitura dei terreni, l'eliminazione delle specie infestanti, il ripristino dei filari di alberi, delle siepi e delle colture arboree tradizionali e le eventuali ulteriori opere di bonifica o cura culturale necessarie, al fine di ricreare non solo un paesaggio di grande interesse estetico-culturale, ma anche di diversificare gli habitat faunistici e conservare le specie tradizionali da frutto. Potrà essere favorita laddove compatibile con gli usi tradizionali dei terreni e con il contesto paesaggistico, la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate. Vanno privilegiati cultivar locali, come anche forme di scalvatura e potatura eventualmente specifiche della tradizione locale.</p> <p>Particolare cura andrà riservata alla ricostituzione della trama dei sieponi di suddivisione interpodereale o d'uso. Tale azione si concentrerà nel rimodellamento per sfrondata della struttura lineare di grovigli in fase di coalescenza o della escavazione e ripulitura di macchioni derivati da coalescenza di siepi perimetrali che abbiano colmato spazi di appezzamenti prativi o di frutteto, tramite espanto e successiva sfrondata di rimodellamento. Di grande rilevanza storico-tradizionale e naturalistica è il recupero del sistema degli orti periurbani delle aree marginali, in comune di Rivodutri, località S. Susanna, Poggio Bustone e Cantalice. Vanno incoraggiati interventi di messa a dimora di esemplari locali di <i>Salix alba vitellina</i> accuratamente impalcati e annualmente scalvati, per la produzione di legacci da viticoltura nelle aree pianeggianti di ripa alla base dei pendii, dove va incentivata la sopravvivenza delle colture orticole esistenti.</p>
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.18 SN3	TITOLO	1.18 SN3 Studio e individuazione aree a protezione assoluta all'interno delle Zone "A".

Tipologia di intervento	Intervento di tutela e valorizzazione ambientale.
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Diffusa
Descrizione del sito e situazione attuale	Il Piano del Parco prevede la destinazione a Zona A di alcune delle aree più delicate e significative del territorio, comprendenti aree boschive, fasce ripariali, e aree di interesse geomorfologico. In tutte queste aree sono consentite limitate attività di fruizione. Appare dunque utile per finalità di ricerca scientifica, monitoraggio e tutela, prevedere aree di limitata estensione destinate invece alla completa interdizione.

Finalità dell'intervento	Individuazione di aree da precludere ad ogni utilizzo o frequentazione, a fini di tutela ricerca scientifica, documentazione e monitoraggio sistemi e dinamiche evolutive.
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>Dovrà essere condotto uno studio preliminare volto ad individuare le aree caratterizzate dai più elevati valori naturali, o di più elevata sensibilità, o in grado di testimoniare più efficacemente le dinamiche evolutive delle associazioni vegetali lasciate all'evoluzione spontanea.</p> <p>Lo studio dovrà valutare l'eventuale necessità di recinzione delle aree individuate.</p> <p>Le aree dovranno essere tabellate e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale e nella fruizione della Riserva Naturale, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati, e allestendo adeguati supporti per la migliore conoscenza e comprensione della stessa, e per il suo inserimento nei programmi o circuiti di fruizione turistica e didattica della Riserva Naturale.</p>
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.19 SN4	TITOLO	1.19 SN4 Realizzazione di un vivaio con ecotipi locali.

Tipologia di intervento	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Da localizzare
--------------------------------	----------------

Descrizione del sito e situazione attuale	Il Piano del parco prevede numerose aree da sottoporre a interventi di riqualificazione paesistica, tramite impianto di colture arboree, o formazione di filari alberati, o messa a dimora di siepi. La disponibilità di un Vivaio potrà permettere l'avvio delle coltivazioni in sito di specie e varietà locali idonee.
---	---

Finalità dell'intervento	Valorizzazione paesistica Produzione ecotipi locali Avvio attività produttiva
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	L'intervento dovrà dapprima individuare le aree o l'area maggiormente vocata per ospitar l'iniziativa prevista, con referenza per aree meno sensibili edotate di tutti i servizi e urbanizzazioni necessarie. Dovranno successivamente essere individuate le specie da utilizzare nelle aree destinate a nuovi impianti, e le tecniche e modalità per la selezione delle specie da utilizzare, con preferenza per esemplari di provenienza locale.
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.20 SN5	TITOLO	1.20 SN5 Censimento degli scarichi e dei reflui.

Tipologia di intervento	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Aree sottoposte a vincolo di tutela risorse idriche idrogeologiche
Descrizione del sito e situazione attuale	Il Piano del Parco prevede azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, e individua le aree a maggior rischio. Prevede poi la ricerca e censimento di tutte le possibili fonti di inquinamento.

Finalità dell'intervento	Tutela delle risorse naturali.
--------------------------	--------------------------------

Linee guida e modalità progettuali	L'intervento prevede il censimento di tutti gli immobili siti nelle aree a maggiore rischio e dei metodi di smaltimento delle acque di scarichi e reflui di altra provenienza, e l'indicazione dei sistemi di controllo e depurazione degli stessi.
------------------------------------	---

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.21 SN6		TITOLO	1.21 SN6 Rilievo, delimitazione e gestione dei terreni Demaniali all'interno del perimetro della Riserva Naturale.
Tipologia di intervento	1. Intervento di definizione dei confini tra demanio e privati nei terreni agricoli occupati da zone umide, anche per la definizione di progetti specifici di recupero e rinaturalizzazione delle zone umide.		
Localizzazione dell'intervento	1. Tutto il perimetro della Riserva in particolare le aree limitrofe al perimetro dei laghi, lame, aree umide e corsi d'acqua		
Descrizione del sito e situazione attuale	<p>Le aree umide confinanti con i laghi Lungo e Ripasottile e le lame circostanti nel corso degli ultimi 20 anni sono diminuite a causa della bonifica e successiva coltivazione fino ai bordi degli specchi d'acqua. Infatti, la fascia vegetazionale in molti casi si è ridotta ad una striscia di canneto. Questo è avvenuto, in molti casi, su terreni demaniali da parte dei proprietari e/o conduttori confinanti.</p> <p>Nella maggior parte dei casi queste aree sono di notevole interesse ambientale, in quanto rappresentano un habitat, quello dei prati allagati, importante ma raro nel perimetro della Riserva. Questa situazione palesemente in contrasto con le leggi vigenti è in parte causata dalla non definizione dei confini sia come rilievo topografico che come delimitazione sul campo. Gli uffici della Riserva dei laghi già da tempo a provveduto al chiedere all'ufficio del demanio la relativa documentazione.</p> <p>Gli uffici della Riserva in più occasioni hanno rilevato la necessità di attivare un progetto con un finanziamento specifico.</p>		
Finalità dell'intervento	1. Gestione e delimitazione delle aree demaniali allo scopo sia di ristabilire i confini che per attivare progetti di rinaturalizzazione delle aree.		
Linee guida e modalità progettuali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per la Rilevazione e delimitazione attraverso incarico professionale. 2. Per acquisizione/gestione attraverso apposita convenzione con gli uffici regionali al demanio. 		

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.22 SN7		TITOLO	1.22 SN7 Riqualificazione habitat palustri e ripari.
Tipologia di intervento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione di aree inondabili temporanee 2. Ringiovanimento di alcuni specchi lacustri 3. Allagamento anche temporaneo del Lago di Fogliano. 4. Creazione e conservazione di fasce tampone e zone filtro perimetrali ai corpi idrici esistenti. 		
Localizzazione dell'intervento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aree intorno Lago Lungo, in particolare in località le Parti di Cantalice 2. Lama Votone e lame della Vergara 3. Lago di Fogliano 4. Fiume S. Susanna, Canale della Vergara, Fosso. Lungo e rete deicanali e fossi minori. 		
Descrizione del sito e situazione attuale	Aree di intervento distribuite in tutta l'area protetta, in parte nelle località sopra indicate, stato attuale non adeguato alle potenzialità ambientali dei siti		
Finalità dell'intervento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creazione di habitat palustri idonei alla sosta, alla riproduzione ed all'alimentazione di batracofauna ed avifauna 2. Riduzione dell'apporto di sedimenti nei canali e nei bacini lacustri e creazione di aree di rifugio per la fauna 		
Linee guida e modalità progettuali	Utilizzo di principi e metodi dell'ecologia del ripristino (<i>restoration ecology</i>) e di tecniche di ingegneria naturalistica.		

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.23 SN8		TITOLO	1.23 SN8 Studio rivolto all'analisi dei rischi di collisione ed elettrocuzione e valutazione della criticità degli elettrodotti presenti nella Riserva Naturale.
Tipologia di intervento	Predisposizione di una mappa del rischio ed individuazione degli interventi di mitigazione per linee AT e MT		
Localizzazione dell'intervento	5. Elettrodotto AT presso località Settecamini 6. Elettrodotti MT presenti in altre aree della Riserva		
Descrizione del sito e situazione attuale	Nessuno degli elettrodotti presenti è stato messo in sicurezza per mitigare il rischio di elettrocuzione e collisione secondo quanto prevede la DGR 612/2011.		
Finalità dell'intervento	Riduzione del rischio di elettrocuzione e collisione per molte specie di uccelli, rapaci diurni e notturni e altri uccelli di grandi dimensioni, per mitigare la forte mortalità dovuta all'impatto con elettrodotti.		
Linee guida e modalità progettuali	Utilizzo delle metodologie di studio e di intervento contenute nelle "linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" (MATTM e ISPRA, 2008).		

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.24 SN9		TITOLO	1.24 SN9 Studio di fattibilità per la predisposizione di un programma di contenimento della fauna alloctona.

Tipologia di intervento	Programma di studio per l'individuazione delle priorità di intervento per il contenimento ed eradicazione delle specie faunistiche alloctone.
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	In tutta la Riserva
--------------------------------	---------------------

Descrizione del sito e situazione attuale	Sono segnalate specie faunistiche alloctone in diversi ambienti della Riserva, in particolare negli ambienti acquatici lacustri e nei corsi d'acqua.
---	--

Finalità dell'intervento	Riduzione degli impatti dovuti alla presenza di fauna alloctona sulle comunità animali indigene.
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	Utilizzo delle metodologie di studio e di intervento contenute nelle "linee guida" per l'immissione di specie faunistiche" (ISPRA, 2007).
------------------------------------	---

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.25 SN10		TITOLO	1.25 SN10 Interventi diretti volti a favorire la presenza di specie di Anfibi.
Tipologia di intervento	Ripristino e riqualificazione di raccolte d'acqua artificiali (fontanile c/o Grotte di S. Nicola) e stagni naturali.		
Localizzazione dell'intervento	a) Settore est del lago Lungo b) Grotte di S. Nicola		
Descrizione del sito e situazione attuale	Carenza di ambienti stagnatili idonei e inadeguatezza di raccolte d'acqua artificiali		
Finalità dell'intervento	Interventi diretti individuati dal Piano di Gestione della ZPS vi è quello relativo alla realizzazione ex novo di stagni circondati da bosco ripariale, quali habitat idonei alla riproduzione di specie di Anfibi come Tritone crestato italiano, Tritone punteggiato e Rana dalmatina.		
Linee guida e modalità progettuali	Utilizzo di principi e metodi dell'ecologia del ripristino (<i>restoration ecology</i>) e di tecniche di ingegneria naturalistica.		

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.26 SN11		TITOLO	1.26 SN11 Attività di Monitoraggio sulla Fauna.

Tipologia di intervento	Attività di studio e di monitoraggio periodico della Fauna.
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Tutto il territorio della Riserva Naturale nei suoi diversi ambienti.
Descrizione del sito e situazione attuale	La Riserva Naturale ha già attivato negli anni diverse attività di studio/monitoraggio/censimento per diversi gruppi faunistici; vengono di seguito elencate le attività in tal senso ritenute rilevanti e prioritarie al fine di mantenere aggiornate nel tempo le informazioni riguardanti lo stato di conservazione delle specie/gruppi maggiormente significativi e caratterizzanti i popolamenti della Riserva Naturale. Tali attività dovranno essere sostenute e gestite dalla Riserva Naturale anche in collaborazione con altri enti/società scientifiche/ associazioni/professionisti, qualora sia ritenuto opportuno e necessario.

Finalità dell'intervento	Colmare alcune rilevanti lacune conoscitive sul patrimonio faunistico presente nella Riserva e fornire gli elementi conoscitivi indispensabile per poter effettuare consapevoli scelte di gestione.
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione dei censimenti annuali dell'avifauna acquatica svernante secondo la metodologia del progetto I.W.C. ▪ Mantenimento ed attivazione stagionale della Stazione di Inanellamento per lo studio delle specie ornitiche migratrici. ▪ Monitoraggio annuale delle colonie di Ardeidi ad oggi presenti sull'isolotto centrale del Lago di Ripasottile e presso Lama Votone (numero di coppie nidificanti e successo riproduttivo per ogni specie) ▪ Monitoraggio annuale di alcune specie di Rapaci di interesse comunitario quali Nibbio bruno e Falco di palude (numero di coppie e successo riproduttivo). ▪ Monitoraggio dei rapaci rupicoli nidificanti in prossimità della Riserva Naturale (numero di coppie e successo riproduttivo). ▪ Studio annuale per verificare l'entità degli impatti da collisione con le linee elettriche di MT e AT presenti nella Riserva (transetti quindicinali condotti lungo la linea elettrica alla ricerca di esemplari rimasti folgorati o collisi). ▪ Monitoraggio annuale degli Anfibi con particolare riferimento a Rana dalmatina (febbraio-marzo) e Tritone crestato e Tritone punteggiato per la verifica della permanenza dei siti riproduttivi nelle località di seguito elencate. Rana dalmatina: Colle Cialone (Poggio Bustone), Colle Trullo (Cantalice), Grotte di San Nicola (Colli sul Velino), Patule (Rivodutri), Lago di Ripasottile (Rieti), Lago Lungo (Rieti), Montisola (Contigliano). Si ritiene opportuno, pertanto, prevedere campionamenti mirati nel periodo febbraio-marzo per cercare di aggiornare lo stato della salute di queste popolazioni. Tritone crestato e Tritone punteggiato: all'interno di canali di irrigazione nei pressi delle seguenti località: Settecamini, Casa Ara
------------------------------------	---

	<p>Grande, Montisola, Pratetta c/o lago Votone.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Indagini mirate su alcune specie ittiche in relazione ai seguenti aspetti:<ul style="list-style-type: none">- determinazione a livello specifico delle popolazioni di Luccio presenti al fine di verificare la presenza di <i>Esox cisalpinus</i>, specie endemica italiana.- determinazione a livello specifico della popolazione di Scardola per confermarne o meno l'indigenato (appartenenza alla specie <i>scardinus scardafa</i>). Il taxon autoctono è di forte interesse conservazionistico in quanto classificato come estremamente minacciato (categoria CR) nella nuova Lista Rossa dei Vertebrati;- determinazione a livello specifico delle popolazioni di cavedani per confermare o meno la presenza di <i>Squalius squalus</i> (indigeno) e per l'attribuzione certa delle popolazioni a pinne rosse al taxon <i>Leuciscus leuciscus</i>;- indagine finalizzata a confermare l'estinzione a livello locale della Rovella (<i>Rutilus rubilio</i>), specie di interesse comunitario presente nell'area fino ad un più recente passato, probabilmente scomparsa a seguito dell'introduzione del congenere Triotto (<i>Rutilus erythrophthalmus</i>)
--	---

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.27 SN12		TITOLO	1.27 SN12 Riduzione dei fenomeni di criticità indotta dalle attività umane sul patrimonio naturale nel territorio della Piana dei Laghi Reatini.

Tipologia di intervento	Intervento Attivo gestionale e Incentivazione
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Intero territorio della Riserva Naturale in particolare tutte le Unità di Paesaggio riferibili ai Paesaggi dei Laghi e dei Corsi d'Acqua)
Descrizione del sito e situazione attuale	<p>Il territorio compreso all'interno dell'area SIC/ZPS "Laghi Lungo e Ripasottile" e della più ampia Riserva Naturale Regionale omonima, racchiude a tutt'oggi valori floristici e vegetazionali di valore elevatissimo. La storia delle trasformazioni del paesaggio legato alla millenaria frequentazione di questi territori da parte dell'uomo ha plasmato il paesaggio attraverso la messa in opera di interventi che hanno, in tempi diversi e con azioni a diverso grado di impatto, definitivamente cambiato l'aspetto della Piana. L'intero dominio perialveale e planiziale dominato dagli espandimenti del Velino e dal ristagno delle acque provenienti dalle numerose sorgenti pedemontane è stato sottoposto a regimazione delle acque, stravolgendo i gradienti idrici e sottraendo alle comunità vegetali originarie spazi utili all'accantonamento.</p> <p>Dell'originario assetto di un esteso mosaico di zone palustri e corpi d'acqua non rimangono perciò oggi che frammenti isolati impoveriti sia in termini floristici che di struttura della vegetazione la cui conservazione è obiettivo primario e irrinunciabile di qualsiasi programmazione volta alla conservazione del patrimonio naturale del territorio.</p> <p>Lo stato di conservazione degli ecosistemi acquatici e palustri evidenzia segni di degrado a carico delle formazioni vegetazionali verosimilmente dovuti ad una alterazione della qualità delle acque. La presenza quasi esclusiva di <i>Najas</i> marina nel lago di Ripasottile così come la scomparsa recente di numerose specie di flora, ancora segnalate nei decenni passati, parla infatti a favore di una salinizzazione e di una alterazione degli equilibri fisico-chimici delle acque.</p> <p>L'evidente impoverimento floristico e di complessità di struttura suggerisce l' necessità di intervenire con urgenza sulla salvaguardia dell'integrità del mezzo in modo tale da assicurare condizioni ambientali in grado di sostenere la persistenza di popolazioni vitali di specie igrofile consentendo anche alle specie che attualmente si sono ritirate in stazioni rifugiali (presso sorgenti o canali di deflusso) di ricolonizzare spontaneamente spazi idonei alla loro sopravvivenza.</p> <p>Habitat Natura 2000 presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition • 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Charaspp. • 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i> • 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion • 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del Caricion davalliana • 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i> • 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. • 1050 Magnocaricion elatae stands

Finalità dell'intervento	<p>L'obiettivo principale dell'intervento è quello di assicurare la salvaguardia della vegetazione esistente e di favorirne la conservazione in condizioni ottimali. Di seguito si riassumono le indicazioni sintetiche presentate nei paragrafi riguardanti la descrizione dei singoli Habitat di cui si evidenziano criticità riscontrate e alcune proposte di interventi e gestione.</p> <p><i>3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition</i></p> <p>L'evidente impoverimento floristico e di complessità di struttura suggerisce l' necessità di intervenire con urgenza sulla salvaguardia dell'integrità del mezzo (vale a dire di tutti i corpi d'acqua, dalle sorgenti, ai bacini a i corsi e i fossi) in modo tale da assicurare condizioni ambientali in grado di sostenere la persistenza di popolazioni vitali delle specie caratterizzanti l'Habitat consentendo anche alle specie che attualmente si sono ritirate in stazioni rifugiali (presso sorgenti o canali di deflusso) di ricolonizzare spontaneamente spazi idonei alla loro sopravvivenza.</p> <p><i>3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos</i></p> <p>Al fine di salvaguardare gli ultimi isolati individui (sottoposti a stress tali da connotare la specie come a rischio di estinzione locale) è necessario provvedere ad assicurarne la conservazione e l'integrità attraverso l'attuazione di forme di tutela localissime e dedicate. Va effettuato un rilievo di dettaglio di tutti gli individui presenti e le sponde in cui la specie viene rinvenuta vanno sottratte a qualsiasi forma di manomissione distruttiva o di disturbo operata ad esempio con sfalci e tagli.</p> <p><i>3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.</i></p> <p>Al fine di conservare l'Habitat è necessario condurre campagne di monitoraggio di dettaglio che portino al censimento e alla caratterizzazione fisica e biologica di tutti i punti d'acqua presenti nel comprensorio con caratteristiche idonee a sostenere popolazioni vitali di alghe Characee assicurandone il buon stato di conservazione. Come per la componente macrofittica dell'Habitat 3150 il cattivo stato di conservazione osservato per l'Habitat ad alghe Characeae suggerisce la necessità di intervenire con urgenza per assicurare la salvaguardia dell'integrità della risorsa idrica sia in termini quantitativi che qualitativi.</p> <p><i>3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion</i></p> <p>L'Habitat risulta ben rappresentato localmente con popolazioni di <i>Callitriche sp.pl.</i> consistenti dal punto di vista numerico e una elevata superficie di diffusione nel territorio. Per la conservazione delle specie caratteristiche è importante assicurare oltre a una ottima qualità delle acque anche un livello di regime idrico in grado di sostenere la persistenza di acque circolanti sempre limpide e ossigenate.</p> <p>La presenza di popolazioni localizzate di <i>Hippuris vulgaris</i> suggerisce la necessità di assicurare la continuità fisica di porzioni alveali ben conservate, prive di elementi di ostacolo alla diffusione di frammenti o organi di riproduzione della specie.</p> <p>La presenza di tappeti clonali di elofite idrofittiche può essere indice di disturbo frequente operato attraverso il taglio della vegetazione acquatica, in tal caso andrebbe allungato il periodo di riposo tra un taglio e l'altro, dando la possibilità alle specie di produrre porzioni fiorali emerse che consentano agli individui, oltre alla riproduzione vegetativa assicurata dalla propagazione di frammenti, la riproduzione sessuata, evento indispensabile al fine di garantire il mantenimento della necessaria variabilità genetica intraspecifica.</p> <p><i>3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.</i></p> <p>La naturale collocazione frammentaria e puntiforme dell'Habitat nonché il carattere per lo più secondario delle stazioni attuali, suggeriscono come pratica per la conservazione la tutela rigorosa delle stazioni esistenti, il censimento di dettaglio e la rilevazione di vegetazione dei popolamenti, il monitoraggio del dinamismo in atto al fine di evidenziare cambiamenti nella struttura floristica e della vegetazione.</p> <p><i>7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae</i> È urgentissimo provvedere alla tutela assoluta di tutti gli individui rimasti ed è assolutamente necessario avviare campagne di censimento di dettaglio, con strumenti e tempi opportuni, che identifichino tutti i siti di accantonamento della</p>
--------------------------	---

	<p>specie. Trattandosi di stazioni spondali, è molto elevato il pericolo di subire danneggiamento e alterazione a causa di interventi antropici. Pratiche di "ripulitura" delle sponde per migliorare l'accessibilità al corso d'acqua da parte a fini ricreativi o per lo svolgimento di pratiche agricole hanno già drasticamente danneggiato alcune popolazioni di <i>Cladium</i>. Valga ad esempio il rinvenimento di un singolo individuo di <i>Cladium mariscus</i>, lungo la sponda del Canale della Vergara in prossimità del Lago Lungo. L'individuo è rimasto verosimilmente isolato, a partire da una popolazione originaria più cospicua, a causa di ripetuti eventi di disturbo operati sulla sponda che, trovandosi al termine di un sentiero, subisce frequenti manomissioni da chi deve accedere al corso d'acqua. La tutela assoluta delle sponde è prerogativa essenziale al fine di garantire un soddisfacente stato di conservazione di tutto l'ecosistema ripariale e delle specie di rilievo qui accantonate.</p> <p><i>92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i></p> <p>La vegetazione legnosa alveale e igrofila è quella che più ha sofferto della trasformazione del paesaggio naturale operata dall'uomo. L'attuale stato di conservazione non concede ulteriori deleghe alla distruzione, costituendo ogni individuo l'ultimo rappresentante di un paesaggio in via di scomparsa. Trattandosi per lo più di specie vigorose estremamente veloci nella ricolonizzazione del territorio, gli interventi di salvaguardia possono essere individuati nel novero delle azioni di tutela a carattere conservativo rappresentate dalla sottrazione di porzioni di territorio dalle azioni di disturbo (taglio e sfalcio) da avviare a colonizzazione spontanea. Attraverso la riconquista di spazi disponibili, anche a carattere lineare, come le delimitazioni interpoderali lungo i fossi di drenaggio e la protezione delle fasce di rispetto perialveali per una larghezza di almeno 5 metri per sponda, si possono garantire sufficienti misure atte ad assicurare la sopravvivenza dell'Habitat e il miglioramento dello stato di conservazione dell'Habitat.</p> <p><i>I050 Magnocaricion elatae stands</i></p> <p>L'Habitat, se pur non ancora inserito in allegato della Direttiva, per il carattere di rarità delle forme di vegetazione rappresentate merita l'attuazione di forme di tutela dedicate. Come per la restante vegetazione spondale, la preservazione rigorosa degli ecosistemi ripari attraverso l'allontanamento di qualsiasi forma di disturbo e stress costituisce una misura di tutela minima al fine di garantirne la sopravvivenza.</p>
Linee guida e modalità progettuali	<p>L'intervento prevede la realizzazione di tre azioni differenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ripristino di una naturalità diffusa nel tessuto agricolo della piana alluvionale da attuare principalmente attraverso l'avviamento a ricolonizzazione spontanea da parte della vegetazione naturale. In particolare modo ciò verrà realizzato attraverso la recinzione delle "raccolte d'acqua" (sink-hole allagati, lame, sorgenti) finalizzate alla tutela degli habitat acquatici e palustri minacciati dalle attività agricole intensive; ○ riqualificazione del paesaggio attraverso proposte di trasformazione dell'arredo verde pubblico e privato volte alla sostituzione delle legnose derivate da piantumazione estranee al paesaggio locale (sostituzione di conifere con specie arboree del paesaggio agrario della tradizione come pioppi cipressini, olmi, fruttifere domestiche); ○ bonifica dai rifiuti sull'intera area e in particolare modo nel reticolo idrografico di superficie secondario; ○ realizzazione di due canali di derivazione dal canale di S. Susanna al fine di favorire ingresso di acqua a maggior grado di ossigenazione nel Lago di Ripasottile il primo all'interno del Fosso di S. Susanna presso la località Canapine, il secondo nella lama in fase di interrimento a nord del lago di Ripasottile tra le località Colle Pipino e Colle Bianco.

	<p>I vantaggi rappresentati dall' innesco di fenomeni di colonizzazione da parte delle popolazioni di una flora igrofila accantonate nelle immediate vicinanze dell'area di intervento, sono incentrati sull' assenza di eventi di manipolazione arbitraria nel riassetto della vegetazione per mezzo di piantumazioni e alle conseguenze di inquinamento genetico inevitabilmente connesso a tali operazioni a seguito dell'impiego di materiale da impianto di origine alloctona. La vegetazione così ricostituitasi nel processo di colonizzazione naturale, pur di neoformazione mantiene quindi intatto il valore documentario in quanto affidata ai meccanismi di un determinismo naturale indotto dalla nuova idrografia superficiale, esaltando il valore documentario della vegetazione dell'area in adempimento alle prescrizioni delle Direttive Comunitarie.</p> <p>Gli impianti di legnose saranno limitati a specie di fruttifere domestiche nello spazio prettamente agricolo e a talee e astoni di salici e pioppi locali nello spazio perialveale ciò al fine di ottenere il duplice vantaggio del recupero del pregio paesaggistico e del valore storico-culturale ed ecologico dell'area.</p> <p>L'ingresso di acqua nel lago favorirà i processi di diluizione rispetto ai valori elevati attuali di salinità e nutrienti, adducendo acque a maggior ossigenazione e ripristinando una circolazione che porterà al generale migliorare della qualità idrica del bacino e favorendo il ripristino di condizioni ambientali idonee allo sviluppo dell'originale vegetazione spontanea e di una fauna diversificata.</p>
--	---

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
N° 1.28 SN13		TITOLO	1.28 SN13 Monitoraggio idrochimico e biotico dei sistemi fluivo-lacustri.

Tipologia di intervento	Intervento Attivo Monitoraggio (idrochimico e biotico dei corpi fluvio-lacustri)
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Intero territorio della Riserva Naturale in particolare tutte le Unità di Paesaggio riferibili ai "Paesaggi dei Laghi e dei Corsi d'Acqua)
Descrizione del sito e situazione attuale	<p>A seguito degli interventi di bonifica e successiva espansione dell'attività agricola, uno dei fattori connessi allo stato di salute dell'ecosistema fluvio-lacustre è sicuramente collegato ai processi di meccanizzazione prima e introduzione della chimica nella gestione dei terreni agricoli successivamente. La meccanizzazione e la rotazione delle colture nei terreni agricoli, manteneva in qualche misura in equilibrio il processo tra rinaturalizzazione spontanea delle porzioni di territorio agricolo e gestione dei terreni da parte degli agricoltori. La recente introduzione di sostanze chimiche che facilitano in qualche misura la filiera agricola, hanno inevitabilmente capovolto il tradizionale contrasto tra naturalizzazione e artificializzazione dei terreni, portando a una scarsa capacità di resistenza e resilienza di tali ecosistemi. Prodotti fitosanitari, erbicidi, pesticidi e fertilizzanti hanno introdotto un processo devastante che ha ridotto notevolmente la qualità dei biotopi interessati, misurata da indicatori come la presenza di specie vegetali e animali molto sensibili a tali cambiamenti (cfr. Capitolo Aspetti Faunistici).</p> <p>Alcuni indicatori idrochimici e biologici, oltre a prove inconfutabili date da testimonianze fisiche, mettono in evidenza l'utilizzo di tali sostanze, quasi sempre prevalentemente costituite da sostanze chimiche contenenti Azoto e Fosforo. Proprio alcune di queste sostanze sono responsabili di valori oltre il limite ammesso (cfr. Allegato 1 del D. lgs. 152/99 – Stato ecologico dei laghi), come</p> <p>riportato nelle tabelle degli elementi chimici analizzati nei due laghi.</p> <p>Al momento la problematica dell'utilizzo degli erbicidi chimici sembrerebbe destare maggior attenzione, difatti proprio come descritto dagli stessi produttori, l'utilizzo prolungato e le quantità utilizzate producono nel tempo inevitabilmente danni irreversibili agli ecosistemi fluvio-lacustri. Tale condizione mette a repentaglio, oltre all'esistenza e coesistenza dell'agro-ecosistemi, anche la sussistenza delle nuove economie agricole legate al turismo ambientale e la filiera dei prodotti tipici di tipo biologico con utilizzo di buone pratiche per la gestione sostenibile dell'ambiente. Inoltre, si ritiene ravvisare che, tale gestione del territorio, senza alcun intervento programmatico/gestionale da parte dell'Ente gestore, farà cadere inevitabilmente uno dei principi fondamentali della Riserva stessa, ossia la conservazione della Natura del biotopo in questione, ai sensi della L. 394/91, e della legge regionale 29/1997 e della legge istitutiva della Riserva Naturale.</p>

Finalità dell'intervento	L'obiettivo principale dell'intervento è quello di assicurare la salvaguardia della vegetazione e della fauna ad essa associata e di favorirne la conservazione in condizioni ottimali. Di seguito si riassumono le indicazioni sintetiche presentate nei paragrafi riguardanti la descrizione dei
--------------------------	--

	<p>singoli Habitat di cui si evidenziano criticità riscontrate e alcune proposte di interventi e gestione.</p> <p><u>3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition</u></p> <p>L'evidente impoverimento floristico e di complessità di struttura suggerisce la necessità di intervenire con urgenza sulla salvaguardia dell'integrità del mezzo (vale a dire di tutti i corpi d'acqua, dalle sorgenti, ai bacini e i corsi e i fossi) in modo tale da assicurare condizioni ambientali in grado di sostenere la persistenza di popolazioni vitali delle specie caratterizzanti l'Habitat consentendo anche alle specie che attualmente si sono ritirate in stazioni rifugiali (presso sorgenti o canali di deflusso) di ricolonizzare spontaneamente spazi idonei alla loro sopravvivenza.</p> <p><u>3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos</u></p> <p>Al fine di salvaguardare gli ultimi isolati individui (sottoposti a stress tali da connotare la specie come a rischio di estinzione locale) è necessario provvedere ad assicurarne la conservazione e l'integrità attraverso l'attuazione di forme di tutela localissime e dedicate. Va effettuato un rilievo di dettaglio di tutti gli individui presenti e le sponde in cui la specie viene rinvenuta vanno sottratte a qualsiasi forma di manomissione distruttiva o di disturbo operata ad esempio con sfalci e tagli.</p> <p><u>3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.</u></p> <p>Al fine di conservare l'Habitat è necessario condurre campagne di monitoraggio di dettaglio che portino al censimento e alla caratterizzazione fisica e biologica di tutti i punti d'acqua presenti nel comprensorio con caratteristiche idonee a sostenere popolazioni vitali di alghe Characee assicurandone il buon stato di conservazione.</p> <p>Come per la componente macrofita dell'Habitat 3150 il cattivo stato di conservazione osservato per l'Habitat ad alghe Characeae suggerisce la necessità di intervenire con urgenza per assicurare la salvaguardia dell'integrità della risorsa idrica sia in termini quantitativi che qualitativi.</p> <p><u>3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion</u></p> <p>L'Habitat risulta ben rappresentato localmente con popolazioni di <i>Callitriche sp.pl.</i> consistenti dal punto di vista numerico e una elevata superficie di diffusione nel territorio. Per la conservazione delle specie caratteristiche è importante assicurare oltre a una ottima qualità delle acque anche un livello di regime idrico in grado di sostenere la persistenza di acque circolanti sempre limpide e ossigenate.</p> <p>La presenza di popolazioni localizzate di <i>Hippuris vulgaris</i> suggerisce la necessità di assicurare la continuità fisica di porzioni alveali ben conservate, prive di elementi di ostacolo alla diffusione di frammenti o organi di riproduzione della specie.</p> <p>La presenza di tappeti clonali di elofite idrofite può essere indice di disturbo frequente operato attraverso il taglio della vegetazione acquatica, in tal caso andrebbe allungato il periodo di riposo tra un taglio e l'altro, dando la possibilità alle specie di produrre porzioni fiorali emerse che consentano agli individui, oltre alla riproduzione vegetativa assicurata dalla propagazione di frammenti, la riproduzione sessuata, evento indispensabile al fine di garantire il mantenimento della necessaria variabilità genetica intraspecifica.</p> <p><u>3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.</u></p> <p>La naturale collocazione frammentaria e puntiforme dell'Habitat nonché il carattere perlopiù secondario delle stazioni attuali, suggeriscono come pratica per la conservazione la tutela rigorosa delle stazioni esistenti, il</p>
--	--

	<p>censimento di dettaglio e la rilevazione di vegetazione dei popolamenti, il monitoraggio del dinamismo in atto al fine di evidenziare cambiamenti nella struttura floristica e della vegetazione.</p> <p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ripristino e ampliamenti delle superfici degli habitat lacustri e palustri;• Ripristino delle buone condizioni idrochimiche e miglioramento dei Parametri dell'indice SEL.
--	---

Linee guida e modalità progettuali	<p>L'intervento prevede la realizzazione di azioni di monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Idrochimica (analisi chimica dei parametri caratterizzanti la conoscenza del buono stato di salute dei sistemi fluvio-lacustri);• Analisi dei suoli (analisi chimica e fisica dei suoli);• Recupero dei terreni post agricoli (azioni di ripristino dell'indice biotico dei suoli, tramite la ricollocazione della micro e meso-fauna terricola);• Azioni gestionali per buone pratiche agricole nella gestione ed utilizzo di fertilizzanti, pesticidi; <p>1. Misure di mitigazione del rischio di contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento di sostanze tossiche per gli ecosistemi fluvio-lacustri.</p>
------------------------------------	--

PROGETTI TERRITORIO N° 1.29 SN14	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
		TITOLO	1.29 SN14 Monitoraggio delle acque.
Tipologia di intervento	Monitoraggio delle aste fluviali principali e secondarie, canali artificiali e dei bacini.		
Localizzazione dell'intervento	<p>Monitoraggio delle acque del Fiume Velino, Canale e del Fiume S.Susanna, Fiume S. Susanna, delle acque superficiali e della falda superficiale del settore a valle del depuratore di Poggio Bustone. Monitoraggio delle acque del Canale della Vergara, dei fossi affluenti del Lago Lungo, del Fosso di Valle Tribolata, della Sorgente di S. Susanna, del Vicenna Riara, del Fosso Rio Grande e del Fosso della Valle, della risorgiva Canepine, del bacino Lago di Ripasottile, della Lama La Volta e del Fiumarone. Monitoraggio del bacino Lama dei Santi e dei due piccoli specchi d'acqua a NE della Lama dei Santi.</p> <p>Monitoraggio delle acque del Lago di Comunaletto, Lago Lungo, del Lago di Fogliano e delle 3 Lamette ad ovest del Lago Lungo (Lametta, Lametta 1 e Lametta 2), del Lago di Vottone, del Lago di Ventina.</p> <p>Il monitoraggio della falda acquifera superficiale e profonda della Piana Interna ed Esterna sarà eseguito sfruttando la rete di pozzi già disponibile. Al fine di un miglior monitoraggio, tale rete potrà essere integrata in futuro con la realizzazione di nuovi pozzi ubicati in posizioni strategiche.</p>		
Descrizione del sito e situazione attuale	Il progetto interessa l'intero territorio della pianura alluvionale sia all'interna che nelle aree limitrofe della Riserva Naturale.		
Finalità dell'intervento	Misurazione dei tassi di inquinamento delle sorgenti, dei corsi d'acqua e dei bacini naturali; misurazione della quota del pelo libero dell'acqua dei bacini naturali e confronto con i dati pluviometrici dell'area (se disponibili).		
Linee guida e modalità progettuali	Misura del livello idrico e prelievo di campioni d'acqua ad ogni cambio di stagione o in seguito ad eventi pluviometrici eccezionali o in seguito ad un prolungato periodo siccitoso.		

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.30 TP1	TITOLO	1.30 TP1 Valorizzazione paesistica delle pendici panoramiche e dei crinali.

Tipologia di intervento	Intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale.
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Linea di crinale del Colle di Camigliano, del Colle di Montisola, del Colle Cerro Cupo, strada Provinciale tratto sotto Monte Castagneto
Descrizione del sito e situazione attuale	Si tratta di alcune delle località di maggiore interesse paesistico e geomorfologico. In tutti i casi appare debole l'evidenza percettiva dei siti, e la funzione di separazione fra complessi paesistici e morfologici diversi.

Finalità dell'intervento	Sottolineatura del paesaggio, arricchimento del paesaggio, creazione di itinerari tematici di crinale.
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prevedere l'individuazione e la tipologia delle attrezzature didattiche informative da utilizzare, i punti di sosta, i motivi di interesse. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
------------------------------------	--

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.31 TP2	TITOLO	1.31 TP2 Riqualficazione del paesaggio agrario.

Tipologia di intervento	Intervento di riqualficazione e valorizzazione ambientale.
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Tutto il territorio della Riserva
Descrizione del sito e situazione attuale	L'intervento consiste nel recupero e nella conservazione dell'ambiente agricolo tradizionale, caratterizzato da colture a seminativo, colture arboree, alternate con residui di aree umide, e arricchito da siepi, filari e vegetazione lineare dei canali di scolo e dei corsi d'acqua.

Finalità dell'intervento	L'obiettivo è il ripristino di un paesaggio agrario composito, caratterizzato da coltivi separati da siepi vive, vasti seminativi, oliveti, nocioleti e frutteti, aree campi chiusi e orti periurbani, l'aumento della biodiversità, attraverso la diversificazione delle opportunità alimentari e di rifugio per la fauna.
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	<p>Le opere previste potranno prevedere la ripulitura dei terreni, l'eliminazione delle specie infestanti, il ripristino dei filari di alberi, delle siepi e delle colture arboree tradizionali e le eventuali ulteriori opere di bonifica o cura colturale necessarie, al fine di ricreare non solo un paesaggio di grande interesse estetico-culturale, ma anche di diversificare gli habitat faunistici e conservare le specie tradizionali da frutto. Potrà essere favorita laddove compatibile con gli usi tradizionali dei terreni e con il contesto paesaggistico, la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate. Vanno privilegiati cultivar locali, come anche forme di scalvatura e potatura eventualmente specifiche della tradizione locale.</p> <p>Particolare cura andrà riservata alla ricostituzione della trama dei sieponi di suddivisione interpodereale o d'uso. Tale azione si concentrerà nel rimodellamento per sfrondata della struttura lineare di grovigli in fase di coalescenza o della escavazione e ripulitura di macchioni derivati da coalescenza di siepi perimetrali che abbiano colmato spazi di appezzamenti prativi o di frutteto, tramite espianto e successiva sfrondata di rimodellamento. Di grande rilevanza storico-tradizionale e naturalistica è il recupero del sistema degli orti periurbani delle aree marginali, in comune di Rivodutri, località S. Susanna, Poggio Bustone e Cantalice. Vanno incoraggiati interventi di messa a dimora di esemplari locali di Salix alba vitellina accuratamente impalcati e annualmente scalvati, per la produzione di legacci da viticoltura nelle aree pianeggianti di ripa alla base dei pendii, dove va incentivata la sopravvivenza delle colture orticole esistenti.</p> <p>Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.</p>
------------------------------------	---


PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.32 TP3	TITOLO	1.32 TP3 Tutela delle visuali.

Tipologia di intervento	Intervento di promozione turistica, riqualificazione e valorizzazione ambientale.
-------------------------	---

Localizzazione dell'intervento	Principale viabilità di avvicinamento
Descrizione del sito e situazione attuale	L'area della Piana è caratterizzata da elevati valori panoramici. Lungo le strade principali di accesso, come anche lungo i percorsi interni di distribuzione, numerose sono le aree caratterizzate da elevata panoramicità con presenza di punti di vista privilegiati per la lettura e interpretazione del paesaggio. In molti casi la visuale è interrotta o disturbata da installazioni, alberature o altri ostacoli.

Finalità dell'intervento	Aumento fruizione turistica, caratterizzazione della Riserva, riqualificazione viabilità.
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prioritariamente individuare i percorsi preferenziali, le aree con più elevati valori di panoramicità e gli elementi di disturbo, e prevedere i necessari interventi di mitigazione, eliminazione, sostituzione di questi ultimi. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
------------------------------------	---

PROGETTI TERRITORIO N° 1.33 TP4	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
		TITOLO	1.33 TP4 Consolidamento e stabilizzazione pendii e scarpate.
Tipologia di intervento	Interventi di mitigazione del rischio geologico-geomorfologico.		
Localizzazione dell'intervento	<p>Margine settentrionale dell'area della Riserva Naturale.</p> 		
Descrizione del sito e situazione attuale	<p>Gli interventi si localizzano ai margini settentrionali e orientali della Riserva Naturale, lungo la fascia di passaggio che delimita la Piana e i primi rilievi collinari.</p> <p>Gli interventi di consolidamento e stabilizzazione delle scarpate sono localizzati in corrispondenza delle strade primarie e secondarie che raggiungono l'area della Riserva.</p>		
Finalità dell'intervento	<p>Riduzione della pericolosità dovuta a crolli puntuali.</p> <p>Riduzione del fenomeno di soliflusso nei settori ad acclività maggiore.</p>		
Linee guida e modalità progettuali	<p>Utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi anti erosivi di rivestimento (Semina a spaglio Idrosemina Biotessile in juta, bio stuoia, geo stuoia, reti metalliche), o per gli interventi stabilizzanti (messa a dimora di talee, piantagione di arbusti e alberi, viminata, gradonata, fascinata, cordonata).</p>		

PROGETTI TERRITORIO N° 1.34 TP5	DI	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
		TITOLO	1.34 TP5 Ricalibratura alvei e difese spondali.
Tipologia di intervento		Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico	
Localizzazione dell'intervento		<p>Corso del Fiume Velino che attraversa l'area della Riserva Naturale (tratti meandriformi con abbondante vegetazione sulle sponde).</p> <p>Corso del Fiume e del Canale di S. Susanna che attraversa l'area della Riserva Naturale (tratti meandriformi con abbondante vegetazione sulle sponde).</p> <p>Corsi dei canali artificiali e dei fossi che attraversano l'area della Riserva Naturale.</p> <p>La ricalibratura degli alvei del Rio Grande, del Fosso della Valle, del Canale della Vergara, del Fosso di Valle Tribolata, del fosso Fiumarone, del Fosso S. Liberato e del Fosso di Capodacqua.</p>	
Descrizione del sito e situazione attuale		Il progetto interessa l'intero territorio della pianura alluvionale sia all'interna che nelle aree limitrofe della Riserva Naturale (<i>v. cartografica allegata</i>).	
Finalità dell'intervento		<p>Ampliamento della sezione libera di deflusso e agevolazione del passaggio di piene all'interno della sezione dell'alveo stesso.</p> <p>Riduzione dell'erosione spondale.</p>	

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.35 TA1	TITOLO	1.35 TA1 Valorizzazione Siti protostorici.

Tipologia di intervento	Intervento di studio, indagine archeologica, recupero e valorizzazione
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	diffusa
Descrizione del sito e situazione attuale	Si tratta della valorizzazione e messa in rete in un unico circuito tematico delle numerose aree interessate dalla presenza di siti di epoca protostorica.

Finalità dell'intervento	Esplorazione, scavo e restauro archeologico dei resti presenti. Realizzazione circuito di visita.
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>Il progetto dovrà prevedere esplorazioni archeologiche preliminari dell'intera area.</p> <p>Potrà poi prevedere lo scavo dei siti di maggiore interesse e la loro adeguata sistemazione e protezione.</p> <p>Potrà infine prevedere la realizzazione di un circuito di visita turistico didattico delle aree archeologiche e delle aree panoramiche di crinale.</p> <p>Gli eventuali interventi dovranno essere realizzati in modo da preservare la vegetazione esistente.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle prescrizioni del Piano Territoriale PR vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.36 TA2	TITOLO	1.36 TA2 Censimento degli immobili di interesse storico tradizionale: architetture rurali della Bonifica.

Tipologia di intervento	Intervento distudio, indagine e valorizzazione
-------------------------	--

Localizzazione dell'intervento	Diffusa
Descrizione del sito e situazione attuale	Il territorio della Piana reatina è caratterizzato da numerosi complessi di interesse storico tipologico, caratteristici dell'architettura della bonifica e dell'architettura rurale del latifondo: molti versano in condizioni di abbandono, e sono comunque sconosciuti e non inseriti in alcun programma o progetto di valorizzazione.

Finalità dell'intervento	Conoscenza e valorizzazione patrimonio storico
--------------------------	--

Linee guida e modalità progettuali	<p>Il progetto prevede l'indagine e il censimento di tutti gli immobili di pregio e la creazione di un repertorio degli stessi, con l'individuazione dei caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, le possibili tipologie di intervento da adottare per la loro salvaguardia, e le strategie e azioni per la loro valorizzazione e utilizzo. Prevede infine il collegamento e l'inserimento con il Progetto del Circuito della Bonifica.</p> <p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>
------------------------------------	---

PROGETTI DI TERRITORIO	PIANO DEL PARCO	Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
N° 1.37 TA3	TITOLO	1.37 TA3 Piano del colore.

Tipologia di intervento	Intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale.
-------------------------	---



Localizzazione dell'intervento	Tutto il territorio della Riserva e aree limitrofe
Descrizione del sito e situazione attuale	La Riserva Naturale è caratterizzata da vaste aree agricole ben conservate, con urbanizzazione diffusa di tipo rurale o insediativo, all'interno delle quali la qualità delle trasformazioni urbanistiche e dei manufatti assume grande rilevanza paesistica.

Finalità dell'intervento	Controllo e mitigazione impatto delle trasformazioni urbanistiche. Miglioramento qualità del paesaggio rurale antropico.
--------------------------	---

Linee guida e modalità progettuali	Il progetto dovrà prevedere lo studio preliminare e l'individuazione delle tipologie edilizie, delle finiture tradizionali, delle coloriture, e la redazione di campionature e modelli per le differenti tipologie. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
------------------------------------	--

PROGETTI TERRITORIO	DI	PIANO DEL PARCO	RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO RIPASOTTILE
N° 1.38 TA4		TITOLO	1.38 TA4 Centro di archeologia sperimentale delle aree umide.

Tipologia di intervento	Educazione, Turismo.
-------------------------	----------------------

Localizzazione dell'intervento	<p>Il "Centro per l'Archeologia Sperimentale delle Aree Umide" (C.A.S.A.U), verrà ubicato presso il Centro Visite della Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile (RI) e negli spazi localizzati in figura, nel quadro di una valorizzazione di ambiti e ambienti storico-naturalistici in cui l'acqua rappresenta il centro ecologico del sistema antropico antico e moderno.</p>  <p>Localizzazione nel territorio del Comune di Rivodutri.</p>  <p>Localizzazione nel territorio del Comune di Colli su Velino</p>
--------------------------------	---

Descrizione degli interventi	<ol style="list-style-type: none"> 1. realizzazione, all'interno del centro sperimentale, di un'area attrezzata di sosta di circa 40 mq. con copertura del tipo a capanna.; 2. realizzazione di un percorso interno, lungo circa 100 m., del tipo passerella in legno di circa 2m. di larghezza, con frecce direzionali ed indicative; 3. realizzazione di un'area di cantiere di circa 250 mq., provvista di copertura leggera del tipo a capanna, da utilizzare come laboratorio didattico permanente 4. realizzazione di capanne protostoriche di circa 50 mq, secondo i modelli risalenti all'età del bronzo, con arredi interni, da utilizzare come laboratorio didattico di archeologia sperimentale, illuminata con lampade a led inserite nel terreno; 5. realizzazione di un orto, di circa 30 mq., da utilizzare come laboratorio archeo-botanico sperimentale.; 6. realizzazione di 4 pannelli didattico-divulgativi, dimensioni 140 cm. x 110 cm., bilingue e per ipovedenti, sulle attività svolte e sugli aspetti archeologici e naturalistici del contesto culturale e ambientale in cui il progetto si inserisce.
Finalità dell'intervento	<p>Il progetto si propone di realizzare strutture e aree attrezzate, uniche nel loro genere in tutta la provincia di Rieti, con possibilità di spazi espositivi per favorire, <i>in primis</i>, il turismo scolastico locale, e poi quello regionale ed interregionale attraverso un'operazione di comunicazione didattico-divulgativa. Il tema è quello dell'archeologica dei paesaggi d'acqua e l'idea portante è quella di ricostruire una piccola porzione di un'eccellenza ed eccezionalità territoriale: il paesaggio protostorico, ambientale ed antropico, dell'area umida velina. La valorizzazione di tali importanti emergenze archeologiche-ambientali passerà attraverso un'opera di comunicazione che sfrutta il media della ricostruzione archeologica sperimentale.</p> <p>Come secondo passo il progetto vuole attrarre, <i>in loco</i>, un turismo di nicchia suggestionato dall'idea di fruire di un prodotto che tende a ricostruire paesaggi associativi di tipo culturale e ambientale.</p>
Linee guida e modalità progettuali	<p>Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.</p>

	 <p data-bbox="256 383 1211 421">Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile</p>
	 <p data-bbox="261 1126 1217 1294">PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE</p>
	<p data-bbox="277 1496 935 1536">Allegato 1.c- Disciplinare della pesca</p>

::: Sommario :::

Premessa.....	1
TITOLO I - DISCIPLINARE DELLA PESCA NEI CORSI D'ACQUA DELLA PIANA REATINA NEI LAGHI LUNGO E DI RIPASOTTILE.....	1
Art. 1 Principi e finalità.....	1
Art. 2 Autorizzazione	2
Art. 3 Periodi e orari di pesca.	2
Art. 4 Permessi e diritti di pesca.....	2
Art. 5 Mezzi di pesca.....	4
Art. 6 Individuazione località di pesca.....	5
Art. 7 Prelievi e dimensioni minime.....	6
Art. 8 Specie ittiche protette	6
Art. 9 Esercizio del <i>carp-fishing no-Kill</i>	6
Art. 10 Esercizio pesca a mosca e <i>spinning no-Kill</i> canale di Santa Susanna	7
Art. 11 Esercizio pesca a mosca e <i>spinning no-Kill</i> esemplare Luccio (<i>Esox Lucius</i>) con <i>belly boat</i>	8
Art. 12 Autorizzazioni speciali	9
Art. 13 Utilizzo dei ricavi.	9
Art. 14 Divieti	9
Art. 15 Vigilanza.....	10
Art. 16 Sanzioni.....	10
Art. 17 Carta della Disciplina della Pesca	10
Art. 18 Sistema <i>No-kill</i>	10
Art. 19 Periodi di divieto.....	10
TITOLO II - DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI VENTINA.....	11
Art. 1 Finalità.....	11
Art. 2 Esercizio della pesca.....	11

Art. 3 Attrezzi consentiti per la pesca.....	11
Art. 4 Periodi consentiti e non consentiti.....	11
Art. 5 Luoghi e modalità di pesca	12
Art. 6 Permessi e diritti di pesca.....	12
Art. 7 Periodi di pesca, misure, numero e limiti di taglia pescabile.....	12
Art. 8 Divieti	13
Art. 9 Sanzioni	13
Art. 10 Vigilanza.....	13
Art. 11 Carta della Disciplina della Pesca	13
Art. 12 Sistema <i>No Kill</i>	13
Art. 13 Periodi di divieto.....	14
TITOLO III -DISCIPLINA DELLA PESCA NEL CANALE DI SANTA SUSANNA	14
Art. 1 Esercizio della pesca.....	14
Art. 2 Individuazione tratti del canale di Santa Susanna.....	14
Art. 3 Permesso	15
Art. 4 Tecniche di pesca.....	15
Art. 5 Sanzioni	16
Art. 6 Norme finali	16
Art. 7 Carta della Disciplina della Pesca	16

Premessa

1. La presente normativa, ispirandosi al principio dell'uso sostenibile delle risorse naturali viventi, nel rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nelle leggi regionali n. 94 del 17 giugno 1985, n. 87 del 7 dicembre 1990 e n. 29 del 6 ottobre 1997, e in adempimento del DPR 357/1997, del DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale 612/2011, disciplina l'attività di pesca nei corpi idrici nel territorio della Riserva naturale. La diversa natura giuridica dei tre principali corpi idrici interessati (Lago Lungo e Lagodi Ripasottile: ZSC e ZPS; Lago di Ventina: ZSC), le differenti problematiche in atto ed i diversi valori naturalistici presenti nei tre laghi, hanno reso necessaria una differenziata Disciplina della pesca, come indicato nei successivi Titoli.
2. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche.
3. Nel Titolo I del presente Disciplinare è riportato il "Disciplinare dell'esercizio della pesca nei corsi d'acqua della Piana Reatina e nei laghi Lungo e Ripasottile".
4. Nel Titolo II è riportato il "Disciplinare dell'esercizio della pesca nel Lago di Ventina".
5. Nel Titolo III è riportato il "Disciplinare per l'esercizio della pesca nel Canale di Santa Susanna".

TITOLO I- DISCIPLINARE DELLA PESCA NEI CORSI D'ACQUA DELLA PIANA REATINA NEI LAGHI LUNGO E DI RIPASOTTILE

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente disciplinare dell'attività di pesca dei corsi d'acqua della Piana Reatina e dei laghi Lungo e Ripasottile nel territorio compreso nella riserva, di seguito denominata Riserva naturale.

2. La gestione dei popolamenti ittici (se necessari da valutare tramite studi specifici) all'interno della Riserva naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche. A tal fine per ridurre/eliminare l'impatto dovuto al disturbo che le attività alieutiche esercitano sulle comunità ornitiche nidificanti e svernanti nei laghi e nel rispetto delle esigenze di conservazione degli habitat di interesse comunitario (ai sensi della direttiva 92/43/CEE – Direttiva Habitat), con particolare riferimento all'habitat denominato "3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition", costituito dalla vegetazione acquatica sommersa, semisommersa e flottante presente nel bacino lacustre.

L'attività di pesca nei laghi Lungo e Ripasottile con particolare riferimento al *carp-fishing* continua ad essere regolamentata come da regolamento vigente.

Tale tecnica dalla sua attivazione, ha dimostrato di essere un indotto sano sotto ogni punto di vista:

- a) nell'aspetto naturalistico in quanto non è stato di nessun disturbo all'avifauna acquatica come dimostrato dall'importante nidificazione in corso dell'airone cenerino;
- b) sia nella cultura ambientale dimostrata dai praticanti in quanto la pesca ha permesso una fruibilità della stessa a moltissime persone che hanno potuto apprezzare e conoscere i laghi, nonché ha permesso l'avvicinarsi in maniera consistente della popolazione locale soprattutto giovanile come si è riscontrato dalle prenotazioni per la pesca sportiva;

- c) sia per quanto riguarda il bracconaggio, vista la riduzione degli interventi dopo tale attività;
- d) sia dal punto di vista economico anche se secondario, ma importante per l'economia della Riserva.

Art. 2 Autorizzazione

1. Nelle acque comprese nel perimetro della Riserva naturale è consentito l'esercizio della pesca sportiva previa autorizzazione dell'Ente gestore della Riserva naturale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, attraverso il rilascio di apposito permesso disciplinato nell'articolo 4.

2. L'attività di pesca è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal successivo articolo 6.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa solo ai titolari di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata ai sensi della normativa vigente. Il minore fino al compimento del 16° anno di età, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.

Il minore dal 16° al 18° anno di età munito di regolare licenza di pesca in corso di validità, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti dal successivo articolo 4 del presente Disciplinare.

5. Per effettuare delle riprese video che non sono riconducibili in maniera esplicita (legati commercialmente) ad aziende di pesca ma promozionali per il territorio e per la Riserva stessa, sono concesse a discrezione dell'Ente su richiesta, concedendo anche eventuali permessi gratuiti; diversamente per aziende settoriali della pesca interessate ad effettuare video ufficiali che le rappresenti su canali ufficiali, devono essere preventivamente segnalate con specifica richiesta all'Ente, che se ne riserverà l'autorizzazione con tempi, modi stabiliti.

Art. 3 Periodi e orari di pesca

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d'acqua scorrenti o tratti di essi, di cui al successivo articolo 6 si fa riferimento alla l.r. 87/1990 in vigore. La disciplina nei due laghi principali lago Lungo e Ripasottile riguardo la tecnica del *carp-fishing* rimane invariata come da regolamento già esistente.

2. La pesca nei corpi idrici della Riserva è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del *carp-fishing* di cui all'articolo 9, che è consentita in tutte le ore del dì oltre che nelle ore notturne. La giornata di pesca è suddivisa in mattina e pomeriggio. Per mattino si intende dall'alba alle ore 13,00. Per pomeriggio si intende dalle ore 13,00 al tramonto.

3. L'Ente gestore della Riserva naturale ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare, per le aree dei laghi, i periodi di pesca indicati.

Art. 4 Permessi e diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità di seguito indicate:

a) Corsi d'acqua scorrenti: Canale di S. Susanna *no kill*:

- Autorizzazione per 1 giorno € 8,00
- Autorizzazione per 3 giorni € 20,00

- Autorizzazione per 7 giorni € 40,00
- Autorizzazione stagionale € 80,00

TARIFFA AGEVOLATA:

- autorizzazione per 7 giorni € 30,00
(residenti nei Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri)

b) Laghi:

1. permesso giornaliero nativi o residenti nei Comuni della Riserva naturale: € 5,00;
2. permesso giornaliero non nativi e non residenti nei Comuni della Riserva naturale: € 10,00;
3. permesso *carp-fishing No-kill* pescatori nativi o residenti nei Comuni della Riserva naturale:
 - due giorni e una notte, valido 24 ore: € 20,00;
 - tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 25,00;
 - quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 40,00;
 - cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 55,00;
 - sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 70,00;
 - sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 85,00;
 - otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 100,00;
 - nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 115,00;
 - dieci giorni e nove notti, valido 216 ore: € 130,00;
 - undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 145,00;
 - dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 155,00;
 - tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 165,00;
 - quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 175,00
4. *carp-fishing No-kill* pescatori non nativi o non residenti nei Comuni della Riserva naturale:
 - due giorni e una notte, valido 24 ore: € 40,00;
 - tre giorni e due notti, valido 48 ore: € 50,00;
 - quattro giorni e tre notti, valido 72 ore: € 65,00;
 - cinque giorni e quattro notti, valido 96 ore: € 80,00;
 - sei giorni e cinque notti, valido 120 ore: € 95,00;
 - sette giorni e sei notti, valido 144 ore: € 110,00;
 - otto giorni e sette notti, valido 168 ore: € 125,00;
 - nove giorni e otto notti, valido 192 ore: € 140,00;
 - dieci giorni e nove notti, valido 216 ore: € 155,00;
 - undici giorni e dieci notti, valido 240 ore: € 170,00;
 - dodici giorni e undici notti, valido 264 ore: € 180,00;
 - tredici giorni e dodici notti, valido 288 ore: € 190,00;
 - quattordici giorni e tredici notti, valido 312 ore: € 200,00.
5. permesso giornaliero pesca con *belly boat* lago Lungo: € 10,00

2. In sede di prima applicazione, i diritti suindicati devono essere corrisposti all'Ente gestore della Riserva naturale effettuando un versamento sul c/c postale n. 67230185 intestato a: "Riserva naturale regionale dei laghi Lungo e Ripasottile", con causale "permesso di pesca giornaliero" o "permesso di pesca *carp-fishing*" per l'attività sportiva esercitata sui laghi e/o "permesso di pesca *belly boat*" esercitata sul lago Lungo; per il canale *no Kill* di Santa Susanna attraverso l'App dedicata.

3. Le richieste dei suddetti permessi devono essere presentate presso la sede della Riserva naturale regionale dei laghi Lungo e Ripasottile a mezzo posta o anche telefonicamente al n. 0746200999. Con apposito avviso pubblico, l'Ente gestore potrà comunicare altre località ove sarà possibile richiedere i permessi ed effettuare gli appositi versamenti.

4. Le richieste di permesso in osservanza dell'articolo 13 REG. UE 2016/679, devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) documento d'identità valido del richiedente per il riconoscimento;
- b) il possesso di valida licenza di pesca;
- c) fotocopia del bollettino postale o ricevuta elettronica del pagamento effettuato.

5. I permessi di cui al comma 1 e la relativa ricevuta di pagamento della quota dei diritti, anche in forma elettronica, costituiscono parte integrante della documentazione necessaria all'esercizio della pesca nelle acque della Riserva naturale. Essi vanno esibiti, a richiesta delle autorità, congiuntamente alla documentazione prevista dall'articolo 9 della l.r. 87/1990.

6. L'Ente gestore della Riserva ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare gli importi di cui al comma 1.

7. Per quanto riguarda le specie ittiche presenti in tutti gli specchi d'acqua scorrenti e stagnanti si adotta il *NO KILL* assoluto (salvo diverse disposizioni).

Art. 5 Mezzi di pesca

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 è abilitato all'esercizio della pesca con l'utilizzo di canna con lenza, anche senza mulinello. Nei tratti dei corsi d'acqua, indicati nell'articolo 6 come zone di pesca *No-kill*, seguire le disposizioni previste all'articolo 11 del presente Disciplinare. Nei tratti dei corsi d'acqua, non riservati alla pesca con tecniche *No-kill*, è consentito l'utilizzo di una sola canna armata con un solo amo. Nelle postazioni sui laghi, di cui al successivo articolo 6, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due canne armate ognuna con un solo amo;

2. Nei bacini lacuali e nelle acque scorrenti della Riserva è severamente vietato:

- a) utilizzare reti, bertavelli, tramagli, nasse, filaccione, cocullo e attrezzature similari;
- b) esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo o misura;
- c) utilizzare larve di mosca carnaria (bigattino) sia come esca che come pastura su tutte le acque scorrenti del territorio della Riserva;
- d) l'utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche (pesci, molluschi, crostacei);
- e) esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose;
- f) utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue sia come esca che come pastura o come additivo ad altri componenti;
- g) esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita l'attività di pesca sui laghi con l'utilizzo della tecnica del *carp-fishing* per cui è consentito l'uso di natante secondo le specifiche disposizioni previste nell'articolo 9 del presente Disciplinare e per chi esercita la pesca con *belly boat* nel lago Lungo;
- h) l'utilizzo del guadino se non come mezzo ausiliario per il recupero della preda una volta catturata tramite l'uso di canna da pesca.

Art. 6 Individuazione località di pesca

1. Nei CORSI D'ACQUA presenti nella Piana Reatina all'interno della Riserva la pesca sportiva è vietata ad eccezione di alcuni fiumi e canali o tratti di essi, individuati e delimitati come da cartografia riportata nella tav. n. 35. Le postazioni o tratti, demarcati da apposita cartellonistica tabellare approntata dall'Ente gestore, sono descritti come segue, anche in funzione delle tecniche di pesca possibili:

a) CANALE DI SANTA SUSANNA:

- Tratto A - zona di divieto assoluto di pesca, così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino alle Sorgenti di Santa Susanna per circa 500 mt. all'interno della Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;
- Tratto B - pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca" così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino a Ponte Località Colle Bianco;
- Tratto C - pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca/*Spinning*" così delimitato: dal Ponte Località Colle Bianco fino a Ponte Località Mazzetelli;

b) FIUME VELINO: pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill*;c) FIUME SANTA SUSANNA:

- Tratto 1 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill* così delimitato: dal punto di incontro con il Canale della Vergara nel Comune di Rieti (RI), a monte, sino al punto di incontro con il Canale di Santa Susanna nel Comune di Rivodutri (RI);
- Tratto 2 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal punto di incontro con il Canale di Santa Susanna, a monte, sino alle sorgenti;

d) FIUME FIUMARONE:

- Tratto 1 - zona di divieto di pesca, così delimitato: dal ponte di località Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI), situato lungo la strada intercomunale denominata Lanserra, sino a 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli nel Comune di Colli sul Velino (RI);
- Tratto 2 - pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill* così delimitato: da 50 metri a monte dello stabilimento ittico SAIF in loc. Mazzetelli del Comune di Colli sul Velino, fino a 50 metri a valle dalla linea di recinzione della stazione di inanellamento; nel restante tratto fino alla confluenza con il lago di Ripasottile la pesca è inibita;

e) CANALE DELLE IDROVORE (corso d'acqua compreso tra l'edificio delle idrovore in località Lanserra del Comune di Colli sul Velino (RI) e l'immissione sul Fiume Velino): pesca senza l'obbligo all'uso di tecniche *No-Kill*;2. LAGHI:

È adottato il sistema del *NO KILL* e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni.

La pesca sportiva a *carp-fishing* è consentita nei due laghi maggiori, laghi di Ripasottile e Lungo mentre nei restanti bacini minori, lame e stagni, la pesca sportiva e professionale è vietata.

L'esercizio della pesca sportiva è consentito nelle seguenti postazioni individuate e delimitate come da cartografia riportata nella tav. n. 35 e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore:

a) LAGO DI RIPASOTTILE:

- postazione Rs1 - (situata in località Settecamini nel Comune di Rieti, nelle vicinanze dell'edificio delle idrovore) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;
- postazione Rs2 - (situata nei pressi della località Costa Aosta, nel Comune di Rieti) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;
- postazione Rs3 - Postazione da ricollocare.

b) LAGO LUNGO:

- postazione LI 1 (situata in località Pratetta nel Comune di Poggio Bustone (RI), lungo il sentiero naturadel lago Lungo, a circa 300 m dal capanno di osservazione) - numero massimo di permessi giornalieri: 3;
- postazione LI 2 (situata in località Casa del Pescatore, nel Comune di Rieti (RI) - numero massimo di permessi giornalieri: 3.

Tenendo conto delle prenotazioni di *carp-fishing* e in assenza delle stesse, può essere valutato e autorizzato l'ingresso di *belly boat* al giorno per la pesca a *spinning/mosca no kill* della specie Luccio (*Esox Lucius*) numero massimo di permessi giornalieri: 2.

3. Le aree lacustri e i tratti di riva non ricompresi nei commi precedenti sono classificate quali zone di divieto di pesca.

Art. 7 Prelievi e dimensioni minime

1. Fatte salve le prescrizioni riguardanti le misure minime ed i periodi di divieto degli esemplari di specie per le quali la pesca è consentita dalla normativa vigente e riportate nell'articolo 18, l'Ente gestore può apportare, con apposito atto amministrativo e per motivate ragioni gestionali, ulteriori restrizioni alle stesse.

2. Per la pesca *No-Kill* effettuata nelle aree indicate nell'articolo 6 (del presente Disciplinare) vale la seguente prescrizione: il pesce catturato deve essere preso ai fini del rilascio con le mani bagnate e deve essere posta la massima cura per la riossigenazione dell'esemplare prima del rilascio.

3. Le specie non elencate nel presente Disciplinare devono essere immediatamente rilasciate indipendentemente dal metodo di pesca utilizzato.

Art. 8 Specie ittiche protette

1. Nei corsi d'acqua o tratti di essi in cui è consentita la pesca sportiva è fatto comunque divieto di cattura delle seguenti specie:

- Vairone (*Telestes muticellus*), in quanto specie di interesse comunitario e conservazionistico;
- Spinarello (*Gasterosteus gymnurus*), in quanto specie di interesse conservazionistico.

2. Nel caso di cattura accidentale delle due specie richiamate al comma precedente, queste debbono essere prontamente liberate e rilasciate nel sito di cattura.

Art. 9 Esercizio del *carp-fishing No-Kill*

1. La pesca alla specie della carpa europea (*Cyprinus carpo*) è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca "*No-Kill*" ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del presente Disciplinare.

2. Per l'esercizio del *carp-fishing* devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere tecnico:

- a) è consentito l'utilizzo di un massimo di due canne per ciascun pescatore armate con un solo amo;
- b) le lenze non devono essere calate nel raggio d'azione delle canne montate nelle altre postazioni;
- c) è consentito l'impiego di esche selettive utilizzando *boiles*, *granaglie (Tiger-Nut)* e *pellets*; è vietato l'utilizzo di fioccati e sfarinati; l'utilizzo di mais è consentito, previa cottura, solo dal 1° maggio al 30 settembre;
- d) utilizzo esclusivo dell'innesco "*hair-rig*" che consiste nell'applicazione dell'esca, non direttamente sull'amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma sul breve segmento di filo in derivazione della lenza principale,

- e) è obbligatorio l'utilizzo di montature con zavorra a perdere o *in line*, che, in caso di rottura, deve sempre sfilarsi facilmente dalla lenza; è vietato l'utilizzo di girelle posizionate al di sopra del *leadcoreo shock leader* che non permettano l'eliminazione del piombo dopo un'eventuale rottura della lenzamadre;
- f) obbligo di utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all'esemplare;
- g) è consentito l'uso di pesi a perdere naturali (sassi o non piombo) nel caso in cui si pesca con delle *clip* a sgancio del peso a perdere (*lead clip*). Sono consentiti i piombi classici se si utilizzano montature che non permettono lo sgancio e la relativa perdita del piombo;
- h) durante l'operazione di slamatura e quelle fotografiche gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago;
- i) l'utilizzo del *Carpzak* è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile;
- j) l'utilizzo del natante è possibile solo nell'azione di pesca, per l'individuazione del fondale, anche tramite ecoscandaglio, per pasturare, per calare la lenza, per salpare il pesce rispettando un tempo massimo di 20 minuti a *spot*;
- k) l'utilizzo del natante è assolutamente vietato per fare giri panoramici;
- l) chi sta nella postazione LL1 non può invadere il territorio di pesca dell'altra postazione LL2 per quanto riguarda il lago Lungo; la stessa disposizione vale anche per il lago di Ripasottile per le postazioni RS1 e RS2;
- m) nel lago di Ripasottile è assolutamente vietato oltrepassare la zona delimitata dalle boe;
- n) ad eccezione del trasbordo, i passaggi con il natante davanti ai capanni di osservazione sono vietati. Durante l'operazione di pesca è possibile mantenere una distanza di almeno 100 mt. dal capanno di osservazione e comunque tali passaggi sono da vietare assolutamente dalle prime luci dell'alba fino alle ore 10,00. La Riserva si avvale di precludere alcune zone di pesca in base alle condizioni ambientali;
- o) è consentito l'utilizzo di *marker* per la segnalazione dell'area di pasturazione e di calo della lenza che dovranno essere rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca;
- p) il permesso per il *carp-fishing No-Kill* di cui all'articolo 4 del presente Disciplinare, è valido 24 ore, dalle ore undici del giorno di arrivo fino alle ore undici del giorno successivo. Il pescatore potrà utilizzare la postazione e permanere sul luogo di pesca esclusivamente all'interno dei termini temporali sopraindicati.

Art. 10 Esercizio pesca a mosca e *spinning no-Kill* canale di Santa Susanna

1. Nei tratti del canale di Santa Susanna indicati come zone di pesca *No-Kill*, sono consentite due tecniche:

- a mosca

- a mosca/*spinning* con le seguenti modalità:

a) Tecnica pesca a mosca no-kill:

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura: di utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.

L' utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

b) Tecnica pesca mosca/spinning no kill:

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura di: utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.

L' utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

Per la tecnica *spinning* negli artificiali è obbligatorio l'amo singolo senza ardiglione tranne negli artificiali rigidi pari e superiori a 5 cm.

È consentito l'uso del doppio amo singolo senza ardiglione inserito uno nella pancia e uno nella coda dell'artificiale.

Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, è vietato l'ingresso in acqua anche durante l'attività di pesca. In entrambi i tratti *no-kill* è vietato qualsiasi artificiale siliconico o in gomma.

Non è ammesso portare al seguito pesci, anche se catturati in altro luogo.

Non è ammesso praticare qualsivoglia forma di pasturazione e/o richiamo del pesce quali utilizzo di adescanti o movimentazione del fondale dell'alveo, per facilitare il distacco e la deriva delle ninfe e di altri invertebrati a valle.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilito un numero massimo giornaliero di n. 35 pescatori per ciascun tratto.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilita una giornata a settimana di riposo piscatorio (mercoledì), non osservata quando coincide con una festività nazionale.

Nel caso in cui si vogliano effettuare delle riprese video o fotografiche, il pesce deve essere mantenuto in prossimità dell'acqua, al fine di evitare lesioni da caduta e rilasciato prima possibile.

Art. 11 Esercizio pesca a mosca e *spinning no-kill* esemplare Luccio (*Esox Lucius*) con *belly boat*

1. La pesca al predatore Luccio (*Esox Lucius*) è consentita con esche artificiali che dovranno essere armate con un amo singolo o doppio amo singolo, private di ardiglione.

2. Sono vietate le ancorette ed è obbligatorio usare almeno 40 cm. di lenza terminale antitaglio identificata in fluorocarbon da almeno 100 mm. o cavo in acciaio.

3. Tenendo conto delle prenotazioni di *carp-fishing* e in assenza delle stesse, può essere valutato e autorizzato l'ingresso di *belly boat* al giorno per la pesca a *spinning/mosca no kill* della specie Luccio (*Esox Lucius*) per un numero massimo di 2 permessi giornalieri.

Art. 12 Autorizzazioni speciali

1. L'Ente gestore della Riserva può autorizzare la cattura di specie ittiche in deroga ai periodi di divieto e alle modalità di prelievo per i seguenti motivi:
 - a) ricerca scientifica e monitoraggio;
 - b) attività ittiogeniche finalizzate al prelievo di uova, di riproduttori ed in generale operazioni finalizzate al ripopolamento delle acque della Riserva naturale;
 - c) attività didattiche.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa solo su presentazione di un dettagliato programma ed a seguito di approvazione da parte dell'Ente gestore.
3. Tutte le operazioni di cattura e monitoraggio potranno comunque essere effettuate solo in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore della Riserva.
4. L'Ente gestore individua ogni anno i tratti di corsi d'acqua nei quali sono consentite manifestazioni e gare di pesca sportiva, emanando apposito disciplinare che regolamenti lo svolgimento dei singoli eventi. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni devono presentare all'Ente apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della manifestazione.
5. L'Ente gestore rilascia l'autorizzazione indicando le prescrizioni a cui sono tenuti gli organizzatori e il tempo di chiusura alla libera pesca, che comunque non può essere superiore a due giorni.
6. Il materiale ittico, esclusivamente di specie autoctone, destinato al ripopolamento, deve essere accompagnato da idonea certificazione sanitaria, la quale, ad immissioni effettuate, dovrà essere consegnata al personale incaricato della Riserva naturale.
7. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante la manifestazione nonché della pulizia dei campi occupati e delle loro immediate adiacenze.

Art. 13 Utilizzo dei ricavi

1. Gli importi dei proventi derivanti dai permessi di pesca saranno utilizzate ai seguenti fini:
 - a) interventi ed iniziative di salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema naturale della Riserva;
 - b) tutela della fauna ittica e gestione dell'attività di pesca;
 - c) attività di studio e ricerca;
 - d) gestione amministrativa;
 - e) attività di vigilanza;
 - f) tabellazioni nell'area della Riserva;
 - g) promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione ambientale delle sponde lacustri.

Art. 14 Divieti

1. Fermo restando i divieti prescritti dalla normativa vigente e dagli articoli precedenti del presente Disciplinare, all'interno della Riserva naturale è ulteriormente vietato:
 - a) abbandonare esche o rifiuti di qualunque tipo;
 - b) avvicinarsi agli invasi con mezzi motorizzati, che dovranno rimanere parcheggiati sul margine delle strade carrozzabili o nelle piazzole predisposte;
 - c) accendere fuochi liberi. È consentito tuttavia l'uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande;
 - d) montare tende senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;
 - e) estirpare, tagliare o danneggiare specie erbacee, arbustive e arboree;
 - f) utilizzare apparecchiature elettroniche (tipo radio, televisori o altro) e produrre schiamazzi che

possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente nella Riserva naturale;

- g) utilizzare qualsiasi tipo di attrezzo al di fuori di quelli indicati nel presente Disciplinare;
- h) compiere atti che possano arrecare danni agli argini, ai manufatti, e all'ambiente circostante.

Art. 15 Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto del presente Disciplinare è demandata al personale della Riserva naturale, agli Agenti del Carabinieri Forestali, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore.

Art. 16 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Disciplinare, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, l.r. 29/1997, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 17 Carta della Disciplina della Pesca

1. È parte integrante del presente Disciplinare la cartografia corrispondente alla Tav. n. 35 Carta della Disciplina della Pesca.

Art. 18 Sistema *No-kill*

È adottato il sistema del *NO KILL* su tutte le specie catturate deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (*Salmo trutta*) e della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e dove consentito è possibile il prelievo di n. 3 esemplari.

Luccio (*Esox lucius*);

Tinca (*Tinca tinca*);

Cavedano (*Leuciscus cephalus*);

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*);

Persico sole (*Lepomis gibbosus*);

Pesce gatto (*Ameiurus mela*);

Carpa (*Cyprinus carpio*);

Persico reale (*Perca fluviatilis*);

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);

Persico trota (*Micropterus salmoides*).

Art. 19 Periodi di divieto

Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;

Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;

Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;

Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo;

Luccio (*Esox lucius*) dal 15 febbraio al 30 marzo;

Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 maggio al 30 giugno;

Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;

Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 cm;
Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio;
Persico trota (*Black bass*) (*Micropterus salmoides*);
Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 30 giugno;
Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 marzo al 30 giugno.

TITOLO II - DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEL LAGO DI VENTINA

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare norma l'esercizio della pesca e l'uso degli attrezzi, dei mezzi e delle modalità di pesca nelle acque del lago di Ventina nel territorio del Comune di Colli sul Velino. La gestione dei popolamenti ittici all'interno della Riserva naturale è volta alla formazione di popolazioni ittiche (Titolo I, articolo 1 comma 2), con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico (specie di interesse comunitario e conservazionistico), ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche.

2. Tale Disciplinare fa proprie le disposizioni attuate dalla l.r. 87/1990 in materia di regolamento della pesca nelle acque interne.

Art. 2 Esercizio della pesca

1. Per il rilascio dei permessi per l'esercizio della pesca si rimanda alle disposizioni del successivo articolo 6 del presente Disciplinare.

2. L'esercizio della pesca sportiva da riva, per i residenti e non residenti, è consentito solo nelle postazioni di pesca predisposte ed appositamente tabellate, riportate nella tav. n. 35.

3. Le postazioni di pesca sono state individuate nel settore maggiormente fruibile del lago, a minor impatto per la tutela ambientale (spiaggetta lungo il settore nord). Il loro numero (3) e la loro specifica localizzazione, una volta individuata, è stata fornita di tabella identificativa.

4. I pescatori sono tenuti a lasciare tali aree in stato di decoro e di pulizia evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto solido e umido, fili e terminali, esche. I pescatori, e in particolare i carpisti devono mantenere la postazione predisposta all'esercizio della pesca, per tutta la durata della permanenza, in modo decoroso.

5. È fatto obbligo limitare l'uso di fonti rumorose e luminose.

Art. 3 Attrezzi consentiti per la pesca

1. La pesca può essere esercitata con gli attrezzi previsti dalla vigente normativa l.r. 87/1990 per l'esercizio della pesca in acque interne.

2. L'uso di natanti per la pesca in lago è vietato, fatta eccezione per la tecnica del *carp-fishing* mentre è consentito altresì l'uso delle ciambellone gonfiabili, commercialmente conosciuto come *belly boat*, per la pesca a *spinning*/mosca.

3. Per l'esercizio del *carp-fishing* devono essere osservate le prescrizioni previste dall'articolo 9 del Titolo I del presente Disciplinare.

Art. 4 Periodi consentiti e non consentiti

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d'acqua scorrenti o tratti di essi e nei bacini lacuali, di cui al

successivo articolo 6 si fa riferimento al presente Disciplinare.

2. La pesca nei corpi idrici della Riserva è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del *carp-fishing* di cui all'articolo 9 del Titolo I del presente Disciplinare, che è consentita in tutte le ore del dì oltre che nelle ore notturne.

Art. 5 Luoghi e modalità di pesca

1. L'esercizio della pesca sportiva da sponda è consentito dalle tre postazioni fisse individuate e delimitate come da cartografia riportata nella Tav. n. 35 e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore.

2. La pesca è consentita nelle acque libere lacuali alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. L'uso di *belly boat*, ciambellone da *spinning*/mosca è consentito se condotto alle seguenti condizioni:

- a) la pesca al predatore Luccio (*Esox Lucius*) è consentita con esche artificiali che dovranno essere armate con un amo singolo o doppio amo singolo, private di ardiglione;
- b) sono vietate le ancorette ed è obbligatorio usare almeno 40 cm. di lenza terminale antitaglio identificata in fluorocarbon da almeno 100 mm o cavo in acciaio;
- c) l'accesso in acqua viene consentito esclusivamente attraverso l'area predisposta, segnalata con apposita indicazione tabellare;
- d) non possono essere presenti simultaneamente nel lago un numero superiore di n. 5 *belly boat*;
- e) senza recare danni alle aree naturali, in particolare non è consentito avvicinarsi al lamineto, aree ad elevata ricchezza naturalistica;
- f) senza recare disturbo agli altri pescatori e altri fruitori dell'area.

Art. 6 Permessi e diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità di seguito indicate:

a) pesca *spinning*/mosca *no kill* con *belly boat*:

- | | |
|------------------------------|---------|
| • Autorizzazione giornaliera | € 10,00 |
| • Autorizzazione stagionale | € 80,00 |

b) pesca *carp-fishing No-kill* disposizioni previste dall'Articolo 4 del Titolo I del presente Disciplinare.

Art. 7 Periodi di pesca, misure, numero e limiti di taglia pescabile

1. Ai fini della conservazione della ittiofauna, il periodo di divieto di pesca delle singole specie pescate, è disciplinato dalla legislazione vigente.

2. È adottato il sistema del *NO KILL* e qualsiasi specie catturata dovrà essere maneggiata con cautela ed attenzione nell'eventuale operazione di slamatura e rilasciata con cura e prontamente nello stesso luogo ove è stata catturata. Particolare attenzione deve essere posta per l'operazione di slamatura, in quanto questa va eseguita con le dovute cautele affinché al pesce non venga arrecato alcun danno o che questo sia il minore possibile.

Art. 8 Divieti

1. La pesca è vietata:
 - a) mediante uso di natante (ad eccezione del *belly boat* e *carp-fishing*);
 - b) lungo le sponde del lago ad eccezione delle tre postazioni dedicate all'esercizio della pesca;
 - c) a distanza inferiore di metri 3 dalla vegetazione spontanea emersa costituita dal lamineto (vegetazione flottante a Ninfea gialla - *Nuphar lutea*) quando nel lago si fa uso di *belly boat*;
 - d) durante le ore notturne ad eccezione dei permessi rilasciati per il *carp-fishing*;
2. È vietato campeggiare ad eccezione dei bivacchi autorizzati per la tecnica del *carp-fishing* preventivamente autorizzati.
3. È vietata la balneazione.
4. Sono vietate le gare di pesca sportiva ad eccezione di manifestazioni preventivamente autorizzate.
5. È vietato accendere fuochi a fiamma libera.
6. È vietato:
 - a) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riferimento ad ami, esche, fili e terminali da pesca, nonché qualsiasi tipo di rifiuto solido e umido;
 - b) il taglio, l'asportazione e il danneggiamento della vegetazione per creare postazioni di pesca.

Art. 9 Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, della l.r. 29/1997, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 10 Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto del presente Disciplinare è demandata al personale della Riserva naturale, agli Agenti dei Carabinieri Forestali, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché ai Guardiapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore.

Art. 11 Carta della Disciplina della Pesca

1. È parte integrante del presente Disciplinare la cartografia corrispondente alla Tav. n. 35 Carta della Disciplina della Pesca.

Art. 12 Sistema No Kill

È adottato il sistema del *NO KILL* su tutte le specie catturate deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (*Salmo trutta*) e della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e dove consentito è possibile il prelievo di n. 3 esemplari.

Luccio (*Esox lucius*);

Tinca (*Tinca tinca*);

Cavedano (*Leuciscus cephalus*);

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*);

Persico sole (*Lepomis gibbosus*);

Pesce gatto (*Ameiurus mela*);

Carpa (*Cyprinus carpo*);

Persico reale (*Perca fluviatilis*);

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);
Persico trota (*Micropterus salmoides*).

Art. 13 Periodi di divieto

Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;

Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;

Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio;

Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo;

Luccio (*Esox lucius*) dal 15 febbraio al 30 marzo;

Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 maggio al 30 giugno;

Carpa (*Ciprius carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;

Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25 cm;

Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio;

Persico trota (*Black bass*) (*Micropterus salmoides*);

Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 30 giugno;

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 marzo al 30 giugno.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA PESCA NEL CANALE DI SANTA SUSANNA

Art. 1 Esercizio della pesca

1. Per esercitare la pesca nei tratti *No-Kill* istituiti in acque del canale di Santa Susanna tratti B e C è necessario dotarsi di apposito permesso previo versamento di una quota come di seguito determinata e di tesserino regionale segna catture. Possono esercitare l'attività di pesca i soggetti che sono in possesso di regolare licenza di pesca in corso di validità e di apposito permesso.

2. Il minore fino al compimento del 16° anno di età, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso. Il minore dal 16° al 18° anno di età munito di regolare licenza di pesca in corso di validità, può esercitare l'attività di cui agli articoli che seguono senza l'apposito permesso purché accompagnato da adulto dotato di licenza in corso di validità e apposito permesso.

Art. 2 Individuazione tratti del canale di Santa Susanna

1. Nel canale di Santa Susanna all'interno della Riserva sono individuati i seguenti tratti di pesca sportiva, con particolare riferimento a quelli *No-Kill* debitamente tabellati con apposita cartellonistica approntata dall'Ente gestore:

- Tratto A - zona di divieto assoluto di pesca, così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino alle Sorgenti di Santa Susanna per circa 500 metri all'interno della Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile;
- Tratto B - pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca" così delimitato: dal Ponte pedonale nei pressi del Ristorante "La Trota" fino a Ponte Località Colle Bianco;
- Tratto C - pesca *No-Kill* con l'obbligo dell'uso della "Pesca a Mosca/*Spinning*" così delimitato: dal Ponte Località Colle Bianco fino a Ponte Località Mazzetelli.

Art. 3 Permesso

1. Per esercitare la pesca nei tratti *no-Kill* del Canale di Santa Susanna è necessario dotarsi di apposita autorizzazione previo versamento di una quota pro capite così definita:

- Autorizzazione per 1 giorno € 8,00
- Autorizzazione per 3 giorni € 20,00
- Autorizzazione per 7 giorni € 40,00
- Autorizzazione stagionale € 80,00

TARIFFA AGEVOLATA:

- autorizzazione per 7 giorni € 30,00 *

* (residenti nei Comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri).

Art. 4 Tecniche di pesca

1. Nei tratti del canale di Santa Susanna indicati come zone di pesca *No-kill*, sono consentite due tecniche:

- a mosca
- a mosca/*spinning* con le seguenti modalità:

a) Tecnica pesca a mosca *no-Kill*:

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura: di utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.

L'utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

b) Tecnica pesca mosca/*spinning no kill*:

È possibile esercitare esclusivamente la pesca sportiva o dilettantistica con una sola canna mediante la tecnica della mosca artificiale lanciata con coda di topo, gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di singolo amo senza ardiglione e comunque utilizzando tecniche che consentano agevolmente l'immediato rilascio del pescato avendo attenzione di arrecare nessun danno allo stesso ed attuando la slamatura con "mano bagnata".

È fatto divieto durante le operazioni di slamatura di: utilizzare panni o simili per manipolare il pesce e di utilizzare slamatori o simili. Per slamare si possono utilizzare solo le apposite pinze.

L'utilizzo del retino è consentito per salpare il pesce solo se lo stesso è munito di rete gommata. Inoltre, nei suddetti tratti è anche consentita la tecnica della tenkara.

Per la tecnica *spinning* negli artificiali è obbligatorio l'amo singolo senza ardiglione tranne negli artificiali rigidi pari e superiori a 5 cm. È consentito l'uso del doppio amo singolo senza ardiglione inserito uno nella pancia e uno nella coda dell'artificiale.

Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, è vietato l'ingresso in acqua anche durante l'attività di pesca.

In entrambi i tratti *no-Kill* è vietato qualsiasi artificiale siliconico o in gomma. Non è ammesso portare al seguito pesci, anche se catturati in altro luogo.

Non è ammesso praticare qualsivoglia forma di pasturazione e/o richiamo del pesce quali utilizzo di adescanti o movimentazione del fondale dell'alveo, per facilitare il distacco e la deriva delle ninfe e di altri invertebrati a valle.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilito un numero massimo giornaliero di n. 35 pescatori per ciascun tratto.

Ai fini di una maggiore tutela ambientale è stabilita una giornata a settimana di riposo piscatorio (mercoledì), non osservata quando coincide con una festività nazionale.

Nel caso in cui si vogliono effettuare delle riprese video o fotografiche, il pesce deve essere mantenuto in prossimità dell'acqua, al fine di evitare lesioni da caduta e rilasciato prima possibile. Le riprese, foto, video, filmati, documentari, ai fini o scopi pubblicitari di aziende o prodotti, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

Art. 5 Sanzioni


1. Per le sanzioni alle violazioni al presente Disciplinare si applica l'articolo 14 del Regolamento sulla disciplina della pesca nella Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile (D.C. 2/2012 s.m.i.)

Art. 6 Norme finali

1. L'Ente si riserva di sospendere il periodo di pesca in qualsiasi momento nei casi di sopraggiunto impedimento alla fruizione del sito anche ai fini della tutela dell'incolumità dell'utenza, gli importi corrisposti, non rimborsabili, potranno essere utilizzati per l'acquisizione di nuovi permessi in altre date, compatibilmente con la disponibilità dei siti.

Art. 7 Carta della Disciplina della Pesca

1. È parte integrante del presente Disciplinare la cartografia corrispondente alla Tav. n. 35 Carta della Disciplina della Pesca.



Cartografia di base: CTR Lazio - scala 1:5.000 ridotta alla scala 1:10.000
 Sistema di riferimento: UTM ED50

Sezioni CTR Lazio

| SEZIONE |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100001 | 100002 | 100003 | 100004 | 100005 | 100006 | 100007 | 100008 | 100009 | 100010 |
| 100011 | 100012 | 100013 | 100014 | 100015 | 100016 | 100017 | 100018 | 100019 | 100020 |
| 100021 | 100022 | 100023 | 100024 | 100025 | 100026 | 100027 | 100028 | 100029 | 100030 |
| 100031 | 100032 | 100033 | 100034 | 100035 | 100036 | 100037 | 100038 | 100039 | 100040 |
| 100041 | 100042 | 100043 | 100044 | 100045 | 100046 | 100047 | 100048 | 100049 | 100050 |

Legenda
 Perimetro R.N. e Area Contigua
 area contigua
 riserva naturale

Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasoffile




PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOFFILE
 Coordinatore Arch. Marcello Meri; Gruppo di lavoro: Enrico Angeli, Fabio Rina, Enrico Calvano, Giancarlo Crivellini, Silvio Cristini, Massimo de Michelis, Enrico di Nicola, Gianfranco Mastri, Alba Pictorinardi, Alessandro Scarpia, Alessandro Schiavone, Massimo Spadoni


Allegato 1.d - Tav. n. 31 Perimetrazione Definitiva e area Contigua

Adottato con deliberazione commissariale n° 04 del 23.04.2014	Controfirmato con deliberazione commissariale n° 04 del 19.02.2015
---	--

REGIONE LAZIO
 BILIONI - GIORNALI ANI 1911
 SERVIZIO REGIONALE DEL PATRIMONIO




Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile




PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
 Coordinatore Arch. Marcello Mani, Gruppo di lavoro:
 Fabrizio Agallo, Flavia Bini, Enrico Caluso, Gerardo Caporaso, Silvia Citare,
 Massimo De Marco, Eraldo Nucci, Cristiano Meris, Alia Petronachi,
 Alessandro Scappa, Alessandro Schiavone, Massimo Spadola

Adottato con deliberazione commissariale n° 23 del 23/11/2014	Contratto di sviluppo con deliberazione commissariale n° 04 del 19/02/2015
---	--

Allegato 1.1 - Inquadramento degli interventi previsti nell'elaborazione Allegato 1.2 - Schede Progetto





Allegato 1.h

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
COMITATO REGIONALE DELLA RISERVA NATURALE
DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

Legenda
Percorso dimore e campi

- Stazioni di partenza - info
 - stazioni percorso bonifica
 - stazioni percorso campi e dimore
 - il paesaggio della bonifica
 - il paesaggio della tradizione
- Perimetro Riserva naturale**

Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile



PIANO DELLA RISERVA PARZIALE NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
 Coordinatore Arch. Marcello Mar; Gruppo di lavoro: Emilio Agnoli, Fabio Brini, Enrico Cavano, Giancarlo Camerini, Silvia Ciowes, Massimiliano de Monda, Enrico di Nicola, Gaetano Maffei, Alba Petromarchi, Alessandro Scarpia, Alessandro Scudone, Massimo Spadoni

Allegato 1.h-tav n. 34 Progetti: Percorso dimore storiche e campi
 Scheda Progetto n. 1.10 PF 3
 Approvato con deliberazione commissariale n° 04 del 19/02/2015

